

# RESOCONTO

## SOMMARIO E STENOGRAFICO

454.

### SEDUTA DI LUNEDÌ 14 DICEMBRE 1998

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI**

#### INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i> .....	V-IX
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	1-64

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> .....	1	<b>Disegno di legge: Fondazioni bancarie</b> ( <i>ap- provato dalla Camera e modificato dal Senato</i> ) (A.C. 3194-B) (Discussione) .....	1
<b>Comitato parlamentare per i servizi di in- formazione e sicurezza e per il segreto di Stato</b> (Modifica nella costituzione) .....	1	( <i>Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 3194-B</i> ) .....	2
		Presidente .....	2
<b>Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse</b> (Modifica nella costituzione) .....	1	( <i>Discussione sulle linee generali — A.C. 3194-B</i> ) .....	2
		Presidente .....	2
<b>Sull'ordine dei lavori</b> .....	1	Armani Pietro (AN) .....	15
Presidente .....	1	Agostini Mauro (DS-U), <i>Relatore per l'ar- ticolo 2</i> .....	2

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: DS-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord per l'indipendenza della Padania: LNIP; rinnovamento italiano: RI; unione democratica per la Repubblica: UDR; comunista: comunista; misto: misto; misto-rifondazione comunista-progressisti: misto-RC-PRO; misto-centro cristiano democratico: misto-CCD; misto-socialisti democratici italiani: misto-SDI; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto rete-l'Ulivo: misto-rete-U.

	PAG.		PAG.
Cambursano Renato (PD-U), <i>Relatore per gli articoli 4 e 7</i> .....	5	Martelli Valentino, <i>Sottosegretario per gli affari esteri</i> .....	33
Conte Gianfranco (FI) .....	20	Niccolini Gualberto (FI), <i>Relatore f.f.</i> .....	33
Pinza Roberto, <i>Sottosegretario per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica</i> .....	8	<b>Proposte di legge: Durata consigli regionali (A.C. 5380-5382-5383-5407-5413-5444-5445)</b> (Discussione del testo unificato) ....	34
Taradash Marco (FI) .....	9	<i>(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 5380)</i> .....	34
<i>(Repliche dei relatori e del Governo - A.C. 3194-B)</i> .....	23	Presidente .....	34
Presidente .....	23	<i>(Discussione sulle linee generali - A.C. 5380)</i> .	34
Agostini Mauro (DS-U), <i>Relatore per l'articolo 2</i> .....	23	Presidente .....	34
Cambursano Renato (PD-U), <i>Relatore per gli articoli 4 e 7</i> .....	24	Armaroli Paolo (AN) .....	37
Pinza Roberto, <i>Sottosegretario per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica</i> .....	25	Calderisi Giuseppe (FI) .....	52
<b>Proposta di legge: Lavoratori licenziati per motivi politici (approvata dal Senato) (A.C. 4201) e abbinata (A.C. 1681)</b> (Discussione) .	28	Carazzi Maria (comunista) .....	47
<i>(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 4201)</i> .....	28	Manziona Roberto (UDR) .....	47
Presidente .....	28	Martelli Valentino, <i>Sottosegretario per gli affari esteri</i> .....	37
<i>(Discussione sulle linee generali - A.C. 4201)</i> .	29	Nania Domenico (AN), <i>Relatore</i> .....	35
Presidente .....	29	Nardini Maria Celeste (misto-RC-PRO) ...	50
Cangemi Luca (misto-RC-PRO), <i>Relatore</i> .	29	Paissan Mauro (misto-verdi-U) .....	40
Pinza Roberto, <i>Sottosegretario per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica</i> .....	31	Palma Paolo (PD-U) .....	44
Taradash Marco (FI) .....	31	Soda Antonio (DS-U) .....	42
<i>(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 4201)</i> .....	32	<b>Proposta di modificazione al regolamento (articoli 102 e 154: competenze consultive della Commissione parlamentare per le questioni regionali) (Doc. II, n. 29)</b> (Discussione) .....	55
Presidente .....	32	<i>(Contingentamento tempi discussione generale - Doc. II, n. 29)</i> .....	55
Cangemi Luca (misto-RC-PRO), <i>Relatore</i> .	32	Presidente .....	55
Pinza Roberto, <i>Sottosegretario per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica</i> .....	32	<i>(Discussione sulle linee generali - Doc. II, n. 29)</i> .....	55
<b>Disegno di legge di ratifica: Diritto dei marchi (approvato dal Senato) (A.C. 4881)</b> (Discussione) .....	32	Presidente .....	55
<i>(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 4881)</i> .....	33	Armaroli Paolo (AN) .....	57
Presidente .....	33	Signorino Elsa (DS-U), <i>Relatore</i> .....	55
<i>(Discussione sulle linee generali - A.C. 4881)</i> .....	33	Tassone Mario (UDR), <i>Relatore</i> .....	56
Presidente .....	33	<i>(Repliche dei relatori - Doc. II, n. 29)</i> .....	58
		Presidente .....	58
		Signorino Elsa (DS-U), <i>Relatore</i> .....	58
		Tassone Mario (UDR), <i>Relatore</i> .....	58

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di modificazione al regolamento (articoli 12 e 62: prerogative parlamentari concernenti l'autonomia amministrativa e l'immunità della sede della Camera) (Doc. II, n. 31) (Discussione) .....</b>	58	Calderisi Giuseppe (FI) .....	60
<i>(Contingentamento tempi discussione generale — Doc. II, n. 31) .....</i>	58	Tassone Mario (UDR), <i>Relatore f.f.</i> .....	59, 62
Presidente .....	58	<b>Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (Modifica nella composizione) .....</b>	62
<i>(Discussione sulle linee generali — Doc. II, n. 31) .....</i>	58	<b>Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo .....</b>	62
Presidente .....	58	Presidente .....	62
Armaroli Paolo (AN) .....	59	Tassone Mario (UDR) .....	62
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani .</b>	63

---

**N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.**  
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.

## RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI

**La seduta comincia alle 15,30.**

*La Camera approva il processo verbale della seduta del 30 novembre 1998.*

### **Missioni.**

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono quattordici.

**Modifica nella costituzione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.**

*(Vedi resoconto stenografico pag. 1).*

**Modifica nella costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.**

*(Vedi resoconto stenografico pag. 1).*

### **Sull'ordine dei lavori.**

PRESIDENTE comunica l'ordine con il quale si succederanno, nella seduta odierna, le discussioni sulle linee generali dei provvedimenti all'ordine del giorno *(vedi resoconto stenografico pag. 1)*.

**Discussione del disegno di legge: Fondazioni bancarie (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3194-B).**

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito *(vedi resoconto stenografico pag. 2)*.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

MAURO AGOSTINI, *Relatore per l'articolo 2*, nel formulare rilievi critici sul testo licenziato dal Senato, per il quale rinvia alla relazione svolta in Commissione, preannunzia la presentazione di un ordine del giorno auspicando che il Governo acceda, in sede di emanazione dei previsti decreti legislativi, ad una interpretazione restrittiva delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, attesa l'esigenza di approvare definitivamente il provvedimento.

RENATO CAMBURSANO, *Relatore per gli articoli 4 e 7*, rilevati alcuni aspetti poco chiari delle modifiche introdotte dal Senato, sottolinea gli aspetti positivi della riforma nel suo complesso, della quale raccomanda l'approvazione.

ROBERTO PINZA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

MARCO TARADASH rileva, a titolo personale, che le fondazioni bancarie, integrandosi perfettamente con il sistema dei « poteri forti », sono funzionali ad una « fasulla » privatizzazione: esprime quindi preoccupazione per una disciplina che

prefigura una riassunzione di potere economico da parte della mano pubblica.

PRESIDENTE constata l'assenza del deputato Repetto, iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunciato.

PIETRO ARMANI, nel rilevare che taluni dei rischi paventati dal deputato Taradash possono essere scongiurati con la trasformazione delle fondazioni in soggetti di diritto privato e con la loro sottoposizione ad un'autorità di vigilanza, precisa che il gruppo di alleanza nazionale deciderà l'atteggiamento da assumere sul provvedimento alla luce dell'ordine del giorno preannunciato dal relatore per l'articolo 2, Agostini.

GIANFRANCO CONTE, pur condividendo alcune valutazioni critiche emerse nel corso della discussione, considera il provvedimento un « passo necessario » per una rinnovata configurazione del sistema bancario e nella prospettiva di conferire un adeguato impulso ai processi di sviluppo.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

MAURO AGOSTINI, *Relatore per l'articolo 2*, ribadisce che l'intento prioritario del provvedimento è di « tipizzare », non di « criminalizzare », il variegato contesto delle fondazioni, nella prospettiva dell'affermazione di un « capitalismo maturo ».

RENATO CAMBURSANO, *Relatore per gli articoli 4 e 7*, escluso che le fondazioni possano fungere da « nocciolo duro » in taluni processi economici, in particolare in quelli di privatizzazione, rileva che numerose critiche rivolte al provvedimento non tengono conto della necessità di distinguere tra organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

ROBERTO PINZA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*, nel rimettersi

alle considerazioni svolte in Commissione dal ministro Ciampi, sottolinea che l'intento del provvedimento è quello di « restituire » le fondazioni non alle forze politiche, bensì alla società nel suo complesso.

PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito del dibattito.

**Discussione della proposta di legge S. 215: Lavoratori licenziati per motivi politici (approvata dal Senato) (4201 ed abbinata).**

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 28*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

LUCA CANGEMI, *Relatore*, auspica una sollecita approvazione del provvedimento, al fine di dare una risposta a cittadini che hanno visto calpestati i loro diritti fondamentali ed attendono da troppo tempo un risarcimento, ancorché parziale.

ROBERTO PINZA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

MARCO TARADASH rileva che le esigenze di giustizia sottese al provvedimento non possono ritenersi sufficienti per eludere l'obbligo costituzionale di varare provvedimenti legislativi con adeguata copertura finanziaria.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

LUCA CANGEMI, *Relatore*, sottolinea che sia il Senato sia i competenti organi della Camera hanno giudicato congrua la copertura finanziaria: non si pone pertanto alcun ostacolo alla conclusione dell'iter del provvedimento.

ROBERTO PINZA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*, si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito del dibattito.

**Discussione del disegno di legge di ratifica S. 2969: Diritto dei marchi (approvato dal Senato) (4881).**

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 33*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

GUALBERTO NICCOLINI, *Relatore f.f.*, richiamandosi alla relazione svolta in Commissione, auspica una rapida approvazione del provvedimento, al quale sono state apportate alcune modifiche assolutamente necessarie.

VALENTINO MARTELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*, condivide le considerazioni svolte dal deputato Niccolini.

PRESIDENTE constata l'assenza del deputato Calzavara, iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunciato.

Dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e rinvia ad altra seduta il seguito del dibattito.

**Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Durata consigli regionali (5380-5382-5383-5407-5413-5444-5445).**

PRESIDENTE avverte che dai deputati Boato ed altri è stata presentata una questione pregiudiziale che, non essendo stata preannunciata nella Conferenza dei presidenti di gruppo, sarà discussa e posta in votazione al termine della discussione sulle linee generali.

Comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 34*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

DOMENICO NANIA, *Relatore*, nell'illustrare le finalità del provvedimento, osserva che il comma 1 dell'articolo unico non presenta profili di incostituzionalità; manifesta tuttavia perplessità sulla disposizione di cui al comma 1-*bis*. Si riserva comunque di acquisire ulteriori elementi di riflessione dall'andamento del dibattito.

VALENTINO MARTELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

PAOLO ARMAROLI, rilevato che il provvedimento in discussione aderisce pienamente allo spirito ed alla lettera della Costituzione, giudica « irricevibile » la questione pregiudiziale presentata dai deputati Boato ed altri.

MAURO PAISSAN, premesso che i deputati verdi giudicano maturi i tempi di una riforma costituzionale che consenta l'elezione diretta del presidente della regione, valuta positivamente le finalità sottese al provvedimento, pur osservando che i dubbi sulla costituzionalità del testo unificato meritano un approfondimento; si riserva pertanto di esprimere una valutazione più compiuta e l'orientamento di voto nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE constata l'assenza del deputato Frattini, iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunciato.

ANTONIO SODA, rilevato che il provvedimento estende all'intero arco della legislatura il principio di « continuità » nel rapporto tra corpo elettorale ed esecutivo regionale, conviene sulla possibile considerazione del comma 1-*bis* come « alternativo » al comma 1 dell'articolo unico, esprimendo comunque un giudizio positivo sul testo.

PAOLO PALMA, contestati i rilievi di incostituzionalità mossi alla normativa in esame, ne sottolinea gli effetti incentivanti la formazione di coalizioni più omogenee e quindi più stabili.

MARIA CARAZZI, espresse perplessità sul provvedimento, preannunzia che il gruppo comunista si riserva di formulare ulteriori valutazioni nel prosieguo del dibattito.

ROBERTO MANZIONE, rilevato che il provvedimento in esame rappresenta un tentativo, ipocrita ed arrogante, di violare un ambito d'intervento riservato alla Costituzione, preannunzia l'astensione del gruppo dell'UDR.

MARIA CELESTE NARDINI rileva che il provvedimento in discussione, dettato dall'« emergenza », contraddittorio ed inadeguato, non è condivisibile: ritiene invece che l'unico criterio perseguibile sia quello della sfiducia, correlato a quello di una maggioranza qualificata.

PRESIDENTE constata l'assenza del deputato Migliori, iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunciato.

GIUSEPPE CALDERISI, nel ricordare che fu il Polo per le libertà a porre in passato l'esigenza di una norma « antiribaltone », rileva che occorre operare sia con legge ordinaria sia con un'opportuna riforma costituzionale: le due strade non debbono ritenersi alternative se si vuole affrontare la vera causa dell'instabilità politica.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e rinvia ad altra seduta il seguito del dibattito.

**Discussione della proposta di modifica degli articoli 102 e 154 del regolamento (doc. II, n. 29).**

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 55*).

Ricorda che ciascun deputato potrà presentare una sola proposta di principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

ELSA SIGNORINO, *Relatore*, sottolinea che la proposta di modifica regolamentare in discussione si prefigge l'obiettivo di adottare le disposizioni già previste nell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato, che disciplina una funzione consultiva generale e obbligatoria, nel procedimento legislativo, attribuita alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

MARIO TASSONE, *Relatore*, rileva che la proposta di modifica in esame — di cui raccomanda l'approvazione — è volta ad armonizzare le disposizioni dei regolamenti dei due rami del Parlamento.

PAOLO ARMAROLI, nel manifestare il consenso del gruppo di alleanza nazionale sulla proposta di modifica del regolamento in discussione, osserva che quest'ultima consentirà una puntuale attuazione dello Stato regionale: preannunzia pertanto voto favorevole.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che i relatori rinunziano a replicare.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito del dibattito.

**Discussione della proposta di modifica degli articoli 12 e 62 del regolamento (doc. II, n. 31).**

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 58*).

Ricorda che ciascun deputato potrà presentare una sola proposta di principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

MARIO TASSONE, *Relatore f.f.*, nel rinviare alla relazione scritta dei deputati Deodato, Grimaldi e Lembo, sottolinea l'importanza delle modifiche regolamentari proposte, raccomandandone l'approvazione.

PAOLO ARMAROLI, nel preannunciare il voto favorevole del gruppo di alleanza nazionale sul documento II, n. 31, sottolinea, in particolare, l'opportunità di ribadire il principio dell'immunità della sede, come formulato nella proposta di modifica dell'articolo 62 del regolamento.

GIUSEPPE CALDERISI, premesso che condivide la proposta di modifica in discussione, ma dissente dalle modalità seguite per il dibattito, illustra il contenuto di una proposta emendativa da lui presentata al comma 4 dell'articolo 62, dichiarandosi disponibile ad un eventuale, più opportuno riferimento testuale.

PRESIDENTE condivide l'esigenza rappresentata dal deputato Calderisi, ma rileva la necessità di dar corso comunque al calendario dei lavori predisposto.

Dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

MARIO TASSONE, parlando sull'ordine dei lavori, sottolinea la rilevanza delle argomentazioni svolte dal deputato

Calderisi ed auspica che nel corso del dibattito si possa tener conto del complesso delle questioni poste.

PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito del dibattito.

**Modifica nella composizione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.**

*(Vedi resoconto stenografico pag. 62).*

**Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo.**

MARIO TASSONE sollecita la risposta ad un atto di sindacato ispettivo da lui presentato.

PRESIDENTE interesserà il Governo.

**Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 15 dicembre 1998, alle 10.

*(Vedi resoconto stenografico pag. 63).*

**La seduta termina alle 20,45.**

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI

**La seduta comincia alle 15,30.**

MARIA BURANI PROCACCINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 30 novembre 1998.

(È approvato).

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bindi, Calzolaio, Corleone, D'Amico, D'Alema, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Ranieri, Sinisi e Visco sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quattordici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

### **Modifica nella costituzione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.**

PRESIDENTE. Comunico che, in data 10 dicembre 1998, il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato ha proceduto all'elezione di un segretario in sostituzione del deputato Luigi Saraceni, che non fa più parte della Commissione medesima. È risultato eletto il deputato Mauro Zani.

### **Modifica nella costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.**

PRESIDENTE. Comunico che, in data 2 dicembre 1998, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha proceduto all'elezione di un segretario in sostituzione del deputato Mauro Fabris, entrato a far parte del Governo. È risultato eletto il deputato Lucio Marengo.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

### **Sull'ordine dei lavori.**

PRESIDENTE. Come comunicato nella giornata di venerdì ai gruppi e al Governo, per ragioni di carattere organizzativo le discussioni generali previste per la seduta odierna avranno la seguente successione: disegno di legge n. 3194-B (fondazioni bancarie), proposta di legge n. 4201 e abbinata (licenziati politici), disegno di legge n. 4881 (diritto ratifica dei marchi), proposta di legge n. 5380 e abbinati (durata consigli regionali) e, non prima delle ore 18, proposte di modifica al regolamento docc. II nn. 29 (artt. 102 e 154) e 31 (artt. 12 e 62).

**Discussione del disegno di legge: S. 3158 – Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3194-B) (ore 15,35).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria.

Avverto che la VI Commissione si intende autorizzata a riferire oralmente.

**(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 3194-B)**

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 25 novembre della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 30 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 30 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione del gruppo misto è di 40 minuti così ripartiti tra le componenti politiche costituite al suo interno:

verdi: 11 minuti; rifondazione comunista: 9 minuti; CCD: 9 minuti; socialisti democratici italiani: 6 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 6 ore, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

forza Italia: 1 ora e 16 minuti;

alleanza nazionale: 1 ora e 8 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 53 minuti;

UDR: 31 minuti;

rinnovamento italiano: 30 minuti;

comunista: 30 minuti.

**(Discussione sulle linee generali - A.C. 3194-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Informo che il Presidente del gruppo parlamentare di forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore per l'articolo 2, onorevole Agostini.

MAURO AGOSTINI, *Relatore per l'articolo 2*. Signor Presidente, sarò molto rapido perché nel tempo assegnato è prevista anche la lettura della seconda relazione riferita alla parte fiscale del provvedimento, che svolgerà il collega Cambursano. Quindi, mi limiterò ad alcune rapide sottolineature, premettendo - se lei me lo consente - che faccio riferimento al testo della mia relazione in Commissione per una valutazione più sistematica. Mi limito qui a fare brevissime considerazioni.

La prima è questa. Non c'è dubbio che il testo licenziato alcuni mesi fa dalla Camera fosse centrato su un equilibrio - che ho più volte definito molto delicato, ma che funzionava bene - tra esigenza di dismissioni da parte delle fondazioni delle banche di proprietà, di quella che si definisce la « società conferitaria », cioè la banca, e l'autonomia delle fondazioni stesse nella scelta sui tempi, entro i quat-

tro anni, e anche su chi, quando e come effettuare tutte le operazioni riferite alle dismissioni ed alle conseguenti, eventuali operazioni di concentrazione.

La fondazione sarebbe quindi diventata di per sé un soggetto che persegue scopi di utilità squisitamente sociale. Il Senato ha introdotto poche ma significative modifiche, ed in questo caso uso l'aggettivo « significative » in senso negativo. Tali modifiche hanno determinato anche una certa risonanza nell'opinione pubblica perché, soprattutto da quello che viene definito il terzo settore, cioè le associazioni *non profit* del volontariato, sono venute importanti prese di posizione e critiche verso le modifiche effettuate dal Senato. Le ragioni di ciò credo siano sostanzialmente due. In primo luogo, il testo che ci è stato rimandato dal Senato determina effettivamente un appannamento della definizione sistematica degli scopi di utilità sociale delle fondazioni; in secondo luogo, altrettanto indubbiamente le risorse a disposizione del *non profit* sono decisamente inferiori rispetto a quelle previste dal testo licenziato dalla Camera.

Partendo dalla valutazione per cui queste modifiche non solo non hanno reso più puntuali alcune formulazioni del testo della Camera, ma a mio giudizio hanno anche generato confusione e una certa opacità, ci siamo posti come maggioranza — lo stesso Governo poi si esprimerà — il problema di come procedere.

Non c'è dubbio che la strada maestra sarebbe stata quella di prendere atto del fatto che queste modifiche gettano un velo sull'impianto riformatore del disegno di legge Ciampi e quindi di modificarle ulteriormente. Ma non c'è dubbio, allo stesso modo, che in queste condizioni — considerando che ormai sono due anni che questo disegno di legge è stato proposto alle Camere dal Governo e che il lavoro della Camera è stato lunghissimo, sia in Commissione sia in Assemblea, tra l'inverno e la primavera scorsi — riteniamo opportuno, visto che siamo in presenza di un disegno di legge cui seguiranno decreti legislativi, percorrere una

strada che faccia chiarezza in senso restrittivo rispetto alle modifiche apportate dal Senato.

Ciò attraverso un duplice strumento: un ordine del giorno approvato da quest'Assemblea ed un impegno del Governo sul fatto che i decreti legislativi che esso dovrà emanare entro 120 giorni saranno improntati ad un'interpretazione restrittiva delle modifiche introdotte dal Senato. D'altronde, l'impegno espresso in Commissione dal Governo, di cui parlerò più avanti, è stato indubbiamente di grande portata.

Che la discussione di questi mesi sulle modifiche intervenute al Senato fosse « a cuore aperto » è testimoniato anche dalla segnalazione pervenuta a questa Camera da parte dell'antitrust, la quale ha suscitato una qualche discussione giornalistica.

MARCO TARADASH. Non solo!

MAURO AGOSTINI, *Relatore per l'articolo 2*. Tale segnalazione, come risulta dagli atti che ci sono stati puntualmente consegnati, si riferisce sostanzialmente a due dei tre punti che con più forza alcuni fra noi avevano sollevato in questo confronto. Mi riferisco alla nozione del controllo, che come è noto al Senato è stata definita con riferimento all'articolo 2359 del codice civile, primo e secondo comma, nonché (seconda modifica intervenuta al Senato e segnalata dall'antitrust) all'introduzione della promozione dello sviluppo economico come uno dei fini statutari delle fondazioni.

Senz'altro non entro in valutazioni sul ruolo delle autorità, né do alcun giudizio — perché non spetta al relatore di questo provvedimento dare giudizi — su segnalazioni dell'antitrust.

Mi limito soltanto a registrare che si tratta di una segnalazione che va ad attaccare due dei tre punti che più volte abbiamo sollevato nella nostra discussione e che ho avuto modo di sviluppare non soltanto nella relazione in Commissione, ma anche in occasione di dibattiti pubblici e di confronti giornalistici.

La nostra volontà è di fare chiarezza rispetto alle modifiche intervenute al Se-

nato con i due strumenti, che definirei « combinati », dell'ordine del giorno dell'Assemblea e degli impegni del Governo, per quanto riguarda le caratteristiche dei decreti legislativi.

L'intervento del ministro Ciampi, mercoledì scorso in Commissione finanze ha portato, a mio giudizio, un contributo importante perché ha rappresentato un impegno forte e solenne — come d'altronde avevamo richiesto — nella direzione che ho testé detto.

I punti su cui dovranno in modo particolare soffermarsi — e con questo concludo — i decreti legislativi e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono, a mio giudizio, sostanzialmente tre.

Il primo riguarda la nozione di controllo: nel testo che venne licenziato dalla Camera si faceva riferimento ad una nozione assai ampia di controllo, diretto ed indiretto; il Senato ha, invece, ritenuto opportuno nell'articolo 4, riferito alla qualifica di ente non commerciale delle fondazioni e, quindi, alla perdita della qualifica di ente non commerciale (nel caso in cui avessero continuato a mantenere il controllo delle banche), fare riferimento alla nozione di controllo definita dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

Credo sia necessario che a questa nozione, in sede di decreti legislativi e di ordini del giorno, venga strettamente collegata la definizione di controllo derivante da un'altra nozione di controllo presente nell'ordinamento italiano: quella prevista dall'articolo 23 del testo unico bancario che richiama esplicitamente l'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile e definisce tutta una serie di condizioni in cui si esercita, appunto, il controllo. Credo che si tratti della definizione più giusta, anche se riferita a fini di vigilanza, perché è contenuta nel testo unico bancario. Essa tuttavia mi pare la più delicata da applicare in sede fiscale, laddove si dice « ...fatta salva la prova contraria ».

Questo ci consente di risolvere il problema in maniera chiara — e lo stesso ministro Ciampi in Commissione finanze

ha sottolineato che la nozione di controllo, quale si evince dall'articolo 2359, si estende anche alle ipotesi di patto di sindacato cui partecipino le fondazioni stesse (leggo testualmente dal resoconto) — non solo sul versante della nozione di controllo riferita alla banca, quindi alla società conferitaria, ma anche sul versante dell'eventuale partecipazione delle fondazioni nei patti di sindacato o, comunque, nei nuclei stabili o, in maniera meno precisa dal punto di vista tecnico, in posizioni di comando, nelle società privatizzate, quindi in società commerciali ordinarie che non fanno attività di credito.

La seconda considerazione riguarda la promozione dello sviluppo. Credo davvero che i colleghi del Senato su questo punto abbiano fatto un pasticcio e che sarebbe stato molto meglio, com'è accaduto per gli altri punti del provvedimento che sono stati ritoccati, non avventurarsi su tale terreno. Con grande chiarezza il ministro Ciampi ha dichiarato in Commissione che i decreti legislativi impediranno ogni forma di finanziamento diretto da parte delle fondazioni alle società produttive. È un impegno importante ma deve essere altrettanto chiaro che le fondazioni non possono dare luogo ad una sorta di sostegno surrettizio alla promozione dello sviluppo economico. Quando parlo di « sostegno surrettizio », mi riferisco alla terza modifica introdotta dal Senato (di cui parlerò successivamente) a proposito di copertura delle spese di funzionamento delle fondazioni. Quando sostengo che non si deve perseguire neppure surrettiziamente il sostegno allo sviluppo economico, faccio riferimento all'eventuale uso di strutture delle fondazioni, quali, per esempio, uffici studi particolarmente ben organizzati che vengano considerati strumenti al servizio della promozione dello sviluppo economico, in specie quello locale.

Inoltre, sempre facendo riferimento all'articolo 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, concernente gli scopi delle fondazioni, deve risultare chiaro l'obbligo di destinare almeno il 50 per cento del reddito (intendendo per reddito quello lordo e non

quello risultante dalla detrazione delle spese di funzionamento, degli accantonamenti e quant'altro) a scopi di utilità sociale; solo successivamente si darà luogo alle erogazioni per altri scopi statutari, tra i quali la promozione dello sviluppo economico.

Concludo con una rapida considerazione sulla terza modifica, a cui peraltro ho già fatto riferimento, e cioè la nuova definizione di reddito netto, intendendo quello ottenuto con le detrazioni che ho già richiamato. Anche in questo caso devo osservare che si tratta di una modifica che sarebbe stato più opportuno non approvare perché comporta due conseguenze — una di carattere quantitativo e l'altra di carattere qualitativo — molto gravi. Ho già parlato di quella di carattere quantitativo all'inizio del mio intervento: è evidente che con questa formulazione, e aggiungendo lo sviluppo economico tra gli scopi statutari, vengono a ridursi le risorse da mettere a disposizione degli scopi di utilità sociale, cioè l'elemento fondamentale di riferimento per le fondazioni. La seconda conseguenza, di carattere qualitativo, è comunque egualmente grave perché quella formulazione fa sì che le spese di funzionamento delle fondazioni siano comunque coperte dalla legge. Faccio un esempio, forse rozzo ma molto chiaro: è indifferente, ai fini del testo del Senato, se gli organi della fondazione abbiano emolumenti annui di cento lire o di cento milioni, perché comunque è la legge che copre le spese di funzionamento per definizione delle fondazioni.

Si tratta di una previsione inaccettabile perché determinerebbe una situazione di totale irresponsabilità degli amministratori nei confronti delle proprie scelte gestionali, in modo particolare per quanto riguarda le spese degli organi e della struttura. Non condivido tale modifica perché non bisogna mai dimenticare non solo il principio di responsabilità, che vale in generale, ma anche il fatto che qui parliamo di patrimoni che si sono accumulati nel corso dei secoli e che non sono di proprietà di nessuno, se non delle comunità che hanno dato vita a quegli

stessi patrimoni. Quindi, coloro che sono chiamati a gestire quei patrimoni amministrano risorse che non sono di proprietà di soci o di azionisti, ma, se così posso dire, di tutti e di nessuno, ossia rappresentano un patrimonio, accumulato nel corso dei secoli, che fa riferimento alla collettività.

Fatte queste considerazioni, auspico che attraverso il lavoro dell'Assemblea ed a seguito degli impegni del Governo in sede di decreti legislativi, assunti, come dicevo, per bocca del ministro Ciampi in Commissione finanze, si possa restituire al testo la sua valenza riformatrice, affinché esso possa tornare a rappresentare un punto di riferimento per le dismissioni del settore bancario, per le attività *non profit* e per quelle sociali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per gli articoli 4 e 7, onorevole Cambursano.

RENATO CAMBURSANO, *Relatore per gli articoli 4 e 7*. Come ha già ricordato il collega Agostini, ormai da alcune settimane i quotidiani nazionali prestano molta attenzione al disegno di legge in esame, soprattutto da quando è iniziata una discussione serrata prima in Commissione finanze e poi in aula al Senato. Da parte di qualcuno, però, c'è stata forse anche una eccessiva agitazione intorno a questo provvedimento. Naturalmente non mi riferisco all'*authority* dell'antitrust, che ha fatto soltanto il proprio dovere, ma a qualcuno che invece, tramite i *media* ha gridato allo scandalo, a clamorosi passi indietro da parte del Senato, addirittura ad un ritorno dei partiti nell'economia e nella finanza.

Ebbene, non mi pare che, al di là delle note critiche che noi stessi abbiamo avanzato al testo, si sia tornati a quel punto. Quei qualcuno dovrebbero esaminare se quanto accaduto in questi anni, quei grandi cambiamenti verificatisi all'interno della foresta pietrificata per iniziativa diretta delle fondazioni bancarie, non siano invece un segnale esattamente contrario.

In buona parte è già stata attuata, almeno dalle grandi fondazioni, quella alienazione della partecipazione bancaria che rappresentava uno degli obiettivi della legge n. 218 del 1990. A mio avviso, anzi, bisogna notare che le principali fondazioni di origine bancaria, in particolare quelle delle regioni del nord (compagnia San Paolo, fondazione Cariplo, fondazione Cassa di risparmio di Torino e di Verona, Cassa Marche) hanno già dato corso ai tre grandi poli bancari italiani (Banca Intesa, San Paolo-IMI, Unicredito italiano) che soltanto qualche mese fa eravamo lontani dall'immaginare che si sarebbero attuati.

Si può dire dunque che le fondazioni abbiano cercato di fare qualcosa in più della semplice alienazione della partecipazione bancaria, cioè abbiano tentato di realizzare una maggiore valorizzazione della loro partecipazione, in modo anche da assicurare uno sviluppo della banca di cui fino a qualche tempo prima detenevano la maggioranza delle azioni. Il metro di misura lo si può ricavare dal plauso che il mercato ha riservato alle operazioni cui ho appena accennato. Questo sta a significare che quelle operazioni sono andate nella direzione esattamente voluta dal legislatore, il quale sta addirittura un po' rincorrendo gli eventi.

È vero che le fondazioni detengono ancora quote significative di partecipazione nelle banche, ma quelle che ho citato, in particolare, ed altre ancora, di grande rilevanza nazionale, sono ormai a partecipazione minoritaria rispetto agli azionisti privati ed al mercato. A ciò si può anche aggiungere che queste fondazioni si sono autolimitate il diritto di voto nella misura del 5 per cento, senza che qualcuno le obbligasse a farlo. Quindi, le tanto vituperate fondazioni bancarie, che qualcuno ha addirittura definito ricettacolo di « trombati » della politica nazionale e locale, si sono invece dimostrate più virtuose che non altri banchieri cosiddetti privati di buona memoria.

Le modifiche apportate dal Senato sono, come ricordava il collega Agostini, riferite all'introduzione, tra gli scopi delle fondazioni, anche della promozione dello

sviluppo economico. Deve essere subito detto che il testo, così come approvato dal Senato e sul quale noi oggi siamo chiamati a pronunciarci, non prevede interventi diretti nello sviluppo economico, ma iniziative rivolte alla promozione dello sviluppo. Sarebbe bene, a mio avviso, che alle fondazioni venisse riconosciuto il diritto-dovere di operare anche nell'economia nel promuovere innovazioni, la logistica e nuove tecnologie. Tutto ciò però non deve avere niente a che vedere con l'ipotesi di dare vita, come qualcuno teme, a finanziarie regionali.

L'aver introdotto al Senato — lo ricordava poc'anzi il collega Agostini — la norma che prevede la devoluzione, a fini statutarî, di una parte di reddito al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali, degli accantonamenti e delle riserve obbligatorie, a mio avviso, non va nella direzione giusta, anzi lo ritengo un passo indietro rispetto al testo licenziato in prima lettura alla Camera. Il timore è che nelle spese generali entri di tutto e, quindi, che la disponibilità di reddito da assegnare agli scopi e alle finalità statutarie venga ridotto: mi auguro che tra le spese generali non ci sia, come prima iniziativa degli organi di amministrazione delle fondazioni, quella per esempio di aumentare gli emolumenti senza limiti, perché ciò rappresenterebbe non solo un passo indietro ma anche un brutto segnale che verrebbe dato al paese.

Voglio ricordare che anche nel recente passato, in particolare nel 1997 — secondo i dati raccolti dal Ministero del tesoro — ci sono state fondazioni bancarie che hanno dimostrato di comportarsi in modo corretto nell'uso e nella redistribuzione del reddito derivante loro da partecipazioni bancarie o da altro tipo di partecipazioni. Dall'indagine del Ministero del tesoro risulta addirittura che alcune fondazioni bancarie abbiano destinato agli scopi statutarî oltre l'80 per cento del loro reddito, quindi ben al di sopra del limite fissato dalla legge in esame; è anche vero, però, che altre fondazioni hanno destinato quote ben inferiori.

Possiamo dire, pertanto, che le fondazioni, fatte rare eccezioni, si sono dedicate in questi ultimi anni agli scopi che già la legge Amato e le varie direttive che si sono succedute nel tempo assegnavano loro.

Dire che la gestione dei patrimoni derivanti dalle dismissioni delle partecipazioni debba essere, come qualcuno ha affermato, necessariamente sottratta alle fondazioni per essere affidata alla gestione diretta di investitori professionali, a mio parere, vuol dire ritenere le fondazioni bancarie soggetti di serie «B», quasi aventi una capacità limitata rispetto alla gestione del patrimonio loro derivante dalla dismissione delle partecipazioni bancarie.

La vera partita sulle fondazioni, quindi, si giocherà tutta — fatte le dovute chiarificazioni — sul rapporto con il territorio e con le comunità locali. Sarà una partita da giocarsi in particolare sugli statuti, sulla qualità e sulla selezione degli amministratori, in una parola, su quello che verrà attuato non solo dal legislatore delegato ma anche dagli organi amministrativi delle fondazioni, il *corporate governance* delle fondazioni stesse. La sfida starà nel trovare il modo migliore per partecipare alla gestione dei patrimoni ed alle scelte di intervento coinvolgendo le comunità civili nelle loro diverse espressioni e non solo nelle loro rappresentanze politiche ed amministrative locali. Su questo, in particolare, la normativa offre spunti interessanti: prevede, per esempio, la distinzione tra organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo e stabilisce anche per gli amministratori i requisiti di onorabilità e di professionalità, la cui individuazione viene demandata al Governo; sono tutti criteri cui ci si dovrà attenere nell'emanazione dei decreti legislativi.

L'introduzione da parte del Senato dell'incompatibilità tra la carica di amministratore dell'ente conferente — fondazione bancaria — e della società conferitaria — banca o *holding* — è un passo importante nella direzione, da me già auspicata nel maggio del 1997, di preve-

dere incompatibilità molto serrate, molto precise: da qui, la necessità che il Governo individui criteri identificabili e non confutabili.

È stata stabilita, infine, l'inclusione degli enti conferenti, purché abbiano provveduto alle modifiche statutarie, tra i soggetti specificamente indicati dall'articolo 20 del regio decreto n. 375 del 1936, cioè tra quelli in grado di partecipare al capitale della Banca d'Italia. Questa modifica è finalizzata a dare una soluzione al problema creatosi in questi ultimi anni ed in questi ultimi mesi a causa della privatizzazione delle banche, con l'ingresso anche di soggetti stranieri nei noccioli duri di controllo delle banche: da qui il rischio di consegnare la Banca d'Italia al controllo anche di soggetti esteri.

Tutta la seconda parte del disegno di legge di delega è dedicata alla riorganizzazione del sistema bancario, ma a questa parte il Senato non ha apportato modifiche sostanziali; anzi, direi che non ha affatto toccato il testo uscito dalla Camera in prima lettura, se non modificando la lettera *b*) dell'articolo 4 (cui ha già fatto riferimento il collega Agostini) con la definizione di un diverso concetto di controllo. In prima lettura, infatti, avevamo indicato un concetto di controllo diretto e indiretto, mentre il Senato ha fatto maggiore riferimento alla definizione di controllo contenuta nell'articolo 2359 del codice civile che — tanto per richiamarla per sommi capi — in qualche modo riprende la doppia definizione di controllo diretto ed indiretto, quando al comma 1 richiama il controllo fondato su una disponibilità della maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea ordinaria. Si tratta, in pratica, della situazione in cui nelle assemblee ordinarie si disponga di più della metà delle azioni con diritto di voto.

La seconda fattispecie di controllo, invece, corrisponde ad un controllo di fatto e si verifica allorché si disponga di voti sufficienti ad esercitare un'influenza determinante nell'assemblea ordinaria: in sostanza, pur in presenza di una partecipazione minoritaria, questa risulta de-

terminante ai fini delle deliberazioni assembleari, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali. Il secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile richiama invece il controllo indiretto, che si ha nel caso in cui si debbano computare anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie ed a persone interposte.

A mio avviso, a seguito dell'introduzione della modifica da parte del Senato si potrebbe ingenerare qualche incertezza in sede di attuazione della delega, con riferimento al periodo di applicazione delle varie disposizioni di carattere tributario. Si potrebbe avere, inoltre, qualche discrepanza rispetto alla volontà espressa da questa Camera nel momento in cui aveva licenziato il testo in prima lettura: mi riferisco alla volontà di fare riferimento ad un concetto di controllo più ristretto, richiamandosi al testo unico delle leggi bancarie. Da qui l'ordine del giorno già preannunciato dal collega Agostini e rivolto al Governo affinché dia un'interpretazione più restrittiva delle modifiche apportate dal Senato. Ritengo, tuttavia, che il riferimento all'articolo 2359 del codice civile — è questa infatti la materia specifica oggetto della mia relazione — non faccia venir meno l'impossibilità per le fondazioni bancarie di detenere partecipazioni di controllo nelle banche. Esse, infatti, potranno far parte di nuclei stabili ma solo se questi ultimi non avranno il controllo e non eserciteranno una influenza dominante sulle società partecipate e controllate.

L'articolo 7, introdotto *ex novo* dal Senato, conferisce un'altra delega al Governo, da esercitarsi in un arco temporale più ampio rispetto a quello previsto dall'articolo 2, cioè centocinquanta giorni, per disciplinare il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia da parte delle fondazioni, in condizioni di neutralità fiscale; ho già spiegato prima le ragioni dell'introduzione al Senato di tale articolo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio parere sono state forse un po' esagerate le dichiarazioni e le iniziative as-

sunte a mezzo stampa, anche su organi di informazione che si definiscono indipendenti ma che, è inutile nascondere, fanno riferimento a poteri forti, ad enti ed istituzioni che vorrebbero mantenere il monopolio del mercato finanziario nel nostro paese e che malvedono, e quindi intervengono con gli strumenti che hanno a disposizione, il pluralismo dello stesso mercato.

Chi propone oggi una privatizzazione dura e pura non può non tenere conto del fatto che lo sbocco consisterebbe nel fare un regalo ai soliti noti. Nel nostro paese i privati sono sempre sollecitati nel chiedere le privatizzazioni ma piuttosto restii a partecipare ai rischi di investimento nelle privatizzazioni stesse. Laddove il capitalismo funziona, invece, la regola esistente è quella in base alla quale per comandare bisogna pagare, bisogna investire; in Italia abbiamo assistito ad operazioni nelle quali pochi, sborsando risorse esigue, rivestono posizioni di comando. Dobbiamo stare attenti a coloro i quali vogliono tutto e subito ed una privatizzazione dura e pura.

In conclusione, signor Presidente, ritengo che il testo sul quale l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi sia la strada giusta da seguire per dare soluzione, una volta per tutte, al sistema creditizio italiano e per individuare coloro che diventino davvero, come ci proponiamo da tempo, i soggetti nuovi che intervengono nel terzo settore ma che nel contempo non rinunciano alla gestione indiretta di un patrimonio cospicuo, che è il patrimonio di tutti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO PINZA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, abbiamo appena ascoltato due relazioni che hanno detto esattamente l'opposto l'una rispetto all'altra. Infatti, la relazione dell'onorevole Agostini ha rivolto critiche molto serrate al provvedimento in discussione, rimettendosi poi al Governo per quanto attiene alla modifica nei fatti del testo licenziato dal Senato; la relazione dell'onorevole Cambursano, invece, ha tessuto l'elogio del testo stesso. Innanzitutto, credo che la maggioranza di Governo dovrebbe effettuare un chiarimento al suo interno in merito a questo provvedimento: mi chiedo se sia mai possibile avere due relatori di maggioranza che ci vengono a dire due cose diametralmente opposte...

PRESIDENTE. È il pluralismo!

MARCO TARADASH. Presidente, io chiamo ciò invece partitocrazia e consociativismo! È consociativismo all'interno della stessa maggioranza, cui si contrappone, stranamente, un atteggiamento dell'opposizione (incomprensibile per me, ma ho probabilmente una visione molto sbagliata delle cose) che sostiene questo provvedimento, soprattutto nelle parti più illiberali ed ostili alla concorrenza ed al mercato.

Il mio intervento, quindi — lo dico subito —, non è a nome di forza Italia, che ha una posizione completamente opposta rispetto alla mia...

RENATO CAMBURSANO, *Relatore per gli articoli 4 e 7*. È pluralismo anche questo!

PIETRO ARMANI. Sì, anche qui è pluralismo!

MARCO TARADASH. A nome del gruppo di forza Italia, interverrà successivamente, credo, il collega Conte, cui si aggiungerà poi l'onorevole Armani, a nome del gruppo di alleanza nazionale, che ha la medesima posizione. Siamo dunque nella singolare situazione per la quale la sinistra più statalista e la destra

cosiddetta più sociale si trovano d'accordo contro i principi della concorrenza e del mercato, per affermare il potere della mano pubblica, vale a dire della mano politica, sull'economia privata. Questo è il quadro del provvedimento, nel testo che è stato votato dal Senato.

Devo fare due premesse di carattere metodologico prima di intervenire nel merito. Primo, il nostro è un sistema bicamerale, nel quale il Senato ha tutti i poteri che ha la Camera: allora, non si può pensare, come ritiene l'onorevole Agostini, che sia possibile smentire con un ordine del giorno la chiarissima volontà del Senato, che ha corrisposto ad una chiarissima intenzione politica del Governo nella persona del ministro Ciampi. Infatti, si è introdotta una modifica volta a consentire una maggiore possibilità di movimento alle fondazioni nell'economia pubblica e privata di questo paese. In realtà, pensare, dicevo, che possa bastare un timido ordine del giorno, contenente una supplica al potente, vale a dire al ministro Ciampi, affinché faccia attenzione a questa nostra Camera così intelligente, così capace da aver capito tutto, mentre il Senato, che è un po' becero, non ha capito nulla, e credere di ribaltare con il nostro ordine del giorno la volontà del Senato senza modificare il testo che è uscito da quella sede, a me sembra grottesco! Tutto ciò si può semplicemente riquilibrare all'interno della nuova gestione partitocratica e consociativa, tutta nell'ambito della stessa maggioranza di Governo, a cui l'opposizione non può far altro che tentare di reggere la coda o lo strascico, magari sperando che su quello strascico cada qualche briciola del potere delle fondazioni bancarie.

Il Senato, dunque, è una Camera legislativa di questa Repubblica ed ha votato un testo con emendamenti che hanno snaturato, in larga misura, il testo approvato dalla Camera: quest'ultima, allora, non può pretendere che basti un ordine del giorno per ribaltare le decisioni del Senato! Quello è il provvedimento che noi voteremo: il testo del Senato. Relatore Agostini, lei può salvarsi la coscienza con

un ordine del giorno ma certamente, sotto il profilo istituzionale, l'ordine del giorno vale meno che niente rispetto al testo di una legge!

Seconda questione: il Presidente della Camera, Violante, è intervenuto in questi giorni, guarda caso, osservando che le autorità di garanzia, in questo paese, hanno troppo potere, sono troppo indipendenti, non hanno alcun controllo. Oh bella, ma noi sapevamo che le autorità di garanzia vengono definite indipendenti e che la loro natura, il loro dovere è di essere tali! Invece, ci viene spiegato dal Presidente della Camera (che non smette mai di svolgere una funzione politica, svestendosi del suo ruolo di Presidente di una Camera e, in quanto tale, di garante dei diritti e delle volontà di tutti) che le autorità esorbitano dal loro ambito perché sono indipendenti. Allora, annulliamole; ma cosa ci stanno a fare tutte queste autorità? Anch'io, spesso, mi sono mostrato ostile rispetto al proliferare delle autorità: se, però, le autorità ci sono, hanno il dovere di essere indipendenti. Il problema è che l'indipendenza piace soltanto quando corrisponde alla volontà della maggioranza e del sistema dei partiti; quando vi sono autorità, come quella sull'energia o sulla concorrenza, che si permettono di essere effettivamente indipendenti, il Parlamento si sente messo in discussione. Ma cosa ha fatto l'autorità per la concorrenza? Ha semplicemente letto la legge, che le affida anche il compito di inviare segnalazioni al Governo e alle Camere. Venerdì scorso ci è arrivata questa segnalazione — a me è arrivata oggi, perché prima non ho avuto modo di vederla, dato che non era possibile averla — la quale fa notare alcuni elementi, che erano stati dibattuti prima nella relazione dell'onorevole Agostini e poi grazie agli emendamenti che, solo soletto, ho presentato in Commissione analogamente a quanto, solo soletto, il senatore Debenedetti ha fatto nell'altro ramo del Parlamento.

PIETRO ARMANI. Bella compagnia!

MARCO TARADASH. Sì, è una bella compagnia, Armani.

PIETRO ARMANI. Bel campione il senatore Debenedetti.

MARCO TARADASH. Preferisco il Debenedetti del Senato e che sostiene tesi di mercato ad un altro De Benedetti, che scarica, invece, sulla collettività...

PIETRO ARMANI. Ma sono collegati!

MARCO TARADASH. Entrerò nel merito, Armani, perché questo vostro argomento, secondo il quale i poteri forti si possono contrastare grazie ai capitali delle privatizzazioni, non è smentito da me, ma dalla pratica delle fondazioni che voi difendete. Dimmi, Armani, se è vero o no che la Cariplo e la Compagnia di San Paolo sono entrate nella Telecom e hanno consentito alla FIAT di acquisirne il controllo con una proprietà pari al prefisso telefonico di Roma, lo 0,6!

PIETRO ARMANI. Veramente è il Tesoro che lo ha consentito!

MARCO TARADASH. Grazie ad un sindacato, ad un patto di controllo, realizzato anche con i soldi delle fondazioni, cosiddette private, che voi difendete.

Dimmi, Armani, se è vero o no che sempre questa famosa Cariplo ci ha regalato qualche giorno fa un intervento nell'economia privata del nostro paese, ancora a vantaggio di quelli che tu definisci — come faccio anch'io, ma forse con un po' più di coerenza in questo periodo — poteri forti, acquistando 300 miliardi di azioni della Pirelli. In un'intervista, poi, il presidente della Pirelli, Tronchetti Provera, ha spiegato che è normale che le fondazioni facciano anche questo: c'è il piccolo problema che la loro gestione è in mano ai partiti, che esse non rispondono agli azionisti, ma si tratta di piccolissimi, trascurabili problemi, di incidenti di percorso. Allora, non venite a raccontare cose che non stanno né in cielo né in terra: le

fondazioni bancarie non sono affatto un'alternativa ai poteri forti, ma si vanno ad integrare con essi.

Il ministro Ciampi ci ha spiegato perché al Senato sono state apportate quelle modifiche al testo, laddove esso permette oggi alle fondazioni di non svolgere più una funzione a favore del *non profit*, dell'arte, della ricerca, della cultura, di promozione dello sviluppo. Ci ha spiegato perché sono state modificate le norme sul controllo delle partecipazioni bancarie. Il ministro Ciampi ha detto che la legge andava votata alla Camera, collega Agostini, senza ulteriori modifiche, perché la realtà dell'Italia, della situazione dei mercati finanziari italiani, del mercato creditizio italiano fa sì che il processo verso le privatizzazioni possa trovare, in questo momento, nelle fondazioni un utile strumento. Ciò significa che, se vogliamo ancora privatizzare, chi comprerà le azioni delle Poste e delle Ferrovie, se non le fondazioni bancarie? Chi le comprerà tra i privati? Quale gestore di fondi suggerirà ai propri clienti di comperare queste azioni? C'è bisogno, quindi, per una privatizzazione fasulla delle nostre aziende pubbliche, delle fondazioni bancarie, perché i privati non partecipano alle privatizzazioni fasulle.

Per questi motivi sono state apportate tali modifiche al Senato, perché le fondazioni bancarie non rispondono a nessuno, non hanno azionisti, hanno vantaggi fiscali che mettono le altre aziende in situazione di svantaggio, di concorrenza non leale.

Sono queste le semplici ragioni: il potere, collega Armani, oggi ha bisogno delle fondazioni bancarie per garantire la propria continuità, per disporre le proprie pedine sulla scacchiera e per sistemare non più i rinoceronti della politica (sono d'accordo: i rinoceronti della politica non andranno nelle fondazioni bancarie), ma i leader della politica. Che cosa vale il sindaco di una piccola o media città — con tutti i problemi che gli gravano sulle spalle — di fronte al presidente di una fondazione, che potrà gestire 20 o 30

miliardi all'anno in quella città per scopi di utilità sociale o per la promozione dello sviluppo?

A proposito di *non profit*, ho letto sui giornali dell'incontro di Foligno e della protesta di un'associazione del settore (si chiama «Angeli»; la conosciamo bene perché è in parte gestita dal collega Guidi), che a quella manifestazione non è stata invitata. Perché? Ma perché non era di derivazione né cattolica né comunista. In pratica le società *non profit* che non si richiamano alle grandi tradizioni di questo paese (quella cattolica e quella comunista, che oggi hanno altro nome, ma non diversi uomini e differenti strutture di potere) non sono ammesse nella serie A del settore.

C'è anche da dire che il *non profit* di questo paese non ha nulla a che vedere con il volontariato degli altri paesi dell'Europa o degli Stati Uniti, che è effettivamente espressione di volontà individuali associate: molto spesso in Italia il *non profit* è collateralismo, eredità del collateralismo politico. Quindi la gestione di fondi per decine di miliardi a vantaggio di questo settore era già in sé un elemento di preoccupazione nel testo licenziato dalla Camera.

Oggi, però, si aggiunge a questo aspetto la possibilità per le fondazioni bancarie di intervenire direttamente nell'economia di una regione, di una provincia o di un'area territoriale delimitata: ci rendiamo conto del rischio che la società civile dovrà affrontare? Sarà sempre più difficile sottrarre agli attuali gestori delle fondazioni bancarie il controllo sulle stesse.

Ma voi sapete chi sono i controllori delle gestioni bancarie? Io non ho letto un quadro preciso del potere delle fondazioni, perché è difficile farlo. Ma certamente le fondazioni che noi conosciamo sono gestite da uomini dei DS o della vecchia democrazia cristiana (che oggi in larghissima parte fanno riferimento al partito popolare); si spiega facilmente, dunque, l'elogio del partito popolare nei confronti del testo che è stato approvato

dal Senato. Ecco dov'è il potere delle fondazioni, soprattutto al nord, dove c'è la grana, dove ci sono i soldi...

RENATO CAMBURSANO, *Relatore per gli articoli 4 e 7*. C'è forza Italia, c'è la lega nord!

MARCO TARADASH. La lega si illude. Dicono: è roba nostra perché è del nord; quindi vogliamo mani libere per le fondazioni, in modo che esse possano investire sul territorio. È roba nostra — dicono — di noi che siamo nordisti. Sono coglioni, non sono nordisti, loro! Si può essere una cosa e l'altra...

PRESIDENTE. Visto che sui sinonimi è così bravo, potrebbe trovare qualche altra forma di aggettivazione...

MARCO TARADASH. Presidente, più bravo di lei non c'è nessuno. Mi rimetto a lei...

PRESIDENTE. No, per carità, sono io a rimettermi a lei!

MARCO TARADASH. Va bene.

In realtà, dicevo, non sono le collettività a recuperare questi soldi: non è la comunità locale. Non bisognava statalizzare questi fondi, è vero: sarebbe stato sbagliato proporlo. Ma possibile che non si trovassero altri modi per restituire tali risorse alle comunità locali? Si è deciso di affidarne la gestione ai partiti politici. Ma possibile che nessuno abbia avuto in mente di restituire questi soldi alle comunità locali, vincolandoli per spese infrastrutturali, eliminando questa stranissima idea delle fondazioni bancarie ed ex bancarie, che non esiste da nessun'altra parte?

Lasciamo allora che le cosa vadano come devono andare. Non abbiamo più l'ideologia dell'IRI (l'IRI c'è ancora, figuriamoci!), ma adesso avremo l'ideologia delle fondazioni bancarie, che sono brave, buone, belle e generose. D'altra parte non devono rispondere a nessuno. Ce lo ha spiegato Bazzoli: le fondazioni bancarie

non hanno l'ossessione del profitto, possono fare quello che vogliono, tanto non devono rendere conto a nessuno. Io se investo i miei risparmi in un fondo di gestione vado a vedere quanto mi rende: ho l'ossessione del profitto? Credo di sì, come 50 milioni di italiani quando devono arrivare alla fine del mese.

Le fondazioni no, sono fatte di signori che non hanno l'ossessione del profitto! Possono investire in azioni della Pirelli, quando questa società non trova altri investitori, possono partecipare ai pacchetti di controllo di Telecom e possono anche essere generosi, nel rinunciare — come ci spiegava il relatore, onorevole Cambursano — ad avere voce in capitolo: cosa gliene importa di avere voce in capitolo? Tanto, sono loro il capitolo!

Vorrei leggere il parere dell'autorità per la garanzia del mercato e della concorrenza su due punti fra quelli che ho trattato e che saranno trattati dalla Camera, nella discussione degli emendamenti da me cofirmati: mi riferisco all'emendamento all'articolo 2, che introduce, accanto agli scopi di utilità sociale delle fondazioni, anche il fine della promozione dello sviluppo economico; e all'emendamento all'articolo 4, comma 1, lettera b), che prevede la perdita dei benefici tributari per le fondazioni che, al termine del periodo transitorio dei quattro anni, risultino ancora in possesso di una partecipazione di controllo ai sensi degli articoli 23 e 59, primo e secondo comma, del codice civile con riferimento alle imprese bancarie.

L'autorità di garanzia dichiara, dunque: « Il primo emendamento ha l'effetto di offrire alle fondazioni la possibilità di svolgere direttamente attività di impresa anche in settori diversi da quelli di utilità sociale, purché questa sia rivolta alla promozione dello sviluppo economico, consentendo ad esempio, alle stesse, di assumere partecipazioni anche rilevanti nelle privatizzande imprese esercenti servizi pubblici.

« Il secondo emendamento introduce, invece, un'accezione maggiormente restrittiva del concetto di controllo, rispetto alla

più ampia formulazione di controllo diretto e indiretto, originariamente utilizzata nel disegno di legge.

« Tale soluzione consente alle fondazioni di mantenere partecipazioni in imprese bancarie che, per quanto non configurabili come partecipazioni di controllo di diritto, assumono eventualmente — anche per effetto della sottoscrizione di specifici patti parasociali — una rilevanza tale da permettere alle fondazioni stesse di esercitare un'influenza determinante e, dunque, un controllo di fatto sulle imprese bancarie.

« Nel complesso, la congiunta attribuzione alle fondazioni bancarie di scopi sociali ed obiettivi economici, quale deriva dall'ultima formulazione del disegno di legge, conduce alla impropria sovrapposizione, in capo allo stesso soggetto, di finalità pubbliche ed obiettivi economici.

« L'assenza di una chiara separazione tra i due tipi di attività può comportare effetti negativi sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia in considerazione del favorevole trattamento fiscale riservato alle fondazioni, sia per gli effetti che la presenza delle fondazioni in imprese bancarie e non bancarie, può esplicare sugli assetti proprietari delle imprese e sull'accesso al credito delle imprese non bancarie.

« Si consideri, in particolare, che le agevolazioni fiscali previste in capo alle fondazioni, una volta attribuita alle stesse la possibilità di permanere quali azionisti di riferimento delle banche anche in imprese attive in altri settori, potrebbe avere l'effetto di attribuire un indebito vantaggio competitivo alle imprese partecipate dalle fondazioni.

« Il vantaggio fiscale si può infatti tradurre in una maggiore capacità delle fondazioni, rispetto agli azionisti privati, di sostenere finanziariamente le imprese da esse partecipate, con l'ovvio effetto di falsare la corretta dinamica concorrenziale, avvantaggiando alcune imprese a scapito di altre ».

Ho voluto leggere questo passaggio anche perché rimanga agli atti della Camera dei deputati. Non vorrei che, in virtù

delle opinioni del Presidente Violante, questo documento finisse per scomparire definitivamente.

Ci troviamo, oggettivamente, di fronte a due obiezioni. Il relatore si è già pronunciato e ci ha spiegato che il ministro Ciampi è il garante di tutta la politica economica in questo paese. Ci rimettiamo, quindi, alla volontà del ministro Ciampi, il quale se vorrà, nei decreti delegati, ci dirà qualcosa di interessante in contrasto con la legge.

Abbiamo, quindi, innanzitutto, la questione dello sviluppo economico e del ruolo delle fondazioni all'interno del sistema economico italiano: quello che esce dalla porta — vale a dire l'IRI — rientra dalla finestra, con le fondazioni bancarie (la mano pubblica sull'economia privata!).

La seconda questione riguarda la modalità del controllo sulle banche e la sostituzione del codice civile al testo più rigoroso che era stato varato dalla Camera dei deputati, e che prevedeva il riferimento al codice bancario.

Vi è poi una terza questione, se vogliamo anche secondaria, ma non credo casuale. Cosa è successo al Senato? È accaduto che, mentre nel testo della legge da noi approvato si prevedeva che le fondazioni avrebbero dovuto versare almeno la metà dei redditi prodotti ogni anno ai soggetti *non profit*, nel testo approvato del Senato è prevista una cosa completamente diversa, ossia che le fondazioni prima pagano gli amministratori, gli investimenti, gli accantonamenti, il caffè, il cappuccino e la tartina agli ospiti delle fondazioni, poi distribuiscono ciò che resta.

Fate attenzione perché i « cappuccini » che le fondazioni pagano prima sono assai costosi! Esiste un'analisi sull'equivalente del denaro che è stato impegnato in spese di funzionamento, oneri fiscali, accantonamenti e riserve obbligatorie, da cui risulta che nei bilanci del 1996 del sistema delle casse, queste spese valgono da sole il 50 per cento del totale. Se ciò è vero, mentre la Camera stabiliva che per ogni 100 lire di reddito voi dovete darne 50 ai soggetti *non profit* e poi potrete distribuire

ciò che resta per le spese di funzionamento, di accantonamento e magari anche per un po' di promozione, fatta « sotto gamba », per lo sviluppo locale (perché indubbiamente la coda sarà lunga), oggi invece il Senato ci rinvia un testo normativo in cui si dice che per ogni 100 lire di reddito è possibile, tenersi il 50 per cento, mentre del 50 per cento restante una parte — vedremo quale — andrà ai soggetti *non profit* e l'altra parte alla promozione e allo sviluppo. Anche questo, dunque, è un bel giochino, un bel modo di rendere le fondazioni trasparenti e di restituire alla comunità i suoi bei soldini! Intanto, se i bilanci non cambieranno, si terranno il 50 per cento per le spese di funzionamento e via dicendo, dopodiché... spenderanno!

Ma chi è che controlla le spese di funzionamento? Abbiamo alcuni dati su chi controlla le fondazioni bancarie: tra il 60 e il 70 per cento (relativamente a quelle istituzionali e a quelle di origine associativa) sono controllate dalla provincia, dalla regione, dai comuni, dalla camera di commercio e via dicendo. Ciò significa, una volta tolto il velo romantico della comunità, che il controllo viene fatto dai partiti. Questa è la realtà delle fondazioni nel nostro paese! Pertanto, le fondazioni, gestite dai partiti, vengono autorizzate dalla legge che voterà la Camera grazie anche, suo malgrado, al relatore Agostini e a quella della parte dei DS un po' più liberale dell'altra che si è espressa al Senato, e grazie ai popolari che invece ci credono, perché ciò rientra nella loro cultura, nel loro modo di fare: sono queste le loro opere, questi i loro poteri, i loro beni e via dicendo.

Avremo quindi la possibilità per le fondazioni bancarie di incamerare la metà dei loro redditi e poi di cominciare ad intervenire, facendo così il piacere al Governo del ministro Ciampi di acquistare le Poste, le Ferrovie, l'Alitalia; insomma ciò che verrà previsto come compito istituzionale delle fondazioni che a quello rispondono e non ai romantici sostenitori

del ritorno al trecento e ai banchieri che si mettevano sulla pubblica via a scambiare i fiorini!

Vi è infine un ultimo punto su cui occorre riflettere, visto anche che su di esso è stato presentato un emendamento. Sto parlando dell'aspetto relativo alle partecipazioni a Banca d'Italia. La legge continua a dire che le fondazioni bancarie entrano a far parte del comitato della Banca d'Italia, eppure le stesse fondazioni non sono obbligate a vendere le partecipazioni bancarie. Ma è mai possibile che si « entri » in Banca d'Italia essendo soci di banche? È mai possibile che non ci si chieda se ciò crea o meno un oggettivo conflitto di interessi nel momento in cui accade? Eppure, la modifica introdotta dal Senato anche in questo senso esclude che prima si debba vendere la partecipazione bancaria, ma consente anche questa operazione.

Fatti secondari, ma che vanno ad ascriversi in una logica, che è quella di una riassunzione di potere economico da parte della mano pubblica ormai — diciamo così — federalizzata ma certamente non modificata né nei metodi né nel personale politico. Ed insisto, cari colleghi dell'opposizione, neppure nel personale politico delle grandi fondazioni bancarie, perché potete verificare che esso si riconosce nell'attuale maggioranza di Governo.

Quindi, veniamo meno alle nostre convinzioni, contro le nostre convenienze: bel capolavoro — davvero! — per un'opposizione che si presenta al paese cercando di ribaltare determinati costumi e di inserire una logica diversa più vicina alle attese della cosiddetta gente, degli imprenditori, degli operatori finanziari, dei consumatori, dei risparmiatori, cioè di tutta quella parte di paese che non ha più etichette di destra o di sinistra e che — grazie al cielo! — non si reca più a votare quando non si trova di fronte a scelte chiare e a proposte davvero alternative. Tutta questa parte del paese rimarrà stupita nel vedere la maggioranza e l'opposizione così unite nella

lotta e, oltre tutto, un'opposizione che combatte per lasciare ai suoi avversari il patrimonio che detiene.

Signor Presidente, credo di aver detto l'essenziale in questa fase e quindi ringrazio i colleghi per l'attenzione (*Applausi dei deputati Calderisi e Melograni*).

PRESIDENTE. Constatato l'assenza dell'onorevole Repetto, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare, e ne ha facoltà, l'onorevole Armani, che è stato ampiamente citato.

PIETRO ARMANI. Anche troppo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non è mai troppo.

PIETRO ARMANI. Noi siamo di spalle larghe.

PRESIDENTE. Le idee devono essere larghe.

PIETRO ARMANI. Signor Presidente, devo constatare che vi è un'entente cordiale tra i colleghi Taradash e Agostini, con l'unica differenza che il primo è nell'opposizione e il secondo nella maggioranza. Il tipo di ragionamento è esattamente uguale.

MARCO TARADASH. C'è una bella differenza: Agostini voterà a favore di questo provvedimento, come te.

PRESIDENTE. Onorevole Taradash, faccia parlare il collega, così sentiamo qual è la differenza. Simiglianze e dissimiglianze, diceva il povero Einaudi.

PIETRO ARMANI. La convergenza fra i colleghi Agostini e Taradash è evidente, ancorché le posizioni siano diverse, a dimostrazione che il consociativismo non è soltanto da una parte, ma può essere anche dall'altra. Infatti, non è detto che vi debba essere un consociativismo tra l'opposizione targata, quale siamo noi di alleanza nazionale, e la maggioranza; ci

può essere anche un consociativismo di idee o di pseudoidee, come cercherò di dimostrare, fra una componente dell'opposizione — diciamo così — eterogenea o eterodossa e una componente importante dell'opposizione. Questa, peraltro, alla Camera ha una sua caratteristica e al Senato ne ha avuta una completamente diversa.

Allora, amici democratici di sinistra, mettetevi d'accordo, perché non è possibile che il Senato dica una cosa e il collega Agostini ne dica un'altra; soprattutto non è possibile che egli pretenda con un ordine del giorno o con un « Ciampi è un uomo d'onore », di superare il dettato della legge-delega che ha limiti ben precisi determinati dalla lingua italiana. Vi sono le interpretazioni autentiche (l'ultima finanziaria ne era piena, come anche di interpretazioni non-autentiche o pseudoautentiche) ma noi dell'opposizione — diciamo così — targata controlleremo affinché i decreti legislativi delegati siano convergenti e non divergenti rispetto alla legge-delega. Questa è una prima considerazione di carattere generale.

Vorrei ricordare all'amico Taradash, ottimo polemista — non a caso viene dalla grande scuola radicale — ma, sostanzialmente, un po' astratto, che quando si parla di poteri forti, bisogna conoscerli direttamente. Vorrei ricordare al collega Taradash che il problema dei poteri forti e del condizionamento che essi esercitano se lo deve porre lui insieme al collega Agostini. Chi è che ha bloccato i fondi pensione integrativi, se non la sinistra? Non vorrei che il collega Taradash, che crede nel mercato, voglia che i fondi pensione, soprattutto quelli aperti, siano bloccati in prospettiva e non svolgano la loro funzione di investitori istituzionali...

MARCO TARADASH. Ti voglio rassicurare...

PIETRO ARMANI. Mi fai parlare, per bacco? Fammi parlare!

MARCO TARADASH. Ti voglio rassicurare che non ho quell'opinione!

PIETRO ARMANI. Presidente, mi rifiuto di parlare in queste condizioni!

PRESIDENTE. La prego, onorevole Armani: a volte l'interruzione è anche un gesto di interesse e non di mancanza di riguardo.

PIETRO ARMANI. Presidente, sto svolgendo un ragionamento e non voglio essere interrotto!

PRESIDENTE. La capisco, ed infatti ha ragione: però non lo consideri un'offesa, ma un gesto di attenzione.

PIETRO ARMANI. Non mi rivolgo a te, Taradash, per non fare polemica!

MARCO TARADASH. E io ti rispondo!

PRESIDENTE. Onorevole Taradash, l'onorevole Armani non gradisce l'interruzione: ognuno ha le sue preferenze.

Prego, onorevole Armani.

PIETRO ARMANI. Del resto, il collega Agostini mi sta ascoltando, forse piuttosto disgustato, ma comunque mi ascolta senza intervenire!

MAURO AGOSTINI. Armani, soffri di mania di persecuzione! Ti ascolto, punto e basta!

PIETRO ARMANI. A questo punto puoi ascoltarmi anche tu, Taradash, disgustato, senza interrompermi!

Stavo dicendo che il collega Taradash ha un concetto astratto del mercato, forse per la scuola da cui proviene. Chi è che ha bloccato i fondi pensione? Proprio quella sinistra cui appartiene Agostini che il collega Taradash vuole sostenere in questo momento, di fatto con gli stessi argomenti.

I fondi pensione integrativi sono stati bloccati dalla triplice sindacale e dalla sinistra per anni e ancora lo sono. Non mi venite a dire che i fondi pensione chiusi sono investitori istituzionali! Sono un cadreghino, questo sì, per gli esponenti

della triplice sindacale e per quelli, magari trombati, dei partiti della sinistra che vogliono entrare nei consigli d'amministrazione e in quelli di sorveglianza dei fondi chiusi. Giustamente, invece, i lavoratori, che peraltro sono costretti — appartenendo a determinati grandi gruppi — ad aderire ai fondi pensione chiusi, sono molto perplessi nell'affidare i loro risparmi a questi fondi amministrati da personaggi della triplice sindacale o dalle componenti politiche, più o meno direttamente.

In questo paese c'è un capitalismo senza capitale: questa è la realtà. Abbiamo fatto le nozze con i fichi secchi, come si dice a Roma; in realtà molti investimenti sono stati fatti con i debiti. Soprattutto il fratello del senatore De Benedetti è un maestro di scatole cinesi. Sappiamo tutti che cosa esse siano e cosa abbiano regalato, a parte il fatto che quando si è chiusa una certa fabbrica del nord appartenente al gruppo Olivetti, in quel di Desio, mi pare, o nella zona del milanese o addirittura ad Ivrea, il signor Carlo De Benedetti ha scaricato sulla collettività 900 persone, perché le ha fatte assumere dalla pubblica amministrazione. Le scatole cinesi sono state inventate proprio perché si vogliono cambiare mille lire pagandone solo cinquecento: è un vecchio sistema del capitalismo italiano, il quale privatizza i profitti e pubblicizza le perdite.

In questo contesto, dunque, le fondazioni bancarie hanno svolto e potranno svolgere una funzione *pro tempore*, quella di investitori istituzionali, finora mancanti nel nostro paese.

Non voglio fare la difesa d'ufficio delle fondazioni perché anch'io sono perplesso rispetto a quanto è stato previsto all'articolo 1, lettera b), laddove si parla di devolvere ai fini statutari una parte di reddito al netto delle spese di funzionamento. Potrei accettare una devoluzione al netto degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, perché i primi sono pagati allo Stato, mentre gli accantonamenti e le riserve obbligatori sono imposti dalla legge; per quanto ri-

guarda invece le spese di funzionamento ci può essere qualche perplessità. Infatti i compensi degli organi collegiali, tra il 1994-1995 ed il 1995-1996, salgono dal 31,3 al 37,4 per cento del totale delle spese di gestione. Questo è un argomento, caro Agostini, che può essere introdotto nei decreti delegati e, se Ciampi è uomo d'onore, può benissimo inserire nel decreto limiti all'utilizzazione di questa redditività per finanziare spese di funzionamento *ad libitum*.

Anche noi nutriamo perplessità su questi aspetti, tuttavia, ci si deve rendere conto che le fondazioni bancarie hanno avuto una funzione importante. Non è vero, collega Agostini, che le fondazioni bancarie vivono con il patrimonio della collettività.

Le fondazioni bancarie, come sappiamo dalla storia, si dividono in diverse categorie. Vi sono fondazioni nate da enti di diritto pubblico e queste, sono d'accordo con te, collega Agostini, sono uno schifo. Basti pensare a come la fondazione Banco di Napoli ha gestito lo stesso Banco di Napoli, esercitando su di esso un controllo assoluto per un certo periodo di tempo. Vi sono fondazioni, non soltanto del nord, ma derivanti soprattutto dalla tradizione dello Stato pontificio, che hanno avuto una funzione importante e non usano capitale della collettività. Sono costituite da persone che nel corso dei secoli hanno investito i propri soldi, anche attraverso il meccanismo dei Monti di pietà. Molte delle casse di risparmio nascono, infatti, dai Monti di pietà sorti contro l'usura, un tempo giustamente condannata perché le risorse per i poveri erano molto più esigue rispetto a quelle attuali. Vi sono poi le fondazioni che nascono dalle autonomie locali, tra le quali si è inserita la Cariplo. Ma essa è nata con funzioni specifiche nel secolo scorso, quando gli enti locali non erano certo governati dai politici.

Oggi la legge ci offre due garanzie. Annuncio fin d'ora che il mio gruppo probabilmente si asterrà dal votare questa legge o vorrà, quanto meno, conoscere prima il contenuto degli ordini del giorno

che la maggioranza del collega Agostini minaccia o promette di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per analizzare se essi stravolgano o meno la logica su cui la legge si è costruita nel passaggio dalla Camera al Senato.

Le fondazioni bancarie nate dalle autonomie locali non saranno affatto espressione dei partiti perché, come dicevo, nella legge abbiamo due garanzie. La prima è che le fondazioni, nell'arco dei quattro anni in cui devono dismettere le loro partecipazioni bancarie, diventano soggetti di diritto privato; tanto è vero che si fa riferimento all'articolo 2359 del codice civile proprio perché si tratta di soggetti di diritto privato. La seconda l'avete voluta voi, colleghi della maggioranza, e mi dispiace che l'onorevole Taradash non l'abbia ricordato. Essa è contenuta alla lettera *i*) dell'articolo 1, laddove si dice che le fondazioni sono sottoposte ad una autorità di vigilanza che noi sappiamo essere stata inizialmente pensata per tutte le ONLUS, anche se poi questa volontà si è perduta per strada. Chi vigila dunque sulle fondazioni? Il ministro del tesoro, il vero responsabile della falsa privatizzazione di Telecom. Non ci si può infatti venire a dire che la privatizzazione della Telecom sia fallita perché è intervenuta la Cariplo. La privatizzazione è fallita perché è stata gestita, nei modi che tutti conosciamo, dal Ministero del tesoro, regalando ad un potere forte, ai soliti noti, il controllo della società. È stato probabilmente il Ministero del tesoro che, a fronte di un mercato dei capitali italiano asfittico, di un capitalismo senza capitali, è dovuto andare in giro a cercare qualcuno che sottoscrivesse una quota-parte del capitale della Telecom.

Del resto, la stessa cosa è avvenuta in altre analoghe situazioni; basti pensare all'investimento, che possiamo definire « garibaldino », dell'Istituto italiano dei cambi in un fondo « spazzatura » entrato in crisi qualche mese fa. Nell'interesse di difesa della lira, in quel periodo sottoposta a forti pressioni, si trattava di richieste per reperire capitali che la sostenessero;

mentre, nel caso della Telecom, in assenza di un mercato serio di capitali, si voleva favorire il processo di privatizzazione.

Esistono due strumenti di controllo, uno dei quali è l'autorità di vigilanza. Noi ci siamo sempre dichiarati contrari a questo tipo di controllo, prima di tutto perché le *authority* sono ormai troppo numerose, come è dimostrato ampiamente dai recenti interventi. Le *authority* sono troppe e soprattutto parlano prima ancora di verificare i fatti. Non appartengo alla parte politica vicina al Presidente della Camera, ma considero come lui l'intervento dell'antitrust un'interferenza nei poteri del Parlamento, soprattutto nella serenità con cui dobbiamo discutere. Prima di affermare che gli emendamenti approvati dai senatori vanificano la portata della riforma e rischiano di alterare gli equilibri concorrenziali del sistema economico italiano, occorre verificare in via preventiva come funzionerà in concreto la legge. Quando, nel 1900, la Standard Oil è stata divisa nelle due società Esso e Mobil, lo Sherman Act del 1890 ebbe per la prima volta una eclatante attuazione: ma ciò è avvenuto solo quando è stato dimostrato che vi era effettivamente una distorsione del mercato. Non bisogna fare il processo alle intenzioni, a parte il fatto che l'attuale presidente dell'antitrust ha anche lui una certa ascendenza di carattere politico, nel senso che non è nato nel « grembo di Giove », ma è stato nominato, oltre che per una competenza professionale, anche per una sua caratura politica. L'interferenza, a mio parere, è determinata proprio dall'aver fatto il processo alle intenzioni, ignorando che il Ministero del tesoro si riserva il potere di operare una larga vigilanza. Il Senato ha poi peggiorato la situazione, quando ha previsto che l'autorità vigilerà sulla redditività delle fondazioni nell'arco non più di un triennio ma di un solo anno, nel caso in cui tale redditività non sia adeguata e i fini statuari delle singole fondazioni vengano violati; ma il potere di vigilanza può sempre porre in liquidazione le fondazioni e sciogliere i consigli di amministrazione che si trovino in quelle condizioni.

È uno strumento di controllo — quello del Tesoro — che, a mio parere, funzionerà male; bisogna vedere come funzionerà e comunque è confortante il fatto che vi sia la possibilità di controllare enti di diritto privato *ex* articolo 2359 del codice civile.

Il provvedimento in esame ha avuto un iter parlamentare molto lungo: è iniziato nel 1997 e oggi, dopo un anno e mezzo, sta per giungere a conclusione. Tra l'altro, nel frattempo molte fondazioni — come ha ricordato il collega Cambursano — hanno fatto il loro dovere, hanno liquidato partecipazioni consistenti e sono stati realizzati grandi gruppi bancari (come l'Unicredito italiano e l'Ambroveneto, cui partecipa la fondazione Cariplo). Non è vero, dunque, che in pendenza della legge, non si è fatto nulla. Adesso, però, come ha osservato il ministro Ciampi (pur essendo in feroce opposizione con lui, debbo però riconoscergli che questa è una considerazione giusta), non possiamo tenere queste situazioni « a bagnomaria » per lungo tempo, ma dobbiamo dare ad esse un'indicazione precisa.

Un altro problema sollevato in ordine alle modifiche introdotte dal Senato è quello del riferimento alla promozione dello sviluppo economico. Qui ritorno all'idea degli investitori istituzionali. Chiaramente, se il 2 per cento della Pirelli, comprato dalla Cariplo, non ha redditività, mi aspetto che l'organo di vigilanza Ministero del tesoro dia una botta in testa ai vertici della Cariplo e li costringa a vendere quel 2 per cento, magari a registrare delle minusvalenze tali da poter mettere addirittura in discussione la permanenza in carica del vertice della fondazione Cariplo. È evidente che — come ha osservato il collega Carlo Pace in Commissione finanze — non possiamo confondere lo sviluppo economico con la promozione dello sviluppo economico: si tratta di due cose completamente diverse. Promozione significa rendersi conto di una realtà locale che ha esigenze di vario tipo, di carattere sia produttivo sia infrastrutturale, sia anche di difesa dei beni culturali. Nulla vieta, infatti, che si possa applicare il principio della promozione

dello sviluppo economico anche a quei settori specificamente di competenza degli enti non commerciali, a cui appartengono le fondazioni bancarie. Nulla vieta nemmeno che dal restauro di un grande bene culturale possa derivare anche uno sviluppo economico, se non altro perché si fanno lavorare imprese di restauro e specialisti e si mette in moto un flusso turistico che va a vantaggio del territorio.

Esistono varie situazioni e quindi non credo che parlare di promozione dello sviluppo economico sia dare l'indicazione che da questo momento in poi le fondazioni devono comprarsi le Ferrovie e le Poste. Peraltro, credo che per legittima difesa i vertici della Cariplo e delle altre fondazioni si guarderanno bene dal comprare le azioni delle Ferrovie e delle Poste, perché evidentemente, in quel caso, la redditività andrebbe, per così dire, a pallino e vi sarebbero delle perdite gigantesche.

In secondo luogo, non credo che questo possa mettere in discussione il principio della destinazione di una determinata redditività anche al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico.

Ho parlato delle spese di funzionamento. Mi auguro che nei decreti delegati vengano posti dei vincoli alla tendenza ad arricchire gli emolumenti dei consiglieri di amministrazione.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede, poi, che gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto, convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie e possono anche emettere (sempre previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata) titoli di debito convertibili. Si tratta quindi di mettere in moto anche un meccanismo di sostegno dello sviluppo. Se infatti la banca, del cui controllo la fondazione via via si spoglia, ha la funzione di sostenere lo sviluppo di un determinato territorio, di una determinata zona o addirittura dell'intero paese, non si vede per quale ragione non si debbano, ad

esempio, emettere obbligazioni successivamente convertibili in *warrant* o in azioni, che possano in un certo senso consentire alla fondazione stessa di erogare fondi alla banca e a quest'ultima di finanziare, sia pure attraverso questo meccanismo di indebitamento di prima istanza e con trasformazione in capitale di rischio in seconda istanza, il suo irrobustimento. Dio solo sa quanto il sistema bancario abbia bisogno di di irrobustimenti consistenti.

D'altra parte, anche i tempi che sono stati dati per la realizzazione del processo di smobilizzo, sono giustificati dalla bassa redditività delle banche nel nostro paese, in generale, e, in particolare, delle banche che fanno capo alle fondazioni bancarie. Se inseriamo nella legge il vincolo della difesa del patrimonio — da qualche parte si dice che deve essere tutelato il valore del loro patrimonio, quindi, non possono svendere — è chiaro che bisogna anche rendersi conto che non si possono immettere sul mercato tutte le azioni insieme (ciò è quanto vorrebbe il senatore Franco Debenedetti, forse per favorire, insieme ad altri, qualche operazione particolare) perché si diminuirebbe il valore delle azioni, con una conseguente perdita del valore del capitale delle fondazioni stesse.

Credo che siamo di fronte ad una legge che è stata migliorata, nel suo lungo percorso, dal passaggio fra la Camera ed il Senato. Essa è stata migliorata soprattutto per lo stimolo e la spinta delle opposizioni, ma permangono alcuni punti interrogativi. Alcuni li ho citati. Ma il rischio maggiore è che l'organo di vigilanza, incardinato sul Tesoro, ponga in essere i rischi di partitizzazione e di ripubblicizzazione che noi vorremmo evitare, pur avendo introdotto il principio di dare alle fondazioni ex bancarie la natura di soggetti di diritto privato.

Sono contrario, ad esempio, all'applicazione dell'articolo 23 del testo unico delle leggi bancarie: se sono soggetti di diritto privato, si può applicare benissimo l'articolo 2359 del codice civile. Si potrà eventualmente definire meglio il problema

nell'ambito del decreto legislativo delegato, senza però vulnerare i principi della legge delega.

D'altra parte, l'operazione da fare è urgente. Come alleanza nazionale, ci riserveremo di valutare, alla fine, se astenerci, votare contro o a favore: non diamo per scontato nulla, perché proprio nel momento in cui il collega Agostini dice che nell'ordine del giorno dovranno essere sterilizzate le modifiche del Senato — siccome non mi fido —, voglio prima leggere questo ordine del giorno; semmai, come alleanza nazionale o come Polo, ne presenteremo degli altri per contrastare tale tendenza. Non possiamo però criminalizzare, diciamo così, una struttura che è stata al servizio del paese e che ha creato ricchezza in Lombardia od ovunque queste fondazioni, queste casse di risparmio, sono state gestite in modo rigoroso. Hanno creato ricchezza in un paese che, come ho detto, pur avendo un alto tasso di risparmio, ma avendo in passato destinato una quota consistente di esso ai titoli di Stato — non a caso abbiamo accumulato 2 milioni e 400 mila miliardi di debito pubblico —, non ha avuto gli strumenti per canalizzare quest'alta percentuale di risparmio verso il mercato dei capitali e le attività produttive. Abbiamo quindi consolidato una realtà in cui i grandi gruppi fanno il bello e il cattivo tempo, in cui Mediobanca può decidere senza alcun limite se scegliere Commerz Bank o Deutsche Bank come partner della Comit, in relazione soprattutto all'esigenza di consolidare il proprio potere. Sono anche possibili altre operazioni, come per esempio quella che viene ventilata a proposito della Telecom, ossia che la Impregilo, società controllata per il 23 per cento dalla FIAT, compri la Sirti, società del gruppo Telecom e fornitrice della stessa: si creerebbe un conflitto di interessi ed io spero il ministro del tesoro, che forse potrà leggere i resoconti parlamentari, stia molto attento ad evitare ciò, perché sarebbe veramente, questa sì, un'altra operazione scandalosa di consolidamento dei pochi e « soliti noti », che

oggi controllano ancora larga parte del sistema finanziario e capitalistico del nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Conte. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprenderete il mio imbarazzo dopo aver sentito parlare tanti spiriti liberali: da me, che provengo da quell'area, oggi forse ci si aspetterebbe un intervento più liberale. Abbiamo ascoltato il liberalissimo Agostini, abbiamo ascoltato Marco Taradash ed io dovrei intervenire per chiarire la posizione di forza Italia.

Premetto che i colleghi che mi hanno autorevolmente preceduto hanno svolto interventi tutti incentrati sul contenuto di questo disegno di legge, ma probabilmente non hanno spiegato a sufficienza ai colleghi presenti che tale provvedimento è stato proposto e promosso perché, in realtà, in precedenza si era intervenuti diversamente in ambito bancario: c'è stata la legge Amato, c'è stata la direttiva Dini e questa è una fase ulteriore di un intervento più globale di sistemazione del settore bancario nel nostro paese.

Qualcuno dei colleghi ha detto che ora stiamo ragionando su chi gestirà queste fondazioni, su poteri occulti, sul fatto che l'attribuzione — o il mantenimento — della possibilità per le fondazioni bancarie di partecipare alle imprese private sia da considerarsi più o meno valida. Ricordo di aver letto che lo stesso senatore Debenedetti ha detto, in sostanza: qui stiamo parlando di tutto, ma in realtà il tema è quello del modo in cui gestire i 70 mila miliardi che rappresentano il patrimonio delle fondazioni. Se è questo, il problema è minimale: lo dico perché sono convinto che questo disegno di legge non possa che rappresentare un altro passo nella direzione di verificare quale sarà il prossimo scenario del settore bancario nel nostro paese, ed è un passo che io ritengo necessario. Debbo peraltro sottolineare che, in relazione al testo emerso faticosamente dall'aula della Camera, il Go-

verno aveva assunto una posizione fermissima, che evidentemente con il passare dei mesi... Voglio ricordare, infatti, che questo testo non è stato licenziato con grande rapidità e sappiamo che nel nostro paese ciò che è valido all'inizio dell'anno potrebbe non esserlo più alla fine.

Ricordo la velocità con cui si tentò di far affrontare in Commissione questo problema, le molte osservazioni che furono mosse ed i pochi risultati che ottenne il Polo della libertà in relazione alle proprie richieste. C'era una ferma posizione del relatore, che è rimasta inalterata rispetto al momento in cui fu licenziato il testo dalla Camera, e c'era, da parte del Governo, la consapevolezza che forse qualche altro passo sarebbe stato necessario, ma che comunque bisognava accelerare l'approvazione di questo provvedimento, per passare poi al Senato. È noto che la Camera è la sede della politica, mentre il Senato è, per così dire, la sede dell'accordo, in cui prevalgono probabilmente logiche diverse ed anche sensibilità diverse.

Tali sensibilità sono emerse e hanno portato alla modifica del testo; dette modifiche sono state tanto vituperate, ma hanno trovato ascolto nel Governo che, se le ha accettate, evidentemente almeno le condivide.

In quest'aula le posizioni sono diversificate. Il relatore per l'articolo 2, Agostini, in omaggio ad un liberalismo che gli fa onore, sostiene che le fondazioni assolutamente non devono partecipare alla promozione dello sviluppo economico e che bisognerà stare molto attenti al significato da dare al riferimento all'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Ad affermare che bisogna prestare attenzione sono anche l'autorità antitrust e la Confindustria. È molto strano l'intervento di quest'ultima, che è forse uno dei tanti poteri forti ai quali faceva riferimento il collega Taradash precedentemente; essa, infatti, si preoccupa di una sorta di conflitto che potrebbe essere generato dalle fondazioni che, godendo di un regime tributario più favorevole, potrebbero intaccare, guarda caso, proprio i poteri

forti della Confindustria che, secondo un certo modo di pensare, rappresenta interessi non proprio legittimi.

Noi siamo obiettivamente soddisfatti delle modifiche apportate al testo approvato dalla Camera; avevamo peraltro presentato in Commissione ulteriori emendamenti per ottenere qualcosa di più. Li abbiamo ritirati nell'ottica di facilitare finalmente l'approvazione del disegno di legge in esame, nel testo licenziato dal Senato.

Devo però sottolineare che alcune osservazioni svolte dal collega Taradash sono senz'altro condivisibili, così come lo sono, nel connubio fra Taradash e Agostini, le perplessità sulle spese di funzionamento; credo che a tale questione sia molto sensibile anche il collega Armani. Certamente, quando leggiamo nella piccola tabella contenuta nell'apposito dossier che negli anni 1994 e 1995 sono diminuite le spese per il personale ma sono aumentati i compensi per gli organi collegiali e le spese generali, non possiamo non avere qualche preoccupazione; se le spese di funzionamento delle fondazioni, infatti, diventassero talmente alte da creare un forte squilibrio, dovremmo chiedere effettivamente al Governo di predisporre decreti legislativi che in qualche modo tengano conto di ciò, considerando poi che, come si legge nel terzo rapporto sulle fondazioni bancarie, l'entità dei costi di funzionamento per l'anno 1995 è pari al 10,45 per cento.

Qualche preoccupazione deriva anche dal fatto che le risorse destinate a favore della produzione e dello sviluppo delle comunità vengono individuate, nello stesso rapporto, in misura pari al 7,9 per cento. Le questioni che vengono poste oggi sono due: la prima è se sia legittimo o meno inserire il discorso della promozione per lo sviluppo; la seconda è se la percentuale indicata, il 7,9 per cento delle spese ordinarie delle fondazioni, sia congrua o meno. Anch'io avevo alcune perplessità, ma mi hanno convinto le dichiarazioni rese dal ministro Ciampi nel corso della sua audizione. Mi sembra di ricordare che il ministro abbia dichiarato che si tratta

di promozione per lo sviluppo, ovvero di una progettualità per opere che, in qualche modo, devono favorire le comunità locali; non ci troviamo di fronte ad interventi diretti in favore di aziende decotte, come viene prospettato, o di aziende che possono creare squilibri all'interno di un mercato che deve essere concorrenziale. Le dichiarazioni del ministro mi convincono, anche se, certo, il collega Agostini osserva che all'interno del testo questi aspetti non ci sono; credo, però, che lo stesso Governo possa tenerne conto nell'ambito di indicazioni di indirizzo.

Negli interventi precedenti, ho peraltro sentito qualche perplessità relativa ai poteri forti: ebbene, nel testo approvato dalla Camera, abbiamo criticato un certo tipo di centralismo, perché avremmo preferito che le fondazioni (che, come è a tutti noto, operano per l'85 per cento nel nord Italia, dove hanno la maggiore influenza) dessero un segnale maggiore di partecipazione nelle comunità locali, non solo attraverso gli interventi nel campo dell'assistenza, della promozione culturale e così via, ma anche aiutando le comunità locali a realizzare i progetti che determinano le condizioni dello sviluppo.

In questo senso, mi convince l'inserimento dell'ulteriore possibilità che viene conferita alle fondazioni. Non ho ben compreso, peraltro, se il percorso che è stato pensato viene considerato del tutto ipotetico: è vero, infatti, che sono state date alle fondazioni condizioni tributarie interessanti, ma possiamo sapere già da ora quale sarà il risultato della normativa? Mi domando: quando in Parlamento fu votata la legge Amato, si aveva coscienza di quale sarebbe stato il risultato? Ritengo, quindi, che il tempo potrà dare ragione a chi ha riflettuto, a chi ha modificato, a chi ha dato senso a queste norme. Se nel giro di quattro anni, così come viene prospettato, le fondazioni usciranno dal settore bancario (di più o di meno, lo vedremo) solo perché abbiamo dato loro facilitazioni di carattere tributario e la possibilità di essere considerate alla stregua di enti non commerciali, se vi

sarà, così come è avvenuto negli ultimi mesi, un processo di concentrazione all'interno del settore bancario, che deve affrontare una concorrenza internazionale sempre più forte, il progetto che attiene a questo provvedimento, probabilmente, sarà compiuto.

Le fondazioni erano nate come soggetto transitorio, in quanto evidentemente il Tesoro, nella distinzione fra titolarità e società private, non poteva avere in quel momento una funzione; furono quindi create le fondazioni, perché l'obiettivo era costituire le società private che dovevano assicurare il servizio bancario. Oggi si sostiene che le fondazioni devono essere puri e semplici enti assistenziali; qualcuno osserva che le fondazioni non rispondono a nessuno o che esse saranno sempre libere di determinare come e quando impiegare il denaro a loro disposizione. Queste fondazioni, però, sono anche il risultato di una politica di acquisizioni di capitali, che è stata portata avanti, a volte, anche nel corso di centinaia di anni; esse rispondono ad una comunità locale, cui risponderanno in futuro ancora di più. Saranno quindi, in qualche modo, i loro amministratori o comunque i rappresentanti di una comunità locale, che attraverso la fondazione ha accumulato risorse, ad avere voce in capitolo.

Se poi le fondazioni dovessero meglio utilizzare le proprie risorse con investimenti che in qualche modo avranno un loro ritorno, in quanto rappresenteranno investimenti da mettere a disposizione degli interventi umanitari, culturali, artistici e di assistenza, vogliamo che questo elemento vada a discapito del progetto sottostante alle norme in esame? Personalmente, credo di no; sono molto più incline a pensare che ci troviamo di fronte ad un progetto da verificare nel tempo. Probabilmente, fra tre o quattro anni, sapremo se abbiamo individuato un percorso possibile. Se avremo fatto questo — al di là delle ovvie, opportune e, a volte, anche condivisibili questioni sollevate oggi —, fra qualche anno, quando torneremo sull'argomento, potremo valutare se abbiamo dato una spinta alla riforma del

sistema bancario del nostro paese, se abbiamo incentivato l'intervento in senso assistenziale da parte di tali fondazioni, se abbiamo fatto o meno un buon lavoro. Il tempo ci darà ragione o torto e, se ci darà torto, metteremo mano alla modifica di quanto oggi abbiamo impostato.

Per le ragioni che ho esposto, credo che non possiamo non tener conto del lavoro proficuamente svolto e del quale siamo soddisfatti.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

**(Repliche dei relatori e del Governo  
— A.C. 3194-B)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il relatore per l'articolo 2, onorevole Agostini.

**MAURO AGOSTINI, Relatore per l'articolo 2.** Signor Presidente, sarò rapidissimo. Siccome sono stati citati, a proposito e a sproposito, una categoria ed un pensiero politico, cioè il liberalismo, voglio dire che sto semplicemente tentando di difendere le ragioni di un testo, che era stato approvato dalla Camera e che aveva un suo equilibrio. Non mi faccio schiacciare, quindi — conosco bene questa polemica politica —, su posizioni di comodo o tendenti a creare « teste di turco » per poter meglio affermare le proprie posizioni. Dico semplicemente che, quando il testo venne approvato alla Camera — lo ricordo a tutti —, le reazioni positive non vennero soltanto dal terzo settore, ma anche dal mondo delle fondazioni bancarie, come tutti coloro che hanno seguito la materia ricordano benissimo. Le reazioni furono molto positive, perché il lavoro della Camera e l'atteggiamento del Governo portarono, appunto, ad un risultato che aveva, secondo me, la duplice caratteristica di consentire il processo di dismissione senza velleitarismi, in tempi sufficientemente congrui, senza cesure

giacobine e, al tempo stesso, di creare, anche in Italia, non l'istituto della fondazione bancaria, ma quello della fondazione *tout court*, così come esiste negli ordinamenti più sviluppati.

In questo senso, devo ricordare soltanto due cose. La prima voglio dirla all'onorevole Taradash — avevo fatto questa considerazione anche in Commissione — e riguarda il fatto che la discussione su fondazioni istituzionali e ruolo dei partiti (inteso, per la verità, nel senso di ruolo delle istituzioni, degli enti locali, poiché non ne vedo altri) riguarda una parte del mondo delle fondazioni, cioè le fondazioni-istituzioni, quelle dell'Italia settentrionale, che sono state liberamente costituite, come qui è stato ricordato, dagli enti locali, i quali esercitano, quindi, il loro potere di nomina.

Vi è, tuttavia, un'altra parte del mondo delle fondazioni, che, per la verità, sento citare meno, cioè quella delle fondazioni a base associativa, che sono nate storicamente nel vecchio stato pontificio, cioè, sostanzialmente, nell'Italia centrale. In tali fondazioni gli enti locali non hanno mai messo minimamente, non dico la bocca, ma nemmeno il becco. Soltanto la direttiva Dini, che è del novembre 1994 — mi riferisco, quindi, ad un quadro politico ovviamente diverso dall'attuale — introduceva una rappresentanza delle istituzioni locali nelle assemblee delle fondazioni-associazioni.

Badate che la sofferenza delle professioni cittadine, ad esempio, nei luoghi in cui operano le fondazioni-associazioni, è molto spesso profonda, perché non si sono mai capiti i criteri secondo i quali un determinato commercialista o avvocato entra nella fondazione, mentre tanti altri, dello stesso livello qualitativo e professionale, che aspirano ad entrarvi, non vi riescono.

**PRESIDENTE.** Non si è mai capito.

**MAURO AGOSTINI, Relatore per l'articolo 2.** Lo so benissimo.

**PIETRO ARMANI.** È la libertà delle cooptazioni!

MAURO AGOSTINI, *Relatore per l'articolo 2*. Ma siccome questa legge va a tipizzare le fondazioni, di carattere sia istituzionale sia associativo, una parte di questo sistema sarà messo in discussione. La situazione attuale finirà proprio per il nuovo meccanismo basato sui tre organi riconosciuti alle fondazioni, sulla disciplina di bilancio, sulle modalità di nomina e sui criteri di delega.

Per quanto mi riguarda non voglio assolutamente superare la legge di delega, anche perché — vivaddio — le regole e le procedure parlamentari sono assolutamente limpide e trasparenti. Ho solo dato un giudizio molto positivo sugli impegni assunti dal Governo e ho preannunciato che intendiamo presentare un ordine del giorno. Abbiamo anche preso atto degli impegni formulati dal ministro Ciampi in Commissione finanze. È tutto quello che ho detto e che sottoscrivo. Non mi si può però chiedere di rinunciare ad una valutazione più generale sul testo: una posizione che ho sempre espresso e che — ripeto — non fa riferimento ad una parte politica, ma alla maggioranza che nel suo insieme ha approvato questo testo.

Deve essere chiaro, poi, che non vi è alcuna forma di criminalizzazione delle fondazioni. Basta sottolineare l'ampissimo ruolo riconosciuto da questa legge (anche nella sua prima versione, approvata dalla Camera) alle fondazioni: i sei scopi di utilità sociale individuati da quel testo testimoniano una possibilità di iniziativa da parte delle fondazioni davvero strepitosa. Quindi bisognerebbe essere in cattiva fede per dire che vi è un atteggiamento di criminalizzazione nei confronti del ruolo delle fondazioni (infatti nessuno lo ha detto). Vi è invece la volontà di creare le fondazioni anche in Italia, esaltandone l'attività.

Non credo che in generale si tratti di affrontare la questione dei poteri forti o meno forti; l'ho già detto in tante altre circostanze. In realtà nell'ultimo dopoguerra in Italia si è realizzato un equilibrio fra il capitalismo piramidale (fatto di controlli a cascata) ed una grande presenza dello Stato nell'economia. Il mec-

canismo ha funzionato per molti decenni, ma da qualche anno — per ragioni sia di carattere internazionale sia interne — questi profili si stanno ridisegnando completamente. L'evoluzione riguarda per esempio il versante delle privatizzazioni: solo per citare un dato quantitativo, sono stati superati i 100 mila miliardi di proventi. Una dimensione notevole: dimostra che lo Stato si sta ritraendo da una presenza diretta nell'economia. Evidentemente ciò comporta anche che si vada verso forme di capitalismo maturo, in cui si affermi una piena contendibilità; basti considerare il testo unico approvato in materia lo scorso anno.

Il problema quindi non è più controllare le società. Le società vanno controllate, ma la questione è che a tal fine occorra mettere i quattrini. Ecco il punto che viene sollevato: solo questo. In pratica, se si presentano azionisti in grado di garantire una maggiore valorizzazione del capitale, devono esistere le condizioni per cui possano acquisire il controllo al posto della vecchia compagine. Tutto qui.

Credo non sia una ispirazione né liberale né conservativa: è semplicemente una posizione di buon senso, che guarda all'evoluzione dei mercati internazionali e che cerca di rendere l'ordinamento italiano più moderno, anche al servizio di quell'opera (tutta economica) di rientro dal debito pubblico e quindi di costruzione di una parte importante della modernità italiana.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per gli articoli 4 e 7, onorevole Cambursano.

RENATO CAMBURSANO, *Relatore per gli articoli 4 e 7*. Signor Presidente, credo che una risposta la meriti in particolare il collega Taradash che ha prefigurato, rispetto a questo disegno di legge, uno scenario di ritorno alla spartizione politico-partitica.

Vorrei tranquillizzare innanzitutto me stesso e poi il collega Taradash, invitandolo ad inquadrare il problema nel contesto dell'intero disegno di legge che stiamo discutendo.

Da una parte, infatti, abbiamo l'articolo 2, che prevede una diversificazione di organi nelle future fondazioni bancarie: organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo. Le competenze di nomina attribuite agli enti locali — e quindi, per utilizzare le argomentazioni dell'onorevole Taradash, alla politica locale — riguardano esclusivamente le fondazioni-istituzioni del nord (è vero che si tratta di quelle che hanno maggiori fondi) e si riferiscono agli organi di indirizzo, non a quelli di amministrazione.

Infatti, il medesimo articolo 2 fa riferimento ai criteri per l'individuazione dei componenti degli uni e degli altri organi: onorabilità — che dovrebbe essere, più che un criterio, un prerequisito —, professionalità, capacità dimostrata ed acquisita, nel tempo, nei rispettivi ruoli.

Vi è poi, naturalmente, l'organo di controllo; non dimentichiamo, su questo fronte, il ruolo dell'autorità di garanzia, che nel breve-medio periodo sarà gestito direttamente dal Ministero del tesoro e, successivamente, dall'organo che verrà individuato a seguito della modifica e della riforma del codice civile.

Vorrei, inoltre, rispondere alla osservazione dell'onorevole Taradash e di altri, sul rischio che le fondazioni bancarie partecipino alla costituzione di noccioli duri nelle privatizzazioni, avvenute o *in fieri*; al riguardo veniva citato il caso Telecom.

Allora, se coloro che scrivono sui giornali — e che ne detengono la proprietà — sono gli stessi che hanno partecipato a quella privatizzazione *sui generis* (parole sue, onorevole Taradash), non vedo perché dovrebbero preoccuparsi più di tanto di questo disegno di legge, visto che poi sulla stampa spariranno cannonate contro.

È vero che con una quota dello 0,6 per cento (300 miliardi circa) una fondazione bancaria — mi pare ci si riferisse, in particolare, alla compagnia San Paolo di Torino — ha portato a casa una partecipazione di Telecom, grazie alla quale fa parte del patto di sindacato con quei « poteri forti » che sono (personalmente,

mi augurerei che ve ne fossero di più, perché mi pare che manchino) nel nostro paese; ma, non dimentichiamo che si tratta di cifre assolutamente irrisorie.

Se è vero che in Italia esiste un capitalismo serio, non limitato a pochi, allora vengano fuori i capitalisti! Se davvero esistesse una classe imprenditoriale seria, la troveremmo anche nel nostro paese! Evidentemente, non c'è ancora; non è vero che non ha il vestito adatto per partecipare, perché ha paura delle fondazioni bancarie!

In conclusione, è con questa serenità d'animo, che mi accingo a dare, per quanto di mia competenza, parere favorevole al disegno di legge al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**ROBERTO PINZA, Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.** Signor Presidente, su tutti i punti sui quali si è maggiormente incentrata la discussione si è già espresso, in Commissione finanze, il ministro Ciampi: mi sembra un elementare obbligo politico, quello di richiamarmi alle dichiarazioni che sono state fatte in quella sede e di confermarle con lo stesso grado di impegnatività con cui sono state rese.

Non voglio iscrivermi a questa simpatica gara sul pensiero liberale, che non immaginavo sarebbe emersa in questa sede. Ognuno ha le sue simpatie. Personalmente, se nella mia biblioteca dovessi riservare una sezione al pensiero liberale, vi inserirei le opere di Gobetti, Salvemini ed Einaudi, che resta una persona seria.

Egli, infatti, scriveva delle sue prediche che erano inutili, ma iniziava tutte le sue frasi con le seguenti parole: « È diritto di...; può...; è in facoltà di... ». Questa era la sostanza del pensiero liberale!

Oggi, lo dico senza riferirmi ai presenti che certamente non appartengono in alcun modo a queste categorie, esiste una categoria nuova, quella dei liberali precettivi: da una premessa liberale si presumono le conseguenze, e quindi si ob-

bliga e addirittura si arriva ad espropriare.

Quando questo disegno di legge iniziò il suo corso, circolava nel nostro paese un'ipotesi di lavoro che, in nome di principi di carattere liberale (essa non proveniva da alcun parlamentare, in questo senso tranquillizzo tutti), immaginava che la modernizzazione del sistema bancario e delle fondazioni avvenisse attraverso un periodo transitorio di avocazione integrale di tutto da parte del Ministero del tesoro.

Lo dico perché tante volte dietro le parole c'è dell'altro. Siamo in una sede politica in cui ognuno esprime i propri convincimenti ed anche ideali, come è giusto che sia, ma nello stesso tempo si rende conto della concretezza degli interessi posti in gioco; quindi occorrerebbe forse indagare su cosa c'è dietro le parole.

Ormai siamo alla fine di questa vicenda, che è durata due anni, in cui ciascuno di noi ha maturato pensieri e riflessioni. Ci avviciniamo al momento in cui ciascuno in certa misura ha il suo — diciamo così — nel senso che chi tutela idee, tutela idee e chi tutela interessi, tutela interessi! Sono due cose diverse.

C'è poi l'idea che questo sia un disegno di legge che restituisce alle forze politiche la possibilità di invadere il mondo delle fondazioni. Ma la critica storica non era quella di un eccesso di presenza del mondo della politica nelle fondazioni? Che bisogno c'era di fare un disegno di legge se la diagnosi comune allora era quella di un eccesso di presenza?

Il disegno di legge in esame muove da una considerazione contraria, che è forse il vero punto condiviso da tutti, cioè che le fondazioni vanno restituite alla società. Non a caso in ordine a questo punto la Camera (ciò è stato poi confermato dal Senato) ha scelto l'idea di fondazione (di *corporate governance* all'interno delle fondazioni) la più democratica e la più rappresentativa delle società.

Al posto di questo tipo di *corporate governance* si potevano usare altri sistemi? Sulla base di cosa si sarebbe potuto vietare di dire che gli organi erano il

frutto di una serie di designazioni? In tale ipotesi, evidentemente, la presenza della società sarebbe stata inevitabilmente molto più limitata, come sempre avviene. Si è invece scelta la forma di maggior democraticità prevedendo per tutte, nel modello minimale, che vi sia un'assemblea che — si è detto — deve essere rappresentativa dei territori e delle competenze, inoltre si è raccomandata la presenza del carattere di professionalità e si è ravvisata la necessità di sancire criteri di incompatibilità. Ma non è questo lo strumento per fare avanzare, diciamo così, le fondazioni nel loro mondo naturale, ossia di « affondare » all'interno della società?

Come è possibile lanciare un'accusa di pubblicizzazione nei confronti di un disegno di legge che inizia con l'inquadramento delle fondazioni nel diritto privato, sciogliendo l'antico dilemma della cosiddetta legge Amato tra pubblico e privato a favore del privato? Come è possibile dire che una volta inquadrato nel privato si immagina che vi sia un retro pensiero che dica pubblico? La realtà è quella che è! Il disegno di legge è quello che è. La *corporate governance*, del tipo più democratico possibile e più « affondato » nella società, è quella che è!

Si è accennato ad un'ipotesi di irresponsabilità; questa è la critica storica che viene rivolta nei confronti delle fondazioni su cui peraltro non mi soffermo minimamente. Ma c'è una chiave di lettura in questo disegno di legge sulla quale tanto si soffermò la Camera a suo tempo, discutendola anche perché a qualcuno sembrava eccessiva. Questa chiave è la determinazione della redditività minima. È questa, lo ripeto, la chiave attraverso la quale cessa la irresponsabilità! Se la situazione tollerata fosse quella di uno scialacquo generale o di una gestione insufficiente del patrimonio, che alla fine finisce per frustrare di fatto gli scopi statutari perché non si mantengono le disponibilità per rendere realistico il loro conseguimento, allora saremmo veramente in una situazione di irresponsabilità! Ma la caratteristica di questa legge che, su questo, si lega soltanto ad alcuni ordina-

menti giuridici del mondo, è, viceversa, il contrario. Infatti, nel momento in cui fissa un limite minimo di redditività evidentemente da una parte si stimola, ma dall'altra si verifica e si fa progredire il processo di utilizzazione del patrimonio. Altro che classe dirigente irresponsabile! Questo è il criterio attraverso il quale diventa responsabile!

All'inizio vi era qualcuno che affermava che si doveva eliminare tutto, anche un soggetto di verifica, poi identificato nel tesoro per una fase transitoria; che i criteri di gestione economica e i sani provvedimenti di gestione potevano essere eliminati, ma non è così! Questa non è una legge in cui si creano delle situazioni — diciamo così — abbandonate a se stesse ma ha un'identità molto precisa. Infatti, lascia spazi di autonomia ma impone a tutti di obbedire alla vecchia regola che i romani avevano chiarissima duemila anni fa, in virtù della quale la gestione dei patrimoni altrui è cosa diversa dalla gestione dei patrimoni propri.

Infatti, nella gestione dei patrimoni propri, ognuno può arrivare nella propria sconsideratezza fino alla loro distruzione, ma in quella dei patrimoni altrui ciò non è possibile, perché vi è l'obbligo della diligenza che è tanto più forte in ragione del fatto che bisogna rispondere alle generazioni che hanno accumulato patrimoni, che non vi sono più e che non possono più parlare e a generazioni di ragazzi che non sono ancora nati e che, quindi, non possono ancora parlare.

Questa è la costruzione e questo è il vero interesse del settore *non profit* il quale si è fatto sentire durante tutto l'iter di questa legge. Ha fatto benissimo!

La tutela più sostanziale sta nella redditività. Infatti, quando si decide come amministrare il « poco » o il « niente » l'interesse è scarso; assai diverso è il caso di quando si decide come gestire una sostanza perché si creano presupposti di redditività.

Un'ultima considerazione, perché per il resto rinvio a quanto ha già detto il ministro. Vi è il timore — avvertito durante l'iter del provvedimento — che die-

tro una frase si celi un pensiero, un rischio o qualcosa non ben valutato, cioè l'idea che dietro la promozione e lo sviluppo economico si immagini un intervento e una gestione diretta di impresa.

Tutti conoscono la formula originaria del Governo e il disegno di legge originario, come concepito dal Ministero del tesoro prima e poi dall'intero Governo. Vorrei fare solo una precisazione tecnica ad evitare che il dibattito si incanali, come è avvenuto in questi giorni, su binari inconsistenti. Questo non è possibile! Non è possibile pensare che lo sviluppo economico sia un grimaldello per l'esercizio di impresa. Ciascuno valuterà se fosse bene o no inserirlo nel provvedimento — su questo si è incentrato l'intervento del relatore e di tutti gli altri — ma l'importante è che nessuno ritenga, da qualunque punto di vista, di potervi ravvisare l'esercizio diretto di impresa di tipo economico, perché esso è escluso dal disegno di legge. Infatti l'articolo 2 lettera *d*) specifica che gli unici casi in cui la fondazione può esercitare un'impresa sono quelli delle imprese sociali.

Non c'è nessuna possibilità di esercitare attività di impresa direttamente da parte delle fondazioni se non nelle ipotesi previste dall'articolo 2 lettera *d*). La norma, che non rileggo perché è a disposizione di tutti, è chiarissima: essa prevede che le fondazioni possono esercitare impresa soltanto nei settori indicati all'articolo 2 lettera *d*). Si possono avere delle propensioni per una formulazione piuttosto che per un'altra. Quella attiene all'oggetto sociale. Ognuno la valuti come meglio ritiene, ma nessuno è legittimato a dire che essa prevede l'esercizio di impresa diretta, perché non è così!

Vorrei concludere, signor Presidente, dicendo che ho letto due frasi che mi hanno lasciato un po' perplesso e che non sono state rese nel dibattito odierno. Una è che il vantaggio fiscale che deriverebbe dalla partecipazione delle fondazioni si potrebbe tradurre in una maggiore capacità delle fondazioni stesse rispetto agli azionisti privati a sostenere finanziariamente le imprese in cui vi è la loro

partecipazione. Non ho capito! Nelle società per azioni vi sono i tipi più disparati di soggetti: le società a responsabilità limitata; altre società per azioni; quando la giurisprudenza le ammette, le società di persone; le cooperative, ove questo viene ritenuto altrettanto possibile dalla giurisprudenza. Tutti hanno regimi giuridici e fiscali tra di loro diversi. Abbiamo forse un ordinamento giuridico secondo il quale i soci delle società per azioni debbono essere tutti uguali? Questo in realtà è esattamente il contrario di quello che si prefigge l'ordinamento giuridico, per il quale ognuno è socio con la sua tipologia.

Ben diverso è il problema del controllo, di cui giustamente si è parlato, e che costituisce effettivamente un tema del dibattito, cosa che invece non vale per quello della soggettività.

Ho sentito dire inoltre che si potrebbe provocare un'ingiustificata rigidità negli assetti proprietari delle imprese. Ognuno, per carità, può ritenere quello che crede più giusto; ma mi pare che in questi due anni (io giudico tutto ciò insufficiente rispetto a quello che si sarebbe potuto fare, ma ciò nonostante non posso non rilevarlo) si sia registrata una spinta in avanti notevole rispetto al fortissimo immobilismo del passato per quanto riguarda la messa in discussione degli assetti proprietari. In questi ultimi due anni vi è stata una circolazione di azioni e di partecipazioni quale mai si era verificata in passato.

Lo dico per affrontare con realismo questi problemi, confermando la massima disponibilità del Governo — come ha già detto il ministro Ciampi — a fornire eventuali precisazioni di indirizzi già in precedenza ben definiti.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge: S. 215. — Senatori Manzi ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese**

**private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (approvata dal Senato) (4201) e dell'abbinata proposta di legge: Cordoni ed altri: Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1681) (ore 17,50).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, di iniziativa dei senatori Manzi ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali, e dell'abbinata proposta di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri: Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali.

**(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 4201)**

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 25 novembre scorso della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 35 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 9 minuti; rifondazione comunista: 8 minuti; CCD: 8 minuti; socialisti democratici italiani: 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 20 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

forza Italia: 33 minuti;

alleanza nazionale: 33 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

UDR: 31 minuti;

rinnovamento italiano: 31 minuti;

comunista: 31 minuti.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 4201)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cangemi.

LUCA CANGEMI, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi e colleghe, siamo di fronte — vorrei sottolinearlo subito — ad un tema circoscritto ma di forte spessore sociale, istituzionale ed anche umano; una questione aperta da varie legislature che la Camera può, dopo l'approvazione del Senato, finalmente definire, riconoscendo un debito democratico che la Repubblica ha verso alcuni suoi cittadini ingiustamente perseguitati nei luoghi di lavoro.

Prima dell'entrata in vigore della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti individuali, la mancanza nell'ordinamento dell'obbligo della giusta causa ha consentito atteggiamenti discriminatori e, in specie, numerosi casi di licenziamento per motivi politici e sindacali.

La storia della Repubblica, nel periodo intercorrente tra la fine degli anni quaranta e la prima metà degli anni sessanta, fu caratterizzata da forti tensioni, politiche, sociali e ideali. I luoghi di lavoro, particolarmente, si trovarono ad essere teatro di conflitti anche molto aspri; si trattò di rivendicazioni e lotte che consentirono il riconoscimento di fondamentali esigenze sociali, ampliarono la partecipazione alla vita pubblica e, in definitiva, costituirono un fattore di consolidamento della democrazia ma che, al contempo, ebbero anche pesanti costi sociali ed umani per molti lavoratori che, a causa delle loro scelte, furono privati del lavoro, emarginati, costretti a vivere in condizioni materiali assai dure o, in alcuni casi, spinti all'emigrazione.

Apparve quindi assolutamente necessario, affermatosi un nuovo quadro politico e sociale e instauratosi sul piano normativo un sistema di garanzia più avanzato a tutela dei diritti e delle libertà sui luoghi di lavoro, operare in favore di coloro che erano stati privati del lavoro per motivi politici, sindacali o religiosi, quanto meno per salvaguardarne la condizione dal punto di vista previdenziale.

È questa l'origine della legge 15 febbraio 1974, n. 36, che ha previsto la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio di cui i lavoratori medesimi erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, ricostruzione che andava effettuata per il periodo decorrente dalla data del licenziamento a quella del conseguimento dei requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, con esclusione del periodo coperto da contribuzione effettiva per altri rapporti di lavoro. La ricostruzione della posizione assicurativa, per l'ottenimento della quale i soggetti interessati dovevano produrre motivata domanda entro i due anni successivi all'en-

trata in vigore della legge, riguardava tutti i lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato, licenziati per i motivi predetti oggetto della legge nel periodo 1° gennaio 1948-7 agosto 1966, data di entrata in vigore della già citata legge n. 604 del 1966.

Era previsto un termine di due anni di tempo a decorrere dall'entrata in vigore della legge per presentare le istanze di riconoscimento dei requisiti previsti per ottenere i benefici della norma; tuttavia la difficile situazione in cui si trovava una parte non irrilevante dei possibili destinatari delle norme — quale, ad esempio, la condizione di emigrato — pose ben presto il problema di riaprire i termini della presentazione delle domande e fu all'origine dell'approvazione della legge 19 dicembre 1979, n. 648, che riaprì i termini per ulteriori 90 giorni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Anche in seguito all'approvazione di tale provvedimento alcuni lavoratori, che pur avrebbero avuto pieno diritto ad accedere ai benefici di cui alla legge n. 36 del 1974, si sono trovati nell'impossibilità di presentare la domanda nei termini previsti; la disinformazione, lo sradicamento sociale, l'emigrazione ed altre cause ancora una volta impedivano l'esercizio di un diritto sancito dalla legge.

Numerose sono state le proposte di legge presentate nelle ultime tre legislature nei due rami del Parlamento per riaprire i termini; nella XI e XII legislatura ne fu anche concluso positivamente l'iter nella Commissione lavoro della Camera dei deputati, iter che non è potuto proseguire a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Il problema dunque è stato consegnato irrisolto alla XIII legislatura in una situazione, lo vorrei sottolineare, in cui inevitabilmente i possibili destinatari dei benefici di legge esclusi per mancata o ritardata presentazione delle domande sono ormai, in grandissima parte, persone di età avanzata: questo aspetto attiene ad un profilo umano della questione che non può assolutamente lasciare indifferenti.

Prima al Senato e, in seguito, presso la Commissione lavoro della Camera, si è

sviluppato un approfondito esame che ha chiarito tutti gli aspetti del problema (per un riferimento più specifico, rimando alla relazione scritta). Si è valutata con particolare attenzione la questione della norma di copertura che, anche su indicazione della V Commissione, è stata riformulata. Si è, comunque, riconfermato che le risorse necessarie sono estremamente modeste, dato il numero assai limitato degli interessati.

È il caso di accennare ad un altro tema dibattuto nel corso dell'esame del provvedimento: la questione dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali e religiosi.

Il Senato e l'XI Commissione della Camera hanno ritenuto che, poiché il problema dei lavoratori del settore pubblico presenta profili specifici e una relativa incertezza rispetto alla valutazione del numero dei possibili beneficiari, si dovesse affrontare questo specifico tema con uno strumento differenziato, anche in considerazione delle proposte di legge depositate presso le due Camere sulla materia.

Vorrei solo sottolineare che si tratta di un tema che merita profonda attenzione.

Siamo di fronte alla necessità di dare finalmente una risposta a cittadini che hanno visto calpestati i loro diritti fondamentali ed attendono da un tempo ormai troppo lungo un risarcimento, sia pure parziale; siamo però anche di fronte alla necessità di compiere un atto di valore civile generale, che riconosca il contributo fondamentale offerto da questi lavoratori di un tempo allo sviluppo della democrazia in Italia.

Non appaia dunque retorico rivolgere un appello ai deputati per una rapida approvazione del provvedimento (per la quale vi sono tutte le condizioni) affinché la vicenda possa positivamente concludersi con un atto di giustizia verso questi anziani cittadini (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-rifondazione comunista-progressisti e democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO PINZA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, il relatore ha usato l'avverbio « finalmente » perché la norma alla quale facciamo riferimento è del 1974. Essa aveva previsto la possibilità della ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per i lavoratori vittime di licenziamenti in data anteriore al 1966, anno in cui fu varata la legge sulla giusta causa per i licenziamenti individuali. Si fa dunque riferimento a quei lavoratori che sono stati vittime, sul posto di lavoro, di discriminazioni per ragioni sociali, sindacali, politiche o religiose.

Il problema non riguarda la giustizia o la giustizia del provvedimento ma il modo con cui esso viene trattato. Innanzitutto va sottolineato che siamo di fronte ad una proroga: la legge del 1974 aveva consentito, a tutti coloro che lo volessero, di fare richiesta per la ricostruzione della propria posizione assicurativa. Ora si dice che molti non approfittarono di quella possibilità perché nel 1974 c'era molta disinformazione ed era ancora in atto un forte processo di emigrazione. Nel 1979 sono stati riaperti i termini per sanare le diverse situazioni ma — ancora una volta, si dice — molti non ne approfittarono per varie ragioni.

A me sembra che tutte le ragioni di giustizia siano state esaurite perché lo Stato non può, a distanza di vent'anni, tornare su una proroga a favore di lavoratori licenziati nel 1966. Di fatto questi lavoratori — ormai in pensione — che spero godano di buona salute, o comunque coloro i quali hanno diritto alla ricostruzione in termini di reversibilità — oggi ormai ultrasettantenni, ottantenni o novantenni — si vedono concedere questa possibilità dopo aver avuto ben due occasioni per approfittare dei benefici della

legge. Non si comprende quale sia la logica che sottende alla riapertura dei termini ed è per questo che vogliamo sapere il nome e il cognome di chi si intende favorire perché è evidente che questa legge si rivolge a persone che dal 1966 in poi si sono trovate in gravi difficoltà. Se non volete fornirci il nome e il cognome e ci ponete un problema di giustizia sociale e politica, almeno diteci quanto costa questa operazione perché il testo non lo indica chiaramente. È prevista una copertura finanziaria ma essa non tiene conto dell'unico parere fondamentale, quello dell'INPS i cui calcoli sono completamente diversi.

Non si può giocare con i soldi dello Stato, cioè dei contribuenti, in questo modo: non sappiamo infatti quante persone siano interessate ai benefici previsti da questa legge. Nel corso della discussione al Senato secondo alcuni si trattava di ottocento persone, secondo altri di 1.500, ma secondo l'INPS sono 5.500 le persone che teoricamente hanno il diritto di avvalersi di questo beneficio. Quanto allo stanziamento, il provvedimento parla di 3 miliardi e 300 milioni per il 1998, mentre secondo l'INPS servono 17 miliardi: non è una piccola differenza! Per il 1999 la copertura è di 3 miliardi e 800 milioni, mentre secondo l'INPS serviranno 20 miliardi.

Per il 2000 la legge prevede una copertura di 4 miliardi e 200 milioni, mentre secondo l'INPS serviranno 24 miliardi, e via dicendo. Per non farla lunga, per ogni anno successivo al 2003 è previsto un onere di 5 miliardi e 100 milioni, mentre l'INPS calcola, a partire da quella data, 22-23 miliardi l'anno.

Come si fa allora ad accettare che vi sia una differenza da uno a cinque per quanto riguarda la previsione di spesa ed il parere tecnico adottato da un istituto che credo abbia strumenti maggiori del Parlamento per decidere? Sinceramente a me sembra che riaprire continuamente dei termini per poter usufruire di previsioni di legge sia sbagliato, riaprirli a distanza di vent'anni sia poco ragionevole e farlo in questo modo, senza avere

effettivamente la capacità di contabilizzare il costo per l'erario, sia profondamente sbagliato.

Comprendiamo tutte le esigenze di giustizia, ma non possono essere sufficienti per predisporre una legge in questo modo e con tanta irresponsabilità rispetto ad una funzione obbligatoria, ai sensi della Costituzione, per un Parlamento, ossia varare leggi soltanto se le entrate e le uscite sono certe e corrispondono (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 4201)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Cangemi.

**LUCA CANGEMI, Relatore.** L'onorevole Taradash nel suo intervento ha sollevato due questioni. La prima riguarda il problema in sé. L'esigenza di cui al provvedimento, manifestata — come ho già detto nella relazione — da molti colleghi nell'arco di diverse legislature, nasce dalla conoscenza di una situazione concreta: da un lato, vi sono domande pervenute dopo la riapertura dei termini nel 1979 con un ritardo di alcuni giorni rispetto a quegli stessi termini; dall'altro, abbiamo una serie di situazioni sociali ed umane drammatiche in cui versavano i lavoratori colpiti da discriminazioni politiche, sindacali o religiose, spesso derivanti da quell'atto di ingiustizia subito, che non permettevano loro di presentare le domande. Queste cause — l'emigrazione, la disinformazione — sono state citate nella relazione. Il provvedimento, dunque, nasce dalla conoscenza di situazioni concrete da parte di larghi settori del Parlamento, non solo in questa ma anche in legislature precedenti.

Per quanto riguarda la norma di copertura, la Commissione lavoro della Ca-

mera e prima ancora il Senato hanno approfondito minuziosamente la questione; per questo un provvedimento semplice e sul quale c'è un largo consenso ha impiegato un lasso di tempo forse eccessivo per arrivare a definizione. Probabilmente, l'onorevole Taradash ha fatto riferimento alla prima informazione che l'INPS ha fornito al Senato in ordine alla quantificazione numerica e quindi alle risorse previste dal provvedimento. Lo stesso INPS, peraltro, ha poi corretto quella previsione e la copertura recata dal disegno di legge è stata giudicata congrua dalla relazione tecnica fatta dal Governo sulla base dei dati INPS, nonché soprattutto — ed io credo che questo sia un elemento di assoluta garanzia per tutti — dalla Commissione bilancio della Camera, che ritengo non valuti la copertura finanziaria delle leggi in modo superficiale. La copertura, quindi, non costituisce alcun problema. L'XI Commissione si è altresì incaricata di riscrivere la norma di copertura, dal punto di vista formale, per renderla più compatta e leggibile. Non credo vi sia alcuno ostacolo affinché la Camera porti a termine questo provvedimento e l'atto di giustizia che contiene.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**ROBERTO PINZA, Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.** Intervengo solo per concordare con quanto detto dal relatore.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 2969 — Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei marchi e del Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994 (approvato dal Senato) (4881) (ore 18,12).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei marchi e del Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.

Avverto che la III Commissione si intende autorizzata a riferire oralmente.

**(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 4881)**

PRESIDENTE. Avverto altresì che, a seguito della riunione del 9 dicembre della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge che risultano così ripartiti:

relatore: 10 minuti;

Governo: 10 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 20 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato);

gruppi: 1 ora.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 8 minuti;

forza Italia: 12 minuti;

alleanza nazionale: 11 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 6 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 8 minuti;

UDR: 5 minuti;

rinnovamento italiano: 5 minuti;

comunista: 5 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 15 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 3 minuti; rifondazione comunista: 3 minuti; CCD: 3 minuti; socialisti-democratici italiani: 2 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; la rete: 2 minuti.

**(Discussione sulle linee generali — A.C. 4881)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Niccolini, ha facoltà di svolgere la relazione.

GUALBERTO NICCOLINI, *Relatore ff.* Signor Presidente, intendo richiamarmi alla relazione già svolta in Commissione. Ricordo che la Commissione esteri della Camera il 16 settembre 1998 aveva approvato all'unanimità il testo sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Ricordo altresì che rispetto al testo trasmesso dal Senato sono state apportate modifiche assolutamente necessarie per arrivare all'approvazione rapida di questa ratifica.

Ricordo, infine, la necessità di un voto molto rapido perché entro il 31 dicembre di quest'anno il Governo dovrebbe emanare un decreto di attuazione delle norme previste dal presente provvedimento che fa giustizia di una serie di ritardi gravati su molti cittadini italiani. È con questo auspicio e ricordando il voto unanime della Commissione, che sottoponiamo questo testo all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, il sottosegretario di Stato Valentino Martelli che saluto, perché è la prima volta che ho il piacere di vederlo in quest'aula.

VALENTINO MARTELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, concordo con quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Calzavara, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Bertucci ed altri; Veltroni ed altri; Frattini ed altri; Palma ed altri; Paissan; Nuccio Carrara; Nuccio Carrara: Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli comunali (5380-5382-5383-5407-5413-5444-5445) (ore 18,15).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge: Bertucci ed altri; Veltroni ed altri; Frattini ed altri; Palma ed altri; Paissan; Nuccio Carrara; Nuccio Carrara: Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli comunali.

Avverto che la I Commissione si intende autorizzata a riferire oralmente.

Avverto che è stata presentata dagli onorevoli Boato ed altri una questione pregiudiziale (vedi allegato A — A.C. 5380 sezione 1).

Non essendo stata preannunciata nella Conferenza dei presidenti di gruppo, la questione pregiudiziale, a norma dell'articolo 40, comma 2, del regolamento, sarà discussa e posta in votazione al termine della discussione sulle linee generali in altra seduta.

**(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 5380)**

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 25 novembre della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del testo unificato delle proposte di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

tempo per il relatore: 30 minuti;

tempo per il Governo: 25 minuti;

tempo per richiamo al regolamento: 10 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 1 ora e 4 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per gli interventi di ciascun deputato);

tempo per i gruppi: 4 ore e 15 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 34 minuti;

forza Italia: 33 minuti;

alleanza nazionale: 32 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

UDR: 31 minuti;

rinnovamento italiano: 31 minuti;

comunista: 31 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 35 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 9 minuti; rifondazione comunista: 8 minuti; CCD: 8 minuti; socialisti democratici italiani: 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

**(Discussione sulle linee generali — A.C. 5380)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari di forza Italia e di alleanza nazionale ne hanno chiesto l'ampliamento

senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

L'onorevole Nania ha facoltà di svolgere la relazione.

DOMENICO NANIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare il presidente della Commissione affari costituzionali, onorevole Maccanico, perché su un argomento di siffatta importanza, che attiene ad una parte fondamentale del funzionamento del sistema politico italiano, ha ritenuto di affidare l'incarico di relatore ad un parlamentare dell'opposizione. Credo che tale circostanza debba essere adeguatamente sottolineata perché, come più volte è stato ribadito nei dibattiti su argomenti di questo tipo, quando si tratta di stabilire, di modificare, di migliorare o comunque di innovare le regole del gioco, non può esistere né maggioranza né minoranza. È stato detto più volte anche durante i lavori della bicamerale ed è stato ribadito con forza dai leader delle diverse forze politiche e dei diversi gruppi parlamentari: su questi argomenti nessuno deve invocare vincoli di maggioranza o di opposizione. Considero questa circostanza fondamentale ed è in questo spirito che, quale relatore, ho cercato di muovermi, riunendo in un testo unificato il senso delle disposizioni normative contenute nelle varie proposte di legge.

Per la verità, l'argomento del testo sottoposto all'attenzione dell'Assemblea è stato affrontato in tempi non sospetti dall'onorevole Palma, del partito popolare italiano, il quale ha sollevato con una certa lungimiranza — riconosciamolo — la questione, invitando numerosi parlamentari, delle diverse forze politiche, a sottoscrivere la sua proposta di legge: io stesso l'ho sottoscritta, per incarico del gruppo di alleanza nazionale, e lo stesso hanno fatto colleghi di forza Italia, quindi essa è stata sottoscritta da parlamentari appartenenti tanto alla maggioranza quanto all'opposizione.

La questione oggetto del provvedimento è esplosa negli ultimi mesi, a seguito delle

crisi che si sono verificate in alcune regioni italiane, ma era, per così dire, prevedibile. Ritengo interessante, da questo punto di vista, fare riferimento per esempio a ciò che lo stesso senatore Pasquino scrisse in un articolo relativo alla cosiddetta norma antiribaltone, prevista nel «Tatarellum»: «I fautori di una crisi di Governo avrebbero l'agio di causarla proprio il giorno successivo ai primi 24 mesi, intascando il premio del cambio di giunta per tutti i tre anni successivi della legislatura regionale». Quanto previsto nella proposta di legge presentata dall'onorevole Palma, e che lo stesso presentatore voleva evitare, era stato anche «diagnosticato» dal senatore Pasquino che nel 1995, cioè subito dopo l'approvazione del cosiddetto «Tatarellum», aveva avvertito che quella norma di blocco era comunque parziale.

PRESIDENTE. Profetica.

DOMENICO NANIA, *Relatore*. L'onorevole Calderisi lo aveva già sottolineato nel corso del dibattito su tale argomento; resterei, però, ai fatti più significativi che sono sotto gli occhi di tutti.

Nel fare un'attenta analisi della proposta di legge all'esame, non bisogna dimenticare qual è il sistema elettorale che vige per le regioni a statuto ordinario. Sostanzialmente, con un doppio voto in un'unica scheda l'elettore sceglie anzitutto l'80 per cento dei consiglieri regionali con un meccanismo di tipo proporzionale e, in secondo luogo, il rimanente 20 per cento, tracciando un segno sul nome di chi viene indicato come candidato alla presidenza della regione. Tutti sanno che sull'indicazione nella scheda del nome del presidente del consiglio regionale si è svolto un dibattito molto approfondito e il problema di un'eventuale elezione diretta, *sub specie* indicazione, è stato superato dicendo che, in fin dei conti, si trattava del capolista regionale, cioè del capo della famosa lista del 20 per cento. In questo modo, a giudizio di molti esponenti di diverse forze politiche e, diciamo chiaramente, anche di studiosi di diritto costituzionale,

la norma in vigore non violava la Costituzione ma conviveva con essa perché, in ogni caso, il presidente doveva essere eletto in sede consiliare, con il voto dei consiglieri regionali.

Il secondo problema che si è posto, sempre in relazione al «Tatarellum», è quello del cosiddetto ribaltone. Anche in questo caso, per non incorrere nell'ipotesi della violazione degli articoli 122 e 126 della Costituzione, si è detto che la norma prevista dall'articolo 8 non prevedeva un'ipotesi specifica di scioglimento, ma incidereva soltanto sulla durata della legislatura.

È stata questa la soluzione offerta dal «Tatarellum», soluzione che, come tutti sanno, è stata proposta esplicitamente dall'allora onorevole Bassanini, oggi senatore, e caldeggiata anche dal senatore Elia, già presidente della Corte costituzionale. Obiettivamente, la norma antiribaltone ha effettivamente svolto una funzione di deterrenza, dando buona prova di sé. È sotto gli occhi di tutti, infatti, che per due anni essa non è stata applicata perché le coalizioni che si sono presentate al corpo elettorale non si sono scomposte, non si sono frantumate. Trascorsi due anni e createsi nel paese determinate condizioni politiche, «a cascata» alcune forze politiche hanno sostenuto con forza la necessità del cambio delle maggioranze in ambito regionale. Non vi è dubbio che il problema sul tappeto è reale, non fosse altro — come viene affermato nelle relazioni che accompagnano le diverse proposte di legge presentate da quasi tutti i gruppi politici — perché cambiare la maggioranza significa di fatto scomporre e destrutturare la maggioranza che è stata scelta direttamente dal corpo elettorale.

La maggior parte delle forze politiche conviene sulla necessità di impedire i cosiddetti ribaltoni, ma taluni rappresentanti di determinate forze politiche sostengono — come è stato già affermato nel passato durante l'approvazione del cosiddetto «Tatarellum» — che sul tema sussistono questioni di costituzionalità. Queste ultime, ad avviso di tali colleghi, sono insuperabili; questa tesi è stata sostenuta

in particolare dagli onorevoli Boato, Rebuffa, Parenti e da altri parlamentari delle varie forze politiche che hanno espresso talune riserve su questo tema (mi riferisco anche all'onorevole Mancuso ed al presidente della Commissione affari costituzionali). Nella sostanza, si può affermare che il dibattito su tale tema è stato attento ed approfondito; si deve però rilevare che, a giudicare dai lavori preparatori svoltisi sul cosiddetto «Tatarellum» e dalle relazioni che accompagnano le varie proposte di legge in materia, la gran parte delle forze politiche ritiene che questi problemi di costituzionalità non siano così forti da bloccare una legge che — come affermavo in precedenza — ha dato buona prova di sé e che peraltro nessuno ha provveduto ad impugnare nel passato.

Prima facevo riferimento alla circostanza che questa soluzione è stata pensata e proposta da Elia e Bassanini. Voglio aggiungere però che lo stesso onorevole Palma, nella relazione introduttiva alla sua proposta di legge, ha giudicato quello proposto come un sistema che può ben convivere con quanto previsto dagli articoli 122 e 126 della Costituzione. Anche il senatore Villone, che è presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, nel passato, intervenendo in aula affermò che la norma non viola l'articolo 126 della Costituzione perché non è una fattispecie di scioglimento anticipato del consiglio, ma deve essere inserita nel contesto relativo alla durata della legislatura.

Anche l'onorevole Paissan, che è presentatore di una delle proposte di legge di modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nella relazione di accompagnamento ha affermato che la modifica proposta non si pone in contrasto né con l'articolo 122 né con l'articolo 126, poiché lascia inalterata la modalità di elezione del presidente e della giunta e non introduce una fattispecie di scioglimento anticipato del consiglio, in contrasto con le previsioni legislative.

Sulla stessa linea si muovono le proposte di legge presentate dagli onorevoli Veltroni, Frattini, Gasparri ed altri e

dall'onorevole Palma dei popolari. Da questo punto di vista si registra quindi un consenso molto ampio che porta alla conclusione che non si può sostenere — come alcuni hanno affermato con forza e con abbondanza di argomenti — che saremmo di fronte ad una norma anticonstituzionale o comunque non costituzionale.

Vorrei rilevare che la proposta di legge, nel testo presentato dal relatore, prevede al comma 1 una estensione di cinque anni del principio normativo contenuto nel cosiddetto « Tatarellum » e al comma 1-bis accoglie una proposta emersa dal dibattito in Commissione che considera quella della elezione di un presidente del consiglio e di una giunta come una ipotesi di specificazione delle gravi violazioni dell'articolo 126 della Costituzione.

Il relatore ha cercato, come i colleghi fanno, di trovare, a tale proposito, una soluzione unitaria, affinché un arco di forze politiche il più ampio possibile spingesse per l'approvazione di tale normativa. Ho, tuttavia, il dovere di manifestare alcune perplessità sull'ipotesi prevista dal secondo comma, cioè dal comma 1-bis, per le ragioni che ora spiegherò.

La prima questione era stata richiamata nel 1995 dall'allora ministro per le riforme istituzionali, professor Motzo, in riferimento a un emendamento presentato dall'onorevole Calderisi, con il quale si proponeva di considerare tale ipotesi come attuativa o specificativa della grave violazione di legge, prevista dall'articolo 126 della Costituzione. A nome del Governo, egli disse che la proposta era censurabile e non andava accolta, perché conduceva, di fatto, ad una decostituzionalizzazione degli articoli 122 e 126.

Ciò che induce il relatore a dubitare fortemente della costituzionalità del secondo comma è che appare veramente strano considerare una grave violazione di legge l'elezione del Presidente e della Giunta, che avvenga conformemente a quanto previsto nella Costituzione stessa. Interpretare, attraverso una legge ordinaria, come grave violazione di legge un modo di procedere all'elezione del presi-

dente e della giunta, previsto dalla Costituzione stessa, come rilevava lo stesso presidente della Commissione affari costituzionali, è fonte di notevoli perplessità da parte del sottoscritto, ma credo anche di molti colleghi.

Ritengo che il Parlamento farebbe bene — ma lo verificheremo nel corso del dibattito — a restare nel perimetro del cosiddetto « Tatarellum », approvando il primo comma, nel quale si riconoscono gran parte delle forze politiche. Lo stesso onorevole Cananzi, nel corso del dibattito, ha offerto una soluzione, eliminando dal secondo comma il riferimento esplicito all'articolo 126 della Costituzione. Il relatore ritiene, comunque, che giungere all'approvazione di una norma più semplice e più chiara sia la cosa più conveniente; seguirà, pertanto, attentamente il dibattito per ascoltare le posizioni di coloro che interverranno su tale argomento, in rappresentanza dei diversi gruppi politici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VALENTINO MARTELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Armaroli. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, non abuserò della cortesia dei colleghi. Innanzitutto, come ha già fatto il relatore, onorevole Nania, desidero dare atto al presidente della Commissione affari costituzionali della Camera della sua sensibilità e della sua correttezza. Il nuovo regolamento della Camera prevede che il 20 per cento degli argomenti o del tempo, sia in Commissione sia in Assemblea, sia dedicato a provvedimenti dell'opposizione. L'interpretazione conseguente di tale disposto, data dal presidente Maccanico e, prima di lui, dalla presidente Jervolino, è nel senso che possa — non dico « debba », per un motivo di cortesia — essere nominato relatore un esponente dell'opposizione.

Svolgerò alcune considerazioni sul testo che il relatore ha presentato in aula come base per la discussione, affrontando i profili riguardanti la presunta o pretesa incostituzionalità della norma.

Per memoria dei colleghi ricorderò che quasi tutti i gruppi parlamentari hanno presentato proposte di legge cosiddette « antiribaltone » nel giro di pochi giorni: il 9 novembre 1998 ha cominciato forza Italia, con una proposta a firma dei deputati Bertucci, Frattini, Cosentino e Berruti; il giorno dopo ha seguito a ruota il gruppo dei democratici di sinistra, con il testo sottoscritto da Veltroni, Mussi, Folena, Domenici e Soda; sempre il 10 novembre il Polo ha presentato un'altra proposta, a firma Frattini, Gasparri e Giovanardi; il 17 novembre i popolari hanno presentato una proposta sottoscritta, come primo firmatario, dall'onorevole Palma; infine, hanno presentato proprie proposte l'onorevole Paissan (il 18 novembre) e l'onorevole Nuccio Carrara (il 25 novembre).

I progetti di legge richiamati hanno una matrice comune. Sicuramente non sbaglierebbe l'osservatore superficiale constatando che queste proposte rappresentano una « pezza » messa su un processo di disgregazione in atto in alcune regioni. Ma i testi sono accomunati anche da un altro fattore: la moralità politica. Se democrazia significa governo del popolo, per il popolo e attraverso il popolo — secondo la splendida definizione di un grande presidente degli Stati Uniti d'America, Abramo Lincoln —, è evidente che durante il gioco non si può alterare il responso popolare, procedendo a fenomeni di transumanza (come fanno le pecore e gli animali in genere) dal monte alla valle o dalla valle al monte, a seconda delle stagioni. Direi che in proposito vi è un ampio consenso, visto che tutte le proposte di legge hanno questa caratteristica comune.

Dal momento che insegno diritto pubblico comparato mi piace poi fare una comparazione fra l'onorevole Veltroni e l'onorevole Nania. L'onorevole Veltroni un giorno è « buonista », l'altro è « cattivista »,

l'altro ancora è « indecisionista » (poi, magari, il peso di questo indecisionismo cade spesso e malvolentieri sulle spalle del carissimo amico e collega onorevole Soda). L'onorevole Nania invece è « iperbuonista » e fra un momento spiegherò perché. L'onorevole Veltroni, aderendo al titolo di una commedia di Eduardo De Filippo (*Ditegli sempre di sì*) ha detto di sì a tutti, sia agli « antiribalttonisti » sia ai « ribalttonisti ». L'onorevole Nania, uomo della Sicilia, si rifà invece a Pirandello: *Come tu mi vuoi*. Così per il suo iperbuonismo l'onorevole Nania non ha messo di suo, nel testo che costituisce la base della nostra discussione, né il primo né il secondo comma (il comma 1-bis).

Il primo comma è stato preso in prestito da tutte le altre proposte di legge, ma segnatamente, volutamente e maliziosamente dall'onorevole Veltroni. Recita la norma: « Se nel corso del quinquennio il rapporto fiduciario fra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, la durata in carica del consiglio regionale termina entro il sesto mese successivo ». Si tratta della proposta Veltroni, tale e quale.

Per il secondo comma ha preso, pari pari, un emendamento dell'onorevole Cananzi. L'onorevole Veltroni è il segretario dei democratici di sinistra, l'onorevole Cananzi è uno dei più autorevoli esponenti del partito popolare.

Di suo, l'onorevole Nania, ha messo molto, moltissimo, anche se non appare nel testo normativo: ci ha messo una pazienza di Giobbe! In questi giorni, il clima nella Commissione affari costituzionali è stato altalenante: vi è stata la burrasca, quindi il barometro ha segnato tempo bello, poi meno bello, poi nuvoloso e c'è voluta tutta la pazienza dell'onorevole Nania per giungere ad un testo sul quale hanno convenuto le maggiori forze politiche.

A questo punto, signor Presidente, mi lasci lanciare qualche piccola stiletta qua e là.

Innanzitutto, signor Presidente, lei ha avuto la bontà — ed anche la correttezza

— di dare l'annuncio, pochi minuti fa, della questione pregiudiziale a firma degli onorevoli Boato, Crema e Rebuffa.

Se è vero che solo gli imbecilli non cambiano opinione, allora l'onorevole Rebuffa va considerato un genio: era, infatti, sottoscrittore della primitiva proposta a firma dell'onorevole Palma, ed invece, in Commissione affari costituzionali si è fatto prendere dal mal di gola ed ha subito accessi di raucedine, per dimostrare l'incostituzionalità di questo testo!

Come modesto cultore di diritto parlamentare, mi domando se questa questione pregiudiziale sia ricevibile dalla Presidenza e mi permetto di argomentare quanto ho detto.

La pregiudiziale, a firma degli onorevoli Boato, Crema e Rebuffa, afferma che la Camera «rilevato che il testo unificato delle proposte di legge nn. 5380 ed abbinate è in evidente contrasto con gli articoli 122 e 126 della Costituzione, delibera di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 5380 ed abbinate».

Questo discorso non sta in piedi! A lume di logica, oltre che di diritto parlamentare, non mi pare che questa sia — o possa essere definita — una pregiudiziale di costituzionalità; infatti, si dice: «Perché questo testo è incostituzionale?». E si risponde: «Perché sì!». Ovvero, non vi è uno straccio di motivazione in questa pregiudiziale di costituzionalità.

In essa si dice «in evidente contrasto». Personalmente, questa evidenza non la vedo affatto, non solo per le eccellenti ragioni esposte pochi minuti fa dall'onorevole Nania, ma, anche perché, come nessuno ha messo in dubbio la costituzionalità del cosiddetto «Tatarellum», che fissa il termine di un biennio, altrettanto deve valere per il fatto che da due anni si passi a cinque: si tratta di un fenomeno puramente quantitativo.

Veniamo all'articolo 1, comma 1-bis, nel testo unificato della Commissione, laddove è detto: «Integra gli estremi delle gravi violazioni di legge, ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, l'elezione di un presidente e di

membri della giunta regionale da parte di una maggioranza consiliare diversa da quella formatasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai sensi delle norme di cui alla presente legge».

Signor Presidente, quante volte la legge ordinaria dà attuazione o integrazione della disposizione costituzionale? Le ricordo un solo caso a mo' di esempio: cito l'articolo 137 della Costituzione in cui si parla di Corte costituzionale: «Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte». Nell'articolo 137 della Costituzione, dunque, si opera un rinvio dalla Costituzione alla legge costituzionale.

Interessante, nella fattispecie, è il secondo comma dello stesso articolo in cui si dice: «Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la Costituzione e il funzionamento della Corte». Ecco un caso in cui la legge ordinaria integra la disposizione costituzionale o di una legge costituzionale.

In questo caso cadiamo proprio in un'ipotesi assai simile, con l'unica differenza che l'articolo 137 della Costituzione prevede *ad hoc* una legge costituzionale ma l'articolo 126 sicuramente non la esclude. In quest'ultimo articolo parla precisamente di «gravi violazioni di legge»; ecco dunque che la legge, proprio richiamandosi a queste gravi violazioni, specifica il caso in cui si determina appunto la grave violazione di legge. Vi è quindi una conformità piena del testo base dell'onorevole Nania con la lettera e lo spirito della Costituzione.

Signor Presidente, resto in attesa di sapere se ella ritenga ricevibile o meno una pregiudiziale di costituzionalità che non abbia uno «straccio» di motivazione. Ritengo che l'Assemblea della Camera dei deputati, qualora fosse messa in votazione questa pseudoquestione pregiudiziale di costituzionalità, debba sapere le ragioni della presunta pretesa illegittimità costi-

tuzionale di un testo che, lo ripeto ancora, è perfettamente aderente alla Costituzione.

**PRESIDENTE.** La risposta a tale quesito verrà data nella sede in cui si valuteranno le questioni, così come poco fa è stato annunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Paissan, al quale ricordo che ha nove minuti di tempo. Ne ha facoltà.

**MAURO PAISSAN.** Signor Presidente, signore colleghe, signori colleghi, il nostro paese è ormai diventato un laboratorio di ingegneria elettorale.

A partire dal 1993 sono stati introdotti ben quattro nuovi sistemi di elezione, sperimentando, di volta in volta, diverse soluzioni, passando da formule proporzionaliste pure ad altre maggioritarie, senza disdegnare formule miste; né mancano varianti sul tema come il ballottaggio, il doppio turno, il premio di maggioranza, la clausola di sbarramento e via dicendo.

Ciò nonostante i diversi sistemi elettorali finora adottati non hanno dato risultati certi e stabili in termini di stabilità della compagine di Governo ad eccezione della legge che disciplina le elezioni dei consigli comunali e provinciali, elezioni contestuali a quelle dirette del sindaco e del presidente della provincia.

L'ultimo sistema elettorale introdotto nella nostra legislazione dalla più volte citata legge 23 febbraio 1995, n. 43, pur introducendo elementi innovativi nella forma di governo delle regioni a statuto ordinario, non dà tutte quelle garanzie di stabilità e governabilità dichiarate allora dal legislatore.

La vulnerabilità di quest'ultimo sistema elettorale è dovuta sia alla possibilità di cambi di maggioranza dopo i primi 24 mesi di legislatura (cambi favoriti, diciamo, dal cangiante panorama politico italiano) sia alla carenza — anche questo va detto — capacità di governo e di compattezza dell'alleanza di centro-destra presentatasi all'elettorato nel 1995. Con tutto il rispetto per il piccolo Molise (dove ad entrare in crisi è stata la coalizione del

centro-sinistra, e ad operare il ribaltone politico è stato il centro-destra), più significative appaiono le ricorrenti crisi politiche vissute dalle regioni Campania, Calabria e Puglia, dove aveva vinto il polo di centro-destra. Ovviamente non parliamo della Sicilia, perché tutt'altro discorso riguarda le regioni a statuto speciale che — come sappiamo — hanno una diversa disciplina.

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale un riferimento va fatto alla situazione — diciamo così — bizzarra, della regione Friuli-Venezia Giulia. Pur nella piena legittimità istituzionale e politica consentita dalla vigenza di un sistema elettorale proporzionale, in quella regione si è arrivati a formare una giunta espressa dal Polo che gode del supporto esterno della lega e, contemporaneamente, a nominare un assessore dell'Ulivo, eletto sotto il simbolo del PDS. Come situazione esemplare non mi pare male!

Questo del Friuli-Venezia Giulia è un episodio che conferma — a mio avviso — la lenta agonia politica e istituzionale di quella regione e che ci segnala anche il pericolo di comportamenti politici trasformisti, tenuti anche nella precedente legislatura, addirittura più radicati di quelli denunciati nelle regioni meridionali e che sono all'origine di questo dibattito.

In questa sede va espresso l'auspicio riguardo alla situazione del Friuli-Venezia Giulia che il Parlamento riprenda il dibattito sulla modifica dello statuto speciale di autonomia di quella regione, in particolare nei suoi aspetti istituzionali concernenti la legge elettorale. Il relativo dibattito si è arenato presso il Senato circa un anno fa. Ciò si è verificato anche per l'assenza di proposte e di spinte da parte delle forze politiche regionali che nella grande maggioranza sono silenziose su questi temi cruciali.

La nostra forza politica intende fare la sua parte riguardo alla situazione — diciamo così — incandescente di quella regione in sintonia con le attese evidenti della sua società civile. Voglio chiudere qui la parentesi della valutazione politica della situazione nel Friuli-Venezia Giulia

e tornare alla questione della modifica della legge regionale delle regioni a statuto ordinario.

Il dibattito, come sappiamo, è vivo, ampio e articolato. Concordo in linea di principio con quanti ritengono che sia necessario intervenire quanto prima sugli articoli 122 e 126 della Costituzione che, non permettendo l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e rendendo ardue, dal punto di vista costituzionale, ulteriori ipotesi di scioglimento anticipato del consiglio stesso, rappresentano — così come oggi formulati — un intralcio all'evoluzione del dibattito politico, allo sviluppo dell'autonomia delle regioni ed anche della trasparenza della dialettica democratica nelle regioni.

I verdi pensano sia maturo il tempo per una modifica costituzionale che permetta l'elezione diretta del presidente della Giunta regionale. Il testo della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali andava in questa direzione e verso queste soluzioni, riconoscendo autonomia alle regioni. Quel cammino va ripreso, almeno su questo punto! I tempi della riforma costituzionale sono lunghi, mi permetto di aggiungere giustamente; allora si è posto e si pone la questione se sia possibile intervenire in materia con la legge ordinaria evitando che nell'arco dell'intera legislatura e non solo nei primi due anni (come dice la legge attualmente in vigore) sia impedito il cambio di maggioranza, pena la cessazione del consiglio.

Una norma siffatta si pone in coerenza con la scelta del legislatore del 1995, che con il premio di maggioranza intese garantire Governi di legislatura ed assicurare stabilità alle coalizioni formatesi nelle consultazioni elettorali. Un quinto dei consiglieri — non dimentichiamolo — è eletto proprio in virtù di questo meccanismo del premio di maggioranza: è qui e solo qui che si fonda il dovere politico della coerenza con quell'alleanza e con quella coalizione, almeno dal mio punto di vista.

La proposta di legge che ho presentato questo voleva e vuole affermare, non per

ingessare la dialettica politica e neanche per sanzionare una certa « mobilità » di collocazione politica; la mia motivazione sta piuttosto in quel premio di maggioranza, cioè nel fatto che quel quinto dei consiglieri viene eletto in base ad un'alleanza e ad una coalizione, il che secondo me rappresenta un vero vincolo.

La modifica proposta (lo abbiamo sentito nel corso del dibattito in Commissione affari costituzionali) incontra perplessità di ordine costituzionale di alcuni autorevoli colleghi, tra cui l'onorevole Boato che fa parte del mio gruppo politico. Sono perplessità che rispetto e che mi appresto a valutare anche durante questo dibattito in Assemblea.

L'interrogativo è chiaro: la norma sta dentro lo spirito del dettato costituzionale, poiché lascia inalterate le modalità di elezione del presidente della giunta e non introduce una nuova fattispecie di scioglimento anticipato del consiglio rispetto a quanto già previsto dalla legge n. 43, oppure stiamo violando, intaccando, andando oltre la Costituzione? Da profano di studi giuridici e costituzionali esprimo sconcerto ogni volta che mi trovo davanti all'espressione « oltre la Carta costituzionale »; comunque in quest'ultimo caso è sufficiente porre all'ordine del giorno politico — non nel senso procedurale — la riforma costituzionale del sistema delle elezioni nelle regioni a statuto ordinario come una sorta di sanatoria che dovrebbe spazzare via le perplessità di ordine costituzionale (ho sentito esprimere anche questo concetto)?

Sono interrogativi tutt'altro che fatui, che devono farci riflettere e che mi fanno riflettere anche prima di giungere al voto definitivo. Politicamente non ho alcun dubbio: se si cambia la maggioranza, in presenza di quel modo di elezione dei consiglieri regionali, con quel premio di maggioranza, occorre, entro un ragionevole numero di mesi, tornare all'elettorato.

Ma i dubbi di costituzionalità che io non ho sollevato e che mi sono limitato ad ascoltare vanno esaminati ed approfonditi. In particolare — mi scuso con il Presi-

dente se ruberò ancora un minuto — mi aspetto una parola chiara dal ministro Amato, che purtroppo non è in quest'aula e che è rappresentato da un sottosegretario per gli affari esteri. Mi aspetto una parola chiara dal ministro Amato, dicevo, sia per la sua conoscenza della materia, sia per la sua responsabilità inerente alle questioni istituzionali. Egli ha detto — l'ho letto in un'agenzia di stampa alcuni giorni fa — che dubbi sulla costituzionalità della legge ordinaria ce ne possono essere. Il fatto che un ministro per le riforme istituzionali affermi ciò (un concetto più o meno analogo lo ha ripetuto proprio nel corso dei lavori della Commissione affari costituzionali) è significativo. Chiedo al ministro Amato, quando deciderà di intervenire a conclusione di questo dibattito, di dire una parola chiara al riguardo; anche perché non c'è quel parallelo, contestuale, contemporaneo iter di modifica costituzionale che il ministro stesso ha evocato quasi in funzione di sanatoria dell'ipotetica precarietà costituzionale della legge ordinaria. Come la mettiamo allora, ministro Amato?

Voglio sottolineare che persino il relatore ha espresso concetti analoghi. Esistono forti perplessità rispetto al testo che giunge in aula, frutto di una giustapposizione tra due commi, che sembra non reggere ad una seria analisi, rischiando di aggravare le criticità.

Seguirò con attenzione il dibattito e aspetto di vedere il testo finale che risulterà dalle nostre votazioni: solo in quel momento, valuterò se esso sia coerente con la mia proposta originaria e deciderò come votare sull'insieme del provvedimento.

PAOLO ARMAROLI. Il dubbio sulla costituzionalità della legge è posto in prima istanza dal Parlamento, non dal Governo. Ci mancherebbe altro!

MAURO PAISSAN. Ho detto che aspetto dal Governo una parola chiara.

PRESIDENTE. Onorevole Armaroli, si tratta di questioni ormai *extra ordinem*.

Constato l'assenza dell'onorevole Fratini, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, mi consenta di associarmi al ringraziamento che il relatore ha espresso al nostro presidente di Commissione, per la capacità e la saggezza con le quali ha condotto il dibattito soprattutto nei momenti e nei passaggi più delicati.

Non credo, però, che l'asprezza della discussione e le difficoltà complessive che la Commissione ha vissuto possano essere rappresentati, come ha detto l'onorevole Armaroli, con l'immagine di un'altalena o di un ondeggiare di questa o quella forza politica.

Credo che le considerazioni testé svolte dal collega Paissan siano corrette e giuste, nel senso che i dubbi di costituzionalità di intervento sulla legge ordinaria, nel quadro di una forma di governo parlamentare degli esecutivi regionali, siano pienamente legittimi.

Si tratterà di trovare un momento di ulteriore riflessione per comprendere se siano dubbi superabili o se, al contrario, possano tradursi in un ostacolo a procedere nell'iniziativa legislativa.

Non si tratta, quindi, collega Armaroli, di un ondeggiare per scelte di convenienza politica, ma di una necessità che su questa delicata materia la riflessione sia sempre la più ampia e la più approfondita possibile.

Noi abbiamo risolto questi dubbi presentando la proposta di legge e ricollegandoci alle valutazioni ed alle scelte già fatte nel dibattito del 1995.

Il principio che sancisce una relazione di continuità tra volontà del corpo elettorale ed esecutivo regionale, pur nel quadro e con i limiti previsti dall'articolo 122 sull'elezione parlamentare del presidente della giunta regionale, è già contenuto nella legge elettorale del 1995 e, specificamente, nell'articolo 8. Si tratta di un principio connesso al sistema elettorale prescelto, che prevede un premio di mag-

gioranza con la finalità di garantire la stabilità dei governi regionali e, con essa, il rispetto della volontà del corpo elettorale. La proposta di legge Veltroni estende questo principio, originariamente limitato al primo biennio del mandato, all'intero arco della legislatura. Come si disse nel corso del dibattito del 1995, il principio — qui affermato — di continuità del rapporto tra corpo elettorale ed esecutivo non interferisce né lede i principi di cui all'articolo 122 della Costituzione circa l'elezione consiliare del presidente, né interferisce o lede l'articolo 126, che prevede specifiche cause di scioglimento del consiglio regionale. È un principio che si traduce, all'interno della legge elettorale, come sanzione, come revoca di quel premio di maggioranza, attribuito per la stabilità, allorché il comportamento delle forze politiche tradisce la ragione stessa di quella legge. Conseguentemente la durata del mandato viene ridotta. Questo, si badi bene, non è un principio costituzionale, come accade per il Parlamento nazionale per il quale la Costituzione fissa la durata del mandato, ma è tema di legge ordinaria.

Abbiamo superato quelle perplessità e quei dubbi, che riteniamo legittimi, perché arricchiscono il dibattito e siamo favorevoli al ripristino di tutti i collegamenti con la volontà di quel legislatore — che riconfermiamo —, il cui intento era garantire stabilità nel quadro di un rispetto della volontà popolare.

La Commissione ha inserito, all'articolo 1, un ulteriore comma 1-*bis* il cui contenuto in qualche modo può essere alternativo al primo punto. Si può scegliere la strada di definire specificatamente come causa di scioglimento la condotta del consiglio o della maggioranza del consiglio o di una parte del consiglio che tradisce la lettera e lo spirito della legge del 1995. Questa condotta può essere riferita al quadro costituzionale come violazione grave della legge e quindi come causa e fattore della procedura di scioglimento, di cui all'articolo 126 della Costituzione.

Questa specificazione può essere esautiva del tema, ma essa può anche essere

letta come attuazione dell'articolo 126 nel quadro di un principio generale, sancito dalla legge ordinaria, che prevede la relazione di continuità tra corpo elettorale ed esecutivo regionale. È certo che le due ipotesi possono essere alternative, ma non sono confliggenti al punto tale da imporre la scelta dell'una o dell'altra. Se l'Assemblea vorrà riflettere meglio e scegliere il principio che io chiamo di continuità (contenuto al comma 1) ovvero approvare anche la specificazione della fattispecie di grave violazione della legge, di cui al comma 1-*bis*, il nostro gruppo non ha obiezioni da porre.

Ci preme sottolineare che l'ordinamento — che ci si riferisca ad un corpo politico nazionale o territoriale, dell'ente Stato, dell'ente regione o di altri enti minori — è sempre il frutto di una combinazione di tanti fattori riconducibili a tre grandi categorie: le discipline costituzionali, i meccanismi elettorali e i comportamenti del sistema politico. Noi, allora, abbiamo la consapevolezza che quando lavoriamo su uno solo di questi versanti (lavoriamo sul comportamento delle forze politiche attraverso il dibattito e la dialettica politica, sui meccanismi costituzionali con l'eventuale revisione della Carta e all'interno della legislazione ordinaria), per settori o per categorie specifiche, non riusciamo a dare un quadro definito della forma di governo di quell'ente. Noi, cioè, abbiamo la consapevolezza che quando si agisce sulla legge elettorale senza intervenire sul sistema politico e sui dispositivi costituzionali si rischia di fare delle riforme a metà. Tuttavia, poiché nello stesso periodo di tempo abbiamo incardinato nella Commissione affari costituzionali la riforma dell'articolo 122 della Costituzione per arrivare a definire una forma di governo nuova, non più parlamentare, con l'elezione diretta del presidente della regione, riteniamo che questo sia un primo passo in una direzione nuova, sia cioè il passaggio che in sede di legislazione ordinaria deve essere completato con la garanzia costituzionale di una nuova forma di governo regionale.

In tal senso il dibattito in quest'aula non deve essere limitato soltanto alla disposizione in oggetto, ma deve avere il respiro e la visione del percorso che ci siamo dati. In questo senso, a mio avviso, vanno interpretate anche le dichiarazioni, più volte ripetute dal ministro per le riforme istituzionali, secondo cui i dubbi, le perplessità che possono nascere astraendo questa singola norma dal processo riformatore possono e debbono essere superati nel momento in cui l'obiettivo che abbiamo è quello di agire, da una parte, all'interno della legge elettorale ordinaria e, dall'altra, sul terreno dei dispositivi costituzionali, entrambi fattori che a loro volta determinano i comportamenti delle forze politiche.

Abbiamo dunque un'azione complessiva sul sistema politico, sulla struttura ordinamentale degli enti, sui meccanismi elettorali che possono veramente farci uscire dalle secche di una condizione di instabilità permanente, dalle quali dobbiamo emergere non soltanto come Stato, ma anche come regioni. Ciò in relazione proprio alle considerazioni che lo stesso presidente della Commissione affari costituzionali ha fatto, richiamando il ruolo nuovo, significativamente nuovo, che le regioni debbono assumere nel quadro del processo di unità europea.

In questa logica ed in questo spirito siamo favorevoli sia al testo presentato dall'onorevole Nania per la Commissione, che prevede i due commi, sia ad un'ulteriore riflessione in merito alla scelta del primo o del secondo comma.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Palma. Ne ha facoltà.

**PAOLO PALMA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, due anni fa di questi tempi le cronache riferivano che in qualche regione c'erano fibrillazioni tra le forze politiche rappresentate nei consigli regionali e parlavano della possibilità di crisi e di cambi delle maggioranze appena si fosse compiuto — a maggio 1997 — il primo biennio della legislatura. Questo perché l'articolo 8 della legge elettorale

per le regioni a statuto ordinario, nota come legge Tatarella, prescrive che, se nel corso di 24 mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

Le manovre attorno ai presidenti dei governi regionali indicati sulla scheda dagli elettori, ma poi formalmente eletti dai consigli regionali a norma dell'articolo 122, riguardavano in particolare alcune regioni del Mezzogiorno: il Molise, la Campania, la Puglia e la Calabria.

Non fu difficile verificare allora che la norma cosiddetta anti-ribaltone contenuta nella legge Tatarella, ma limitata ai primi due anni, si stava rivelando in realtà un incentivo per le forze politiche a stravolgere i risultati elettorali, una bomba ad orologeria posta incautamente dal legislatore sotto la poltrona dei presidenti che, di fatto, per la prima volta, erano stati eletti direttamente dai cittadini.

Avendo scrutato questo nebuloso orizzonte e percepito il ritorno ad antichi vizi partitocratici, quegli stessi che avevano sfigurato — in qualche caso ucciso — i partiti politici, riducendoli quasi esclusivamente ad organismi dediti alla gestione puntigliosa del potere, anche attraverso una diffusa illegalità, mi feci promotore, in accordo con la presidenza del mio gruppo e del partito popolare, di una proposta di legge volta ad estendere a tutta la legislatura regionale la norma anti-ribaltone della legge n. 43 del 1995: una proposta non contro qualcuno, ma per il rafforzamento del sistema maggioritario e per la piena adesione alle scelte del corpo elettorale, che fu sottoscritta, in pochi giorni — lo ha ricordato il relatore Nania, che ringrazio — da un centinaio di deputati di quasi tutti i gruppi presenti in questa Camera. Quella proposta di legge confluì nel testo unificato delle proposte di legge A.C. 583 e abbinate, superò l'esame della Commissione affari costituzionali, ma si fermò alle soglie dell'aula, a causa della prima crisi del Governo Prodi.

Nelle scorse settimane, com'è noto, fu rilanciata e presentata dal nuovo segreta-

rio dei democratici di sinistra e da altri gruppi parlamentari, tra i quali il mio, in seguito alle polemiche sui possibili cambi di maggioranza in Sicilia, Campania e Calabria, determinati dalla nuova situazione politica nazionale che ha portato l'UDR nello schieramento di centro-sinistra.

Siamo arrivati ad oggi, davanti ad un testo integrato, forse inutilmente, che è giunto in aula anche grazie al lavoro intelligente svolto dall'onorevole Nania ed all'autorevole regia del presidente Macca-nico. Non intendo soffermarmi più di tanto sui dubbi di costituzionalità sollevati per la norma in questione. Mi limito a dire che tali dubbi varrebbero anche per l'attuale legge, elaborata cinque anni fa da colleghi che sono anche insigni costituzionalisti. La norma è stata ritenuta, altresì, costituzionalmente corretta da un presidente emerito della Consulta, il professor Paladin, in quanto non attiva un potere di scioglimento non previsto dall'articolo 126 della Costituzione, ma sancisce la riduzione della durata in carica della legislatura che, come è noto, è fissata con legge ordinaria. Senza contare che abbiamo la necessità di evitare, per elementari motivi di etica politica, che consiglieri eletti nella quota del premio di maggioranza possano disinvoltamente passare dall'uno all'altro schieramento. Sappiamo che la strada maestra sarebbe quella della modifica della Costituzione, prevedendo altresì, con le necessarie garanzie, l'elezione diretta del presidente della regione. Ma non riteniamo che le due vie siano in contrasto fra loro.

Intendo allora sottolineare gli aspetti politico-istituzionali dell'anti-ribaltone che, se esteso a tutta la legislatura, ha concreti effetti deterrenti, favorisce la formazione di coalizioni più omogenee, la stabilità dei governi regionali e, quindi, la maturazione anche a livello locale di comportamenti tipici delle democrazie bipolari maggioritarie. La legge, come ci ha insegnato Tocqueville, « agendo sulla cosa, agisce sull'uomo; agendo sull'uomo, giunge alla cosa ». Le leggi elettorali, insieme alla funzione di assicurare la rappresentanza, hanno quella

di incentivare, premiare o sanzionare i comportamenti delle forze politiche e del corpo elettorale e condizionano, quindi, i processi politici.

La stabilità dei Governi non è un bene in sé, lo sappiamo, nel senso che la caduta di un Governo è preferibile alla sua degenerazione o all'immobilismo, ma la stabilità è certamente un valore ed uno degli elementi che rendono forte una democrazia. La stabilità è una delle esigenze più sentite dai cittadini. La stabilità dei Governi — normalmente di legislatura — è la cartina di tornasole che ci fa dire: in questo paese c'è, non c'è, o c'è soltanto in parte una democrazia matura e consolidata secondo il principio dell'alternanza dei governi designati dal voto popolare.

È questo il costume che prevale nel continente europeo, ma che stenta a mettere radici nel nostro paese; eppure l'Italia ha potuto toccare con mano quali siano stati i benefici, anche straordinari, della discretamente lunga stagione del Governo Prodi. L'obiettivo dell'euro non sarebbe stato di sicuro centrato, se non avessimo avuto una maggioranza ed un Governo forti ed autorevoli in virtù di una chiara investitura popolare, che è apparsa tale nella coscienza collettiva sia pure in presenza di una vittoria di misura dell'Ulivo: segno evidente che l'opinione pubblica ha metabolizzato il maggioritario più e meglio di una parte della classe politica.

La propensione dei cattolici democratici al sistema bipolare non è recente. La proporzionale, voluta da Sturzo, fu necessaria per scardinare il vecchio stato liberale, ma già nel 1944 Maritain definiva la proporzionale un cavallo di Troia « che conduce a rappresentare semplicemente opinioni e volontà atomiche », invece di dare espressione « alle correnti comuni d'opinione e di volontà », che è la vera finalità del suffragio universale. Alle prese con i problemi del governo del paese gli stessi eredi della battaglia proporzionalista si posero il problema della governabilità e della stabilità e cominciarono a progettare meccanismi che andassero in quella direzione: ecco quindi la legge del

1953, che oggi nessuno definirebbe « truffa ». In quell'occasione — ce lo hanno ricordato in un recente saggio Ceccanti e Guzzetta — Aldo Moro respinse l'idea dell'identificazione fra democrazia e rappresentanza proporzionale e, polemizzando con Lelio Basso, disse: « Quindi l'esigenza di democrazia è, per l'onorevole Basso, questa: che sia reso il più possibile difficile il costituirsi di una maggioranza e di una maggioranza omogenea ».

In anni più recenti, la tendenza maggioritaria venne ripresa con lucidità da Ruffilli, che pose al centro della sua riflessione la necessità che il cittadino divenisse l'arbitro per la formazione delle maggioranze: siamo negli anni ottanta, parlare di sistema maggioritario sembra un'eresia anche per chi pur chiede a gran voce l'elezione diretta del Capo dello Stato; perciò Ruffilli propone un sistema proporzionale con premio di maggioranza e i gruppi democratici cristiani nel 1991 traducono quelle idee in una proposta di legge che avrebbe dovuto fare da battistrada alla sfiducia costruttiva. Quella proposta di riforma elettorale, che dal PSI di Craxi fu paragonata nientemeno che alla famigerata legge Acerbo, costituiva in realtà solo un passo significativo verso il maggioritario, in quanto il premio sarebbe scattato per la coalizione che avesse raggiunto all'incirca il 45 per cento.

Il nostro sostegno al bipolarismo oggi, ad un bipolarismo non plebiscitario e realmente pluralista, viene dunque da lontano. Il bipolarismo italiano è ancora gracile e leggi come la n. 43 del 1995 non contribuiscono certo ad un irrobustirlo. La legge Tatarella si è infatti rivelata ambigua nelle finalità e nel funzionamento. Le sue caratteristiche maggioritarie tendono ad evaporare, mentre risultano più forti i comportamenti di tipo proporzionalistico. Non si può dimenticare, del resto, che la lista del premio di maggioranza si è configurata più come una lista di lottizzati che come espressione tangibile della coalizione. Anche per questo, forse, non desta grande scandalo il passaggio di eletti nel maggioritario da

uno schieramento all'altro, che è poi il motivo eticamente e giuridicamente più forte della norma antiribaltone.

Con la legge Tatarella sono fallite, credo, le speranze di quanti pensano che si possano garantire stabilità ed alternanza senza ricorrere ad un vero maggioritario. Un sistema proporzionale con premio di maggioranza, infatti, funziona nel senso auspicato solo con partiti di consistenza superiore al 30 per cento, che fanno da catalizzatori per le formazioni minori. Ruffilli elaborava le sue teorie avendo di fronte la DC e i PCI.

Solo un maggioritario vero e rispettoso del pluralismo può garantire stabilità ed efficienza dei Governi. Di stabilità e di efficienza c'è crescente bisogno nelle nostre regioni, chiamate a nuove competenze e ad uno sforzo di modernizzazione dei servizi pubblici. Basti pensare — mi avvio alla conclusione — che il solo decreto legislativo n. 112 comporta il trasferimento di risorse statali pari almeno al 25 per cento del bilancio dello Stato, al netto dei trasferimenti attuati ad altro titolo; si tratta di un dato recentissimo, messo a punto dal gruppo di ricerca per l'innovazione amministrativa presso la funzione pubblica. Ciò significa che alle regioni italiane sta per essere distribuita una massa ingente di denaro, considerando anche i trasferimenti statali precedenti le riforme Bassanini e i fondi europei. Tale massa di denaro richiede buoni amministratori, buoni governi, stabilità e classi dirigenti all'altezza dei tempi nuovi. Ne hanno bisogno soprattutto le regioni meridionali, quelle più colpite da tali movimenti, che rischiano ogni giorno di vedere aumentato lo storico divario tra nord e sud se non sapranno attrezzarsi di conseguenza. Non è più tempo, semmai lo è stato, dei Governi degli amici e degli amici degli amici; è l'ora dei Governi dei cittadini e delle grandi scelte per il Mezzogiorno d'Europa (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Carazzi, alla quale ricordo che dispone di 30 minuti di tempo. Ne ha facoltà.

MARIA CARAZZI. Signor Presidente, sarei tentata di usarli tutti per intervenire sul tema testé sollevato dal collega Palma, il significato del voto proporzionale, dato che non concordo per nulla con la sua interpretazione; mi atterro, invece, al contenuto del provvedimento, che riguarda la modifica dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995. Tale articolo prevede la riduzione della durata in carica dei consigli regionali nel caso in cui, nel primo biennio, entri in crisi il rapporto fiduciario con la giunta. Il motivo di tale disposizione consiste nella qualità della maggioranza stabilita dalla legge; la maggioranza regionale gode, infatti, del premio di una garanzia.

Nonostante un preventivo effetto deterrente dell'articolo 8, del quale si è molto discusso stasera, l'attuale normativa non si è dimostrata atta a contrastare oscillazioni che determinano la scomposizione di quella maggioranza che governava fruendo del premio citato. Alcune proposte tendono ad estendere all'intera legislatura il principio dell'accorciamento della durata in carica dei consigli regionali; vi è, però, un problema di rapporti tra leggi ordinarie e principi costituzionali.

Si dice — ho ascoltato con attenzione la discussione — che tale estensione non introdurrebbe una nuova causa di scioglimento e quindi non si potrebbero ravvisare elementi di contrasto con l'articolo 126 della Costituzione, che regola i casi di scioglimento. In proposito, sia in Commissione sia in Assemblea ho ascoltato diverse opinioni che ora non richiamerò. Lo stesso presidente Paissan ha dichiarato di lasciare impregiudicata la scelta finale in attesa di un chiarimento che, a suo giudizio, è il ministro a dover dare; io ritengo, invece, che tale chiarimento debba venire non tanto e non solo dal ministro, quanto dalla discussione che si sta svolgendo.

In Commissione sono state elaborate diverse soluzioni per superare tale problema di possibile incostituzionalità. Nel corso dell'odierna discussione è stata prospettata una soluzione ulteriore, derivante

dall'articolo 1 della proposta di legge presentata dagli onorevoli Veltroni e Soda e dal testo dell'emendamento 1.13 a firma degli onorevoli Boato, Crema e Rebuffa, firme che verrebbero ritirate nel caso in cui l'emendamento risultasse aggiuntivo e non sostitutivo. Di fronte alla nuova formulazione anch'io ritengo che, oltre a quelli già citati, emergano problemi di congruità reciproca tra le due parti. Su tale questione, in Commissione ci siamo astenuti per poter valutare meglio la proposta. Riconosco che non è privo di senso l'argomento che il premio di maggioranza non possa essere utilizzato due volte; mi rendo conto, però, che su questo argomento non si è più di fronte alla situazione del 1995 perché, data l'attuale condizione di diversi consigli regionali, tutte le scelte e tutta la nostra discussione assumono una coloritura diversa, introducendo elementi relativi ad esiti politici e amministrativi molto precisi.

Ciò ha comportato talune complicazioni! Credo, però, che complicazioni molto maggiori si determinerebbero se — come è stato affermato in Commissione e come ho sentito dire poc'anzi dall'onorevole Soda — alla norma in esame si associasse anche la questione della modifica costituzionale dell'elezione diretta del presidente della giunta regionale. Allora sì che si tornerebbe in alto mare!

Svolte queste considerazioni, informo l'Assemblea che ci riserviamo di procedere ad ulteriori valutazioni nel corso dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevole relatore, colleghi, mi pare che in Commissione abbiamo « bruciato » effettivamente in una ventina di giorni l'esame di un provvedimento che, al di là dello scopo che dovrebbe essere raggiunto e che è abbastanza evidente e decifrabile all'esterno, desta qualche perplessità. Queste sono le ragioni per le quali, nel tentare di sostituire indegnamente il collega Giorgio

Rebuffa (che da domani riprenderà la guida di questo ideale «veliero istituzionale»), mi permetto di svolgere una serie di considerazioni, pronto ad essere...

PAOLO ARMAROLI. Crocifisso!

ROBERTO MANZIONE. Crocifisso, no!

GIUSEPPE CALDERISI. Preferiamo te!

ROBERTO MANZIONE. Presidente, cercavo di guadagnare tempo perché attendevo l'onorevole Armaroli, poiché solitamente non riesco a parlare se non è presente in aula un critico costituzionale così acuto e tecnico come egli è.

PRESIDENTE. Allora, è stato accontentato.

ROBERTO MANZIONE. Mi accontento di poco, Presidente.

L'articolo 126 della nostra Costituzione regola, con i primi tre commi, le ipotesi di scioglimento dei consigli regionali. Al primo comma prevede l'ipotesi di scioglimento per atti compiuti in violazione della Costituzione o di leggi; al terzo comma prevede l'ipotesi di scioglimento per ragioni di sicurezza nazionale.

Ho fatto una ricerca perché non sono Rebuffa ed ho bisogno di rinverdire certi temi per tentare di comprendere a che cosa facessero riferimento le parole «sicurezza nazionale»...

PAOLO ARMAROLI. Lei ha la scienza infusa.

ROBERTO MANZIONE. Grazie, lo riconosco!

L'articolo 126 al secondo comma prevede espressamente lo scioglimento per dimissioni o per impossibilità di formare qualunque maggioranza. Questo è il precetto costituzionale relativo allo scioglimento rinvenibile nei primi tre commi dell'articolo 126 (la parte successiva prevede la disciplina, il ruolo di un'apposita Commissione e a chi spetti o meno il relativo potere).

Questo dato incontestabile testimonia come la Costituzione attualmente in vigore disciplini in maniera rigida la forma del governo della regione nell'ambito della stessa tipologia parlamentare, non ricollegando, cioè, ad alcuna ipotesi di «ribaltone» — come viene definito comunemente — una ipotesi tipica di scioglimento. Da questa verità ineludibile riemerge il contrasto tra una logica di legge ordinaria tendenzialmente basata sul sistema maggioritario e sul premio di maggioranza — tipica di un sistema che voglia mantenere la governabilità con riferimento al responso delle urne — rispetto alla ipotesi di scioglimento costituzionalmente prevista che purtroppo, invece, non considera come elemento traumatico il dissolvimento della maggioranza originariamente scelta dagli elettori.

Un contrasto di questo genere non potrà mai essere ragionevolmente risolto intervenendo con legge ordinaria, giacché la riserva costituzionale resterà sempre un baluardo insormontabile! Non a caso, colleghi, con l'articolo 8 della legge n. 43 del 1995 si è tentato — lo testimoniano i resoconti — di lavorare sulla durata della legislatura nel tentativo di disincentivare la formazione di maggioranze diverse da quelle originariamente partorite dal consiglio (ripeto: dal consiglio, perché le maggioranze della giunta venivano partorite dal consiglio e non dalla gente!), con la consapevolezza però che, proprio in considerazione dei precisi precetti costituzionali, non era possibile in alcun modo intervenire ulteriormente rispetto ad ipotesi di modifica nella composizione successiva della maggioranza. Oggi, stiamo quasi dimenticando il lavoro fatto nel 1995. Poiché ritengo che tutto debba essere valutato e non considero nessuno depositario della verità, ho riguardato con molta attenzione tutto il carteggio, messo a disposizione dalla Camera, relativo al dibattito del 1995. Ho potuto così constatare che una serie di limiti, rispetto ai quali vi era stato poi il contenimento temporale previsto dall'articolo 8, erano stati allora attentamente considerati da tanti di noi che ora sono qui.

Oggi, ancora una volta, sull'onda di una spinta emotiva che, con tanta demagogia e con tanto populismo, tenta di dipingere come maggioritario puro il sistema elettorale vigente per le regioni (in realtà, sappiamo benissimo che lo stesso governo regionale che si forma all'inizio della legislatura potrebbe essere tranquillamente diverso da quello indicato dalla maggioranza degli elettori e si potrebbe nominare presidente della giunta un soggetto non preventivamente indicato come capolista, poiché quella è soltanto un'indicazione), facciamo finta di ricercare tutti insieme una soluzione che eviti i ribaltamenti di maggioranza, pur sapendo che, qualunque modifica della legge ordinaria si possa introdurre, essa incorrerà certamente nella violazione del precetto costituzionale.

Infatti, per ammissione di tutti, le due ipotesi consegnate all'Assemblea mirano entrambe a rendere possibile lo scioglimento dei consigli regionali, non perché non vi sia più una maggioranza, che possa comunque tenere in vita il governo, ma soltanto perché la maggioranza sta per cambiare o è già cambiata.

Stiamo tentando di introdurre, con legge ordinaria, un principio che, invece, nel coordinamento stabilito dalle norme costituzionali, va esattamente nella direzione opposta. Il legislatore costituzionale ha inteso tutelare qualunque governabilità possibile, tanto è vero che esso ha previsto lo scioglimento, non quando si costituisca una maggioranza diversa da quella originariamente esistente, ma soltanto nel caso in cui nessuna maggioranza, vecchia o nuova, possa essere formata. Il legislatore ordinario, invece, vuole collegare al modificarsi della maggioranza il venir meno della legittimazione del consiglio regionale, con il contestuale ritorno alle urne. Questo è il dato: abbiamo un modello stabilito dalla normativa costituzionale ed un modello diverso, che tutti vogliamo, al quale guardiamo con grande rispetto, immaginando che sia il modello del domani, ma non è questo il modo per raggiungerlo.

L'ipocrisia che sottende detto tentativo è pari soltanto all'arroganza di chi fa finta

di non vedere la chiara, macroscopica violazione del precetto costituzionale. Quando, nel 1995, si votò l'emendamento che, di fatto, dava alla luce l'articolo 8 nella sua attuale formulazione, ci fu un collega, l'onorevole Buontempo, il quale disse: « Si prevede una fattispecie di scioglimento del consiglio regionale non prevista dalla Costituzione; questa norma avrebbe valore in un sistema maggioritario nel quale si scegliesse effettivamente la maggioranza che deve governare, non in quello che noi andiamo a disegnare. Quella in esame sarà la peggiore legge mai votata dal Parlamento italiano ». Non si preoccupi l'onorevole Buontempo, perché, come avrà avuto modo di verificare, non c'è mai limite al peggio. Abbiamo visto cose peggiori e, probabilmente, se andremo avanti su questa strada, per quello che mi riguarda — la valutazione complessiva finale la farà il professor Rebuffa — siamo purtroppo in una buona posizione per completare il percorso negativo che è stato iniziato.

In sostanza, qual è il problema? Le due opzioni che ci vengono presentate con il titolo: « Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 sulla durata in carica del consiglio regionale » che, in realtà, dovrebbe essere letto come « nuove ipotesi di scioglimento del consiglio regionale ». Si tratta della testimonianza di un consociativismo d'occasione, tendente non alla soluzione di un problema reale, quanto piuttosto ad offrire una risposta di moralismo politico scadente e a buon mercato a quanti continuano quotidianamente a misurarsi con un paese virtuale, nel quale esistono un maggioritario puro per l'elezione regionale, l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e la scelta diretta della coalizione governante da parte degli elettori. Ma questo è il paese virtuale, quello che tutti vorremmo, non il paese reale, che invece ha le sue regole, le sue leggi, le sue gerarchie di norme.

Come dicevo, le due opzioni virtuali sottoposte all'Assemblea dissimulano la stessa fattispecie di scioglimento virtuale del consiglio regionale nel caso in cui « il

rapporto fiduciario fra consiglio e giunta è comunque posto in crisi». Cosa significa? Effettivamente non è importante, nel senso che non è importante sapere quale giunta. Ci si riferisce a quella che astrattamente nasce dall'indicazione degli elettori, che fanno vincere una coalizione o a quella indicata dal consiglio regionale per supportare il presidente scelto dagli elettori? Non lo sappiamo, perché non abbiamo un sistema che consenta di eleggere direttamente un presidente ed una giunta (con la necessità, quindi, di tutelare il rapporto fiduciario fra questi due organi emanazione della volontà popolare). Ma qui parliamo di qualcosa che non esiste, che immaginiamo e che speriamo.

L'importante è prevedere comunque una sanzione che, nella specie, punisca lo spostamento della maggioranza. Mi sembra quasi di ricordare la mia adolescenza, quando alle elementari il maestro ci redarguiva dicendo: « Chi si muove sarà punito ». Va punito quindi il movimento, qualunque sia: non è importante per qual motivo sia stato posto in essere. E, a guardare bene, il collega Nania ha proprio l'aspetto del maestro simpaticamente autoritario.

La seconda opzione, invece, forse più rispettosa del precetto costituzionale, tenta di definire il concetto di gravi violazioni di legge contenuto nel primo comma dell'articolo 126, assimilando la modifica di maggioranza alla violazione costituzionalmente prevista. Si evita, però, di specificare quale sarebbe la legge violata dalla nuova maggioranza che determinerebbe così lo scioglimento del consiglio. Ma è una forzatura, visto che nel secondo comma la Costituzione ci dice che causa di scioglimento è — al contrario — non ricercare o non trovare un'altra maggioranza (non cercarla).

Nelle discussioni precedenti ed in quelle che seguiranno avremo modo senz'altro di ascoltare la sottile differenza tra Costituzione reale e Costituzione formale, fra Costituzione rigida ma elasticamente interpretabile.

La verità resterà sempre la stessa, impressa a fuoco nelle nostre coscienze: l'intervento proposto non è compatibile né

con la Costituzione né con il buon senso. La strada maestra, l'unica da percorrere, era quella di una modifica costituzionale che rendesse possibile, nella logica di un sistema autenticamente maggioritario, l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e che, coerentemente, prevedesse lo scioglimento del consiglio regionale nel caso in cui il presidente espresso direttamente dagli elettori, scelto dagli elettori, fosse sfiduciato e non godesse più di una maggioranza stabile (maggioranza coerente e coincidente con l'indicazione elettorale, in un sistema che non abbiamo e che vorremmo).

L'UDR ha presentato una proposta di legge costituzionale che prospetta questa soluzione; tutto il resto appartiene a quel mondo virtuale che, mi consenta, signor Presidente, è più appropriato alle giovani generazioni che a tanti — datati e non — depositari del consenso popolare.

Concludendo, si potrebbe sintetizzare che allo stato attuale l'UDR, pur condividendo il principio ispiratore (tanto che ha già presentato una proposta di legge costituzionale in tal senso), non può che astenersi, giacché il contesto legislativo non è coerente e lo strumento tecnico utilizzato (legge ordinaria) è improprio e inadeguato (*Applausi dei deputati del gruppo dell'UDR*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Nardini. Ne ha facoltà.

MARIA CELESTE NARDINI. Signor Presidente, colleghi, il testo di legge oggi al nostro esame ci sembra dettato più che altro da una emergenza — il rischio è quello del cambiamento delle giunte in alcune regioni: Campania, Puglia e Calabria — ed è già, solo per questo motivo, preoccupante.

Esso allude alla modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione e non si tratta semplicemente di una allusione, visto il dibattito e le proposte fatte dai colleghi. Si tratta di una chiave per aprire le porte alla riforma elettorale ed ha, all'orizzonte, lo scenario del sistema maggioritario, che è per noi non divisibile,

anche perché, al di là del merito più ristretto e dei nostri convincimenti, nell'articolo 1 è previsto lo scioglimento del consiglio regionale, in ogni caso: anche qualora si verificasse una crisi nell'ambito della stessa maggioranza, si andrebbe allo scioglimento del consiglio regionale.

Per di più, l'articolo 2 della proposta di legge è in forte contraddizione con il secondo comma dell'articolo 126 della Costituzione, secondo il quale il consiglio regionale può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Si riferisce, questo comma, ad una — ripeto, una — maggioranza e non alla maggioranza. Vi sono, quindi, delle contraddizioni.

Si dice che i principi ispiratori siano la preoccupazione della stabilità amministrativa e la garanzia di Governo; ed inoltre si opera con lo strumento della legge: si introduce un vero e proprio cambiamento costituzionale, senza dichiararlo, pretendendo di passarvi sopra, di non analizzare e, quindi, di non apportare quel reale cambiamento, quei correttivi ad una situazione politica che per la verità è assai difficile e preoccupante (mi riferisco allo spostamento di eletti da un partito all'altro e di pezzi di partito da uno schieramento all'altro).

Ci sembra, quindi, che lo strumento sia davvero inadeguato, che non si vada nel profondo e che si tenti di imbrigliare una situazione, piuttosto che affrontare e interpretare ciò che sta accadendo nell'attuale scenario politico.

I problemi addotti, che pure esistono, sono solo pretesti per affermare una visione ed una idea della politica — o meglio, del governare e dell'amministrare — al servizio di determinati interessi ed una concezione della partecipazione della gente che è propria di una interpretazione e di una volontà elitarie e che si contrappone alla storia politica propria del nostro paese.

Vi è l'esplicito tentativo di eliminare dalla vita politica italiana i partiti e le forze politiche, che emerge da più tempo e da più parti.

Certamente, i partiti hanno conosciuto una implosione ed una involuzione deleteria e assai negativa che li ha portati in moltissimi casi — ma non in tutti e non sempre — ad allontanarsi dagli ideali e dagli interessi di masse di cittadini grandi e piccole che, ciascuno dalla propria parte, hanno rappresentato e ancora rappresentano.

Strumentalmente si è fatto e si fa leva su tali giudizi, che spesso diventano somari, e si rinuncia al ruolo e al compito di correggere deviazioni, strutture e brutture, di scacciare i mercanti dal tempio e di assolvere ad un ruolo e ad un compito che sono, e dovrebbero essere, propri di tutti coloro che vogliono assumersi il peso e la responsabilità del governo della cosa pubblica.

Così facendo, l'individuo, la persona in quanto tale, sopravanza gli interessi collettivi — non è questo a cui molto spesso avete alluso? — e si erge, chissà come e chissà perché, ad interprete e paladino di interessi parziali e non mediati con gli interessi collettivi e la società nel suo complesso.

Non era, e non è, questo il ruolo e la ragion d'esser dei partiti? Non è questo il senso della politica, da Platone in poi? Perché personalizzare in questo modo le scelte, i consensi, i percorsi politici di una società e di una sua parte importante? Non è giusto né corretto in assoluto.

Pur se non si addivenisse ad un giudizio di tale natura, ad una concezione come quella che noi abbiamo della politica, non conta nulla la storia politica, civile e sociale di questo paese? Non conta nulla la straordinaria capacità di mobilitazione e di coinvolgimento di grandi masse che qui da noi abbiamo conosciuto, in momenti particolari e sempre decisivi della nostra storia? Non si può, per gli interessi di pochi, buttare via un patrimonio importante, una parte essenziale della nostra vita democratica.

Spesso, in questi ultimi anni, ci si gingilla a discutere e ad interrogarsi sui motivi di una sempre maggiore disaffezione e non partecipazione dei cittadini a momenti particolari, quale quello eletto-

rale che ha conosciuto e conosce un *trend* negativo e quasi di caduta libera, fino ai dati di domenica scorsa. Non voglio sottovalutare o negare la validità e la consistenza di molti degli elementi di analisi a questo riguardo presentati e forniti, ma nel fatto che un sindaco o un presidente di provincia vengano eletti da meno del 50 per cento degli aventi diritto (in alcuni casi con percentuali inferiori a quelle americane) non c'entrano nulla la convinzione di molti elettori di non sentirsi rappresentati politicamente, partiticamente, da nessuno dei concorrenti, soprattutto nel momento del ballottaggio, e pertanto di non voler partecipare a qualcosa che si ritiene, sia pure sbagliando naturalmente, non confacente con la propria convinzione e con la propria idea di partecipazione, di democrazia e di rappresentanza? No, non siamo fuori tema, perché nel momento in cui si presenta questo testo di legge, non si discute di altro che di ciò cui ho accennato.

Per questo, il criterio della sfiducia correlato a quello di una maggioranza qualificata, è l'unica, reale ipotesi (e in tal senso abbiamo presentato un emendamento).

Il resto attiene al senso di appartenenza, al senso di stabilità come capacità reale e volontà politica di dare risposta ai problemi concreti della gente, al senso alto della politica che ciascuno di noi dovrebbe avere, alle pratiche dei partiti e alla loro volontà di riformare e di rifondare se stessi. Ma questa è un'altra storia, è la storia della politica, quella con la « p » maiuscola (*Applausi dei deputati del gruppo misto-rifondazione comunista-progressisti*).

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Migliori, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE CALDERISI.** Signor Presidente, il contributo che intendo portare in questo dibattito, visto che molte cose sono state già dette e non voglio ripeterle, è

quello di offrire un po' di memoria storica.

Il nostro paese, il nostro sistema politico in particolare, i nostri mezzi di informazione, difettano di memoria storica; ma in questo caso non c'è forse nemmeno bisogno di scomodare la storia, perché si tratta in realtà di memoria della cronaca della vicenda politica di soli tre o quattro anni fa.

Ricordo che nella scorsa legislatura il Parlamento (la Camera in particolare) fu impegnata nel tentativo di pervenire ad una riforma dell'articolo 122 della Costituzione. Il Governo, presieduto dall'onorevole Berlusconi, presentò alla Camera dei deputati (la prima firma era dello stesso Presidente del Consiglio, mentre la seconda era del ministro Speroni) il disegno di legge n. 872 per modificare l'articolo 122 della Costituzione e per introdurre, in particolare, l'elezione a suffragio universale diretto del presidente della regione ed anche una serie di poteri in direzione federalista.

Questa proposta fu accolta in Parlamento con la presentazione di proposte convergenti, non solo da parte della maggioranza di allora ma anche da parte di molti deputati dell'opposizione di allora (mi riferisco alle proposte Adornato e Masi). Per il resto l'opposizione impedì non solo l'approvazione ma, sostanzialmente, addirittura la discussione, di quel provvedimento. Ricordo che durante la discussione in Commissione affari costituzionali, presidente il collega Selva (io ero il relatore sul provvedimento), dei 14 componenti del gruppo progressista ben 5 erano favorevoli all'introduzione dell'elezione diretta del presidente della regione, tra cui anche l'attuale sindaco di Genova Pericu, il verde Reale e il collega Soda. Fu messa in atto un'azione ostruzionistica — mi dispiace ricordarlo — da parte degli altri, tra cui i colleghi Bassanini, Elia e Cossutta, che fecero ricorso non solo all'argomento — un po' singolare — che con l'elezione diretta del presidente della regione avremmo avuto — diciamo così — venti Berlusconi o cose del genere, ma anche (eravamo alla fine di luglio) alle

lamentele sul mancato funzionamento del condizionamento dell'aria in Commissione o per l'insufficiente numero delle sedie. Erano questi i mezzi per opporsi!

Riuscimmo, modificando la proposta, ad arrivare in aula nel mese di settembre-ottobre, ma la proposta del ministro Speroni fu bocciata perché la lega votò contro.

Questo per dare solo qualche piccolo ragguaglio.

Accadde dunque che il Parlamento, quando si dovette porre mano alla riforma della legge elettorale, fu costretto ad operare nell'ambito della Costituzione vigente. Ma, poiché esso voleva introdurre elementi innovativi nella forma di Governo, dovette — diciamo così — arrangiarsi con gli strumenti della legge ordinaria.

Vorrei qui fare una considerazione di fondo. Ho ascoltato dubbi e questioni sollevate in ordine al problema della durata del consiglio. La Costituzione, però, non prevede una durata dei consigli regionali, ma si rimette al legislatore ordinario. Vi sono aspetti discutibili dell'impianto del cosiddetto «Tatarellum» in cui il legislatore ha voluto incidere sulla forma di Governo.

A livello comunale e provinciale il nostro sistema prevede che si possa intervenire con legge ordinaria, non soltanto per il sistema elettorale, cioè per il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, ma anche per la forma di Governo. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia; la nomina e la revoca degli assessori da parte di questo; la previsione di nuove elezioni in caso di morte, dimissioni, impedimento permanente del sindaco e del presidente della provincia, sono tutti elementi che possono essere regolati con leggi ordinarie.

A livello regionale e nazionale ciò non è possibile!

Vi è la norma dell'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, che prevede che il consiglio elegga nel suo seno il presidente. Il consiglio regionale ha quindi la libertà di scegliere chi vuole, purché sia un componente del consiglio.

Nel provvedimento al nostro esame è prevista l'indicazione del presidente della Giunta davanti agli elettori. Questa è la norma che pone i maggiori dubbi di costituzionalità, perché va ad incidere sulla libertà del consiglio di scegliere il presidente che ritiene più opportuno prescindendo da quello indicato come capolista nella lista regionale e con l'attribuzione del premio di maggioranza. Questo è il meccanismo che — a mio avviso — presenta dubbi di incostituzionalità. Viceversa, quella della durata — se mi consentite — è una questione minore, anzi la più banale e la meno soggetta a dubbi di costituzionalità.

I colleghi che sollevano dubbi su questa norma dovrebbero proporre l'abrogazione del «Tatarellum». In questo caso sarebbe comprensibile una modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione e l'abrogazione del «Tatarellum», poiché il dubbio di costituzionalità più significativo riguarda quest'ultimo. Viceversa, è motivo di sconforto vedere proposto il «Tatarellum» come modello a livello nazionale, poiché provocherebbe maggiori problemi, aggravati per di più dal bicameralismo.

Ho presentato una proposta di riforma costituzionale (non c'è solo quella dell'onorevole Veltroni), insieme ai colleghi Selva, Frattini, Urso, Taradash e Follini (il collega Nania mi ha comunicato la volontà di aggiungere la sua firma). Credo che questa sia una riforma sicuramente da fare: di fronte al dilagare dei fenomeni di trasformismo che hanno eluso la sostanza dell'impianto del «Tatarellum», penso che il problema non sia solo quello della durata. Quando il legislatore ordinario ha voluto modificare la forma di governo regionale tentando di assicurare governi di legislatura, ha voluto anche dare alla scelta degli elettori un significato ben preciso. Ha affermato che i partiti indicano come capolista regionale il candidato alla presidenza della regione e questo significa aver dato all'elettore (il discorso sul virtuale riguarda semmai questo aspetto) la possibilità di scegliere il governo della regione; si attribuisce il premio di maggioranza. Penso quindi che

porsi il problema di preservare il rapporto di continuità tra la scelta degli elettori, l'esecutivo e la maggioranza sia una conseguenza di tutto ciò.

Fu il Polo, nel 1994-1995, a porsi il problema di preservare questo rapporto; in particolare, fu il sottoscritto a sottolineare l'esigenza di una norma antiribaltone. Proponemmo allora una soluzione, quella indicata più o meno nel secondo comma del testo oggi in discussione; Bassanini ed Elia obiettarono che la soluzione migliore, la più rispondente al dettato costituzionale, la più rispettosa degli articoli 122 e 126 era quella che è stata poi recepita dall'articolo 8 del «Tarellum».

C'è molto di strumentale: mi dispiace dirlo, ma ci sono stati colleghi che un anno fa hanno firmato alcune proposte di legge, come quella del collega Palma, e che oggi sostengono la tesi opposta. Evidentemente questo è un esempio di strumentalità, perché è difficile pensare che ciò che veniva ritenuto costituzionale un anno fa adesso non lo sia più.

Dobbiamo però operare in due direzioni. Anzitutto con la legge ordinaria, al fine di porre un argine a fenomeni che tutti qui condannano. Al riguardo, credo che si debba trovare una soluzione nell'ambito indicato da tutte le proposte di legge presentate. Il collega Palma è stato il primo a prospettarlo, in epoca non sospetta; ma c'è anche la proposta Veltroni, presentata dal segretario dei democratici di sinistra, firmata dal capogruppo, dal vicesegretario, dal responsabile enti locali, dal capogruppo in Commissione affari costituzionali di quel partito: è il primo comma del testo della Commissione che il relatore ci ha presentato. Credo che esso corrisponda più o meno al testo Paissan, al testo Palma, al testo Frattini e mi pare che sullo stesso vi sia una convergenza.

È inutile cambiare indirizzo e credo sia opportuno espungere quel secondo comma, che io avevo proposto a suo tempo; sarebbe però sbagliato pensare di seguire entrambe le strade: bisogna seguirne una. Conosciamo i limiti di tutto

ciò, ma non possiamo che confermare l'indirizzo assunto dal Parlamento nel 1995.

Questa modifica della legge ordinaria deve essere poi accompagnata da una riforma costituzionale. Le due strade non possono e non devono essere poste in alternativa: se vogliamo riavviare il processo di riforma di cui il paese ha bisogno ed affrontare le vere cause che sono alla base dell'instabilità, dobbiamo agire a livello costituzionale e prevedere in quella sede ciò che è già previsto a livello comunale e provinciale. Ci vuole l'elezione diretta del decisore politico tanto a livello regionale quanto a livello nazionale. Bisogna introdurre l'elezione diretta del presidente della regione (o della giunta regionale, se vogliamo chiamarlo così), con potere di nomina e di revoca degli assessori, con la possibilità di scegliere questi ultimi anche al di fuori del consiglio e prevedendo — in caso di dimissioni, morte o sfiducia — che si torni davanti agli elettori.

Dobbiamo fare altrettanto a livello nazionale — dove la questione è certamente più complessa — con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica con funzioni di governo quali quelle delineate nel testo iniziale della bicamerale, il cosiddetto testo Salvi, o nel tentativo di Maccanico che nella scorsa legislatura cercò di avviare questo percorso riformatore. Dobbiamo farlo perché è l'unico modo di affrontare la situazione: le norme antiribaltone si chiamano «potere di scioglimento», laddove il sistema funziona bene. Il potere di scioglimento è un fattore di deterrenza e di stabilità dei governi: questa è la strada maestra.

Sarebbe sbagliato, pertanto, porre queste due strade in alternativa; dobbiamo agire con la legge ordinaria, far fronte alle situazioni che si sono determinate e, una volta approvata la norma, percorrere la strada maestra della riforma costituzionale.

Credo che sia l'unico modo di attuare seriamente il processo riformatore e l'unico criterio per capire se chi interviene nelle aule parlamentari sia animato vera-

mente da una volontà riformatrice oppure dall'intenzione di utilizzare strumentalmente argomenti opposti a quelli usati qualche mese prima, al fine di sostenere la tesi contraria.

Credo che ciò non sia ammissibile e che, se vogliamo percorrere veramente la strada riformatrice, questo sia un banco di prova per verificare le volontà di tutti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del documento: Proposta di modificazione degli articoli 102 e 154 del Regolamento (competenze consultive della Commissione parlamentare per le questioni regionali) (Doc. II, n. 29) (ore 20,05).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: Proposta di modificazione degli articoli 102 e 154 del Regolamento (competenze consultive della Commissione parlamentare per le questioni regionali).

**(Contingentamento tempi discussione sulle linee generali — Doc. II, n. 29)**

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 25 novembre della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del documento. Il tempo riservato alla discussione sulle linee generali è così ripartito:

relatore: 30 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ore e 5 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato);

gruppi: 4 ore e 20 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

forza Italia: 33 minuti;

alleanza nazionale: 33 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

UDR: 31 minuti;

rinnovamento italiano: 31 minuti;

comunista: 31 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 35 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 9 minuti; rifondazione comunista: 8 minuti; CCD: 8 minuti; socialisti-democratici italiani: 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Ricordo che, a norma dell'articolo 16, comma 3-bis, del regolamento, nel corso della discussione ciascun deputato potrà presentare una sola proposta di principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Le proposte di principi e criteri direttivi saranno esaminate ai sensi dell'articolo 16, commi 3-bis e 3-ter.

**(Discussione sulle linee generali — Doc. II, n. 29)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Signorino.

ELSA SIGNORINO, *Relatore*. La modificazione al regolamento in esame interviene sulle competenze consultive della Commissione parlamentare per le questioni regionali, con particolare riferimento agli articoli 102 e 154.

Tale modificazione si prefigge l'obiettivo di adottare nelle norme regolamentari della Camera le disposizioni già presenti nel regolamento del Senato, in particolare all'articolo 40, comma 9, laddove si disciplina una funzione consultiva generale obbligatoria nel procedimento legislativo per la Commissione bicamerale per le questioni regionali.

Ovviamente la fattispecie della funzione consultiva generale obbligatoria interviene in relazione ai progetti di legge vertenti su un delle materie che la Costituzione o gli statuti speciali attribuiscono alla competenza regionale. È per questa via, sulla scorta di una proposta di legge presentata dall'onorevole Mario Pepe, presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali — se la modificazione verrà adottata — che si giungerà ad un superamento della discrasia fra le norme regolamentari di Camera e Senato, superamento che consentirà alla Commissione parlamentare per le questioni regionali di esercitare pienamente la propria funzione consultiva.

Nella proposta di legge a suo tempo presentata dall'onorevole Mario Pepe era contenuta anche una seconda modificazione, relativa alla possibilità di trasformare in norma regolamentare la prassi, già adottata, in base alla quale il Governo è solito trasmettere alla Commissione per le questioni regionali gli atti relativi al controllo da esso esercitato sulla legislazione regionale.

La Giunta per il regolamento non ha ritenuto che tale seconda proposta, volta a trasformare la prassi in una norma regolamentare, dovesse essere accolta, rinviando la sua eventuale approvazione ad una disposizione legislativa ordinaria.

Il documento all'esame dell'Assemblea prevede, infine, una disposizione transitoria, essendo inteso che la nuova funzione consultiva generale in ordine al procedimento legislativo, in capo alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, entra in vigore, per i provvedimenti legislativi, a partire dalla data di appro-

vazione dell'attuale modificazione. Ciò significa che non si applica ai provvedimenti già depositati.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Tassone.

**MARIO TASSONE, Relatore.** Non ho molto da aggiungere a quanto ha già detto la collega Signorino, anche se mi preme osservare che l'attuale legislatura verrà ricordata come una fase molto importante per le modifiche sostanziali apportate al regolamento. I colleghi ricorderanno che l'aula di Montecitorio ha modificato, nel gennaio di quest'anno, alcuni articoli del regolamento relativi al procedimento legislativo ed altri di uguale importanza.

La proposta in esame, riferita agli articoli 102 e 154, è anch'essa significativa perché legata al ruolo fondamentale della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sia per quanto riguarda la sua composizione, sia per quanto riguarda le sue attribuzioni, che traggono origine direttamente dalla Costituzione. Tra l'altro, questo è l'unico organo parlamentare bicamerale la cui funzione sia prevista dalla Costituzione e le cui competenze siano attribuite dai regolamenti della Camera e del Senato, oltre che dalla legge ordinaria.

Lo spirito della proposta è quello di armonizzare fra loro i regolamenti di Camera e Senato. Infatti l'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato attribuisce alla Commissione una funzione consultiva generale e obbligatoria nel procedimento legislativo — come osservava l'onorevole Signorino — in relazione ai progetti di legge vertenti su una delle materie che la Costituzione o gli statuti speciali adottati con legge costituzionale attribuiscono alla competenza regionale.

La Giunta ha deliberato di presentare all'Assemblea la proposta di aggiungere all'articolo 102 del regolamento il comma 3, recependo così quanto contenuto nella proposta presentata dall'onorevole Mario Pepe. La Giunta per il regolamento ha ritenuto invece di non dover dare un assenso sull'altra proposta dell'onorevole

Pepe, volta a prevedere che la Commissione esamini periodicamente gli atti del Governo relativi alla legislazione regionale. Ciò anche perché, signor Presidente, questa previsione non è contenuta nel regolamento del Senato e siccome noi dobbiamo andare verso un'armonizzazione tra quel regolamento e quello della Camera, questa previsione avrebbe comportato alcuni squilibri. Peraltro, si è rilevato che sin dal 1975 il Governo è solito trasmettere alla Commissione gli atti relativi al controllo da esso esercitato sulla legislazione regionale, per cui vi è già una prassi consolidata.

Abbiamo anche voluto accertare se, per quanto riguarda questo aspetto, vi fosse qualche proposta di modifica del regolamento presso l'altro ramo del Parlamento; avendo ottenuto una risposta negativa, abbiamo stralciato la seconda proposta dell'onorevole Mario Pepe (di cui al comma 4 del suo progetto). Proponiamo quindi l'accoglimento del comma 3 e, per quanto riguarda l'articolo 154, così come ricordava l'onorevole Signorino, del comma 6.

Per i motivi illustrati anch'io esprimo un parere favorevole, raccomandando l'approvazione della proposta al nostro esame.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Armaroli. Ne ha facoltà.

**PAOLO ARMAROLI.** Signor Presidente, pochissime parole soltanto per motivare il consenso del gruppo di alleanza nazionale al documento II, n. 29. In pratica, come hanno testé ricordato gli onorevoli Signorino e Tassone, relatori sul provvedimento, oltre l'aggiunta di un sesto comma all'articolo 154, disposizione transitoria, si prevede l'inserimento all'articolo 102 del nostro regolamento di un comma ulteriore con il quale si introduce una sorta di procedimento rinforzato per i provvedimenti di rilevanza e di interesse regionale; procedimento rinforzato nel senso che d'ora in poi, qualora — come il gruppo di alleanza nazionale si augura — la proposta di modifica del regolamento vada a buon

fine e sia accolta dall'Assemblea di Montecitorio, si prevede un parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il consenso di alleanza nazionale è dovuto sia al fatto che in questo caso si realizza un corretto adeguamento alla normativa regolamentare dell'altro ramo del Parlamento, sia soprattutto al fatto che questa modifica regolamentare in un certo senso rappresenta una puntuale attuazione di quel modello di Stato regionale voluto dai padri fondatori della Costituzione che, se non mi illudo, getta una sorta di ponte — per carità, « ponticino » — verso quel modello federale nei confronti del quale alleanza nazionale non solo non è contraria, ma è pienamente favorevole. Ciò soprattutto se, quando sarà il momento e quando ce ne saranno le condizioni, le eventuali spinte centrifughe, consistenti in un iperregionalismo che arrivi fino ad un federalismo compiuto, saranno compensate da spinte centripete, rappresentate dal principio che tutti gli organi elettivi abbiano un loro governo eletto direttamente dal popolo. Per essere chiari, è una questione di cui abbiamo parlato un momento fa per la cosiddetta norma anti-ribaltone — l'elezione popolare diretta del presidente della regione — ma, in questo caso c'entra anche, onorevole Calderisi, la questione relativa all'elezione popolare diretta del Capo dello Stato.

In questo equilibrio di eventuali spinte centrifughe, compensate dalle spinte centripete, si trova la filosofia dello Stato regionale, e questo provvedimento, sia pur di portata ridotta, prevedendo un procedimento rinforzato — come dicevo un momento fa — va nel senso di favorire una puntuale attuazione dello Stato regionale perché consente un più compiuto ed analitico esame delle proposte di legge regionali e, quindi, anche l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Per questi motivi, alleanza nazionale esprime il suo voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori — Doc. II, n. 29)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Signorino.

ELSA SIGNORINO, *Relatore*. Rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Tassone.

MARIO TASSONE, *Relatore*. Anch'io rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del documento: Proposta di modificazione degli articoli 12 e 62 del Regolamento (prerogative parlamentari concernenti l'autonomia amministrativa e l'immunità della sede della Camera) (Doc. II, n. 31) (ore 20,22).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: Proposta di modificazione degli articoli 12 e 62 del Regolamento (prerogative parlamentari concernenti l'autonomia amministrativa e l'immunità della sede della Camera).

**(Contingentamento tempi discussione generale — Doc. II, n. 31)**

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 25 novembre scorso della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del documento. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 30 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato);

gruppi: 4 ore e 20 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

forza Italia: 33 minuti;

alleanza nazionale: 33 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

UDR: 31 minuti;

rinnovamento italiano: 31 minuti;

comunista: 31 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 35 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 9 minuti; rifondazione comunista: 8 minuti; CCD: 8 minuti; socialisti-democratici italiani: 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

**(Discussione sulle linee generali — Doc. II, n. 31)**

PRESIDENTE. Ricordo che, a norma dell'articolo 16, comma 3-bis, del regolamento, nel corso della discussione ciascun deputato potrà presentare una sola proposta di principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Le proposte di principi e criteri direttivi saranno esaminate ai sensi dell'articolo 16, commi 3-bis e 3-ter.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

In sostituzione dei relatori, che hanno comunicato di non poter intervenire, ha

facoltà di parlare l'onorevole Tassone, componente della Giunta per il regolamento.

MARIO TASSONE, *Relatore f.f.* Signor Presidente, intendo richiamarmi alla relazione scritta dei relatori Deodato, Grimaldi e Lembo. Devo però far rilevare che questo provvedimento è importante e molto significativo e vorrei che i colleghi ponessero attenzione alla relazione a cui mi sono richiamato che è molto dettagliata ed illustra il senso delle modifiche che sono state proposte agli articoli 12 e 62 del regolamento.

Quando parliamo di autonomia amministrativa e di immunità della sede, parliamo di quelle particolari prerogative proprie degli organi costituzionali (Camera dei deputati, Senato della Repubblica e Presidenza della Repubblica). Il regolamento della Camera ha la potestà di specificare i termini sia dell'autonomia amministrativa che dell'immunità della sede. C'era un vuoto, signor Presidente, sotto questo aspetto ed ora si provvede ad una specificazione delle garanzie previste a tutela degli organi costituzionali, in questo caso della Camera dei deputati.

Nella relazione si dà conto di una serie di riflessioni, di studi compiuti da parte degli onorevoli Deodato, Grimaldi e Lembo, ai quali mi richiamo.

Quando verranno prese in esame nello specifico le proposte di modifica degli articoli 12 e 62, i colleghi potranno dare atto della loro portata. Ogni parola delle proposte è stata approfonditamente studiata e valutata da parte della Giunta, alla luce del nostro regolamento, della Costituzione ed anche delle norme esistenti in materia negli altri paesi di democrazia avanzata. Ecco perché, signor Presidente, nel rimettermi per il resto alla relazione scritta, che ho definito — e lo ribadisco — di vasta portata, raccomando l'approvazione delle modifiche proposte agli articoli 12 e 62 del regolamento.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Armaroli. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come dicevano i maestri del diritto costituzionale, i due rami del Parlamento sono organi sovrani: ecco, le modifiche agli articoli 12 e 62 del nostro regolamento sono un corollario di questa sovranità parlamentare, sotto alcuni profili particolari. Esse riguardano, infatti, le prerogative concernenti l'autonomia amministrativa e l'immunità della sede della Camera.

Come ricordava opportunamente l'onorevole Tassone, tali modifiche sono state esaminate con cura nel corso di varie sedute della Giunta per il regolamento ed il gruppo di alleanza nazionale preannuncia un voto favorevole su di esse.

Tralasciando alcuni aspetti generali che riguardano l'articolo 12, intendo sottolineare il contenuto della proposta di modifica dell'articolo 62, che è una puntualizzazione, se si vuole pedante, ma opportuna, della cosiddetta immunità di sede. Il testo proposto, ai commi 2, 3 e 4, recita quanto segue: «La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alle Aule della Camera, delle Giunte o delle Commissioni se non per ordine del Presidente della Camera e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Per le Aule degli organi parlamentari bicamerali, l'ordine è dato dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.

La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alla sede della Camera, né ad alcun locale in cui abbiano sede organi e uffici della Camera medesima o che sia comunque nella disponibilità di essa, se non per ordine o previa autorizzazione del Presidente. Non può accedere a locali nei quali abbiano sede organi parlamentari bicamerali, se non per ordine o previa autorizzazione data dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.

Gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera, la cui esecuzione debba aver luogo all'interno di sedi o locali della Camera medesima o che comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali ovvero documenti, beni o attività di

essa, non possono in alcun modo essere eseguiti se non previa autorizzazione del Presidente, che ne valuta gli effetti sulle attività istituzionali della Camera ».

Si tratta di una precisazione, magari pedantesca ma opportuna, relativa all'immunità di sede. In seno alla Giunta per il regolamento tutti i gruppi parlamentari, senza eccezione alcuna, hanno convenuto sull'opportunità di riaffermare la sovranità parlamentare contro ogni possibile interferenza estranea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, mi sia consentito di esprimere il mio forte dissenso non sul testo e sulla relazione presentati, che condivido pienamente, ma rispetto al modo in cui la Camera sta affrontando questioni di così grande rilevanza quali la disciplina dell'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, dell'autodichia sugli atti di amministrazione interna, dell'immunità della sede. Si tratta di questioni delicatissime, di grande rilevanza, e affrontarle in questo modo credo sia...

PRESIDENTE. Una forzatura.

GIUSEPPE CALDERISI. ...un atto di leggerezza che ritengo poco perdonabile. Mi riferisco, evidentemente, non al collega Tassone, che ha supplito all'assenza dei tre relatori, ma al fatto che il dibattito si svolga in assenza di questi ultimi.

PRESIDENTE. Faccio presente che i relatori hanno comunicato, non so se lo abbiano promesso, che interverranno per completare quel che ha già esposto egregiamente l'onorevole Tassone.

GIUSEPPE CALDERISI. Forse, allora, era meglio non discutere adesso ma quando saranno presenti i relatori e qualche altro deputato.

PAOLO ARMAROLI. A babbo morto!

GIUSEPPE CALDERISI. Lo ripeto, si tratta di una questione molto rilevante e significativa perché riguarda una disciplina direttamente connessa con l'articolo 64, comma 1, della Costituzione. Tale disposizione stabilisce che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento, così prevedendo un potere di autoorganizzazione, proprio di un organo costituzionale, che comprende sia la disciplina della propria amministrazione, in senso non soltanto soggettivo ma anche oggettivo, sia l'applicazione delle norme stabilite in tale ambito e l'esecuzione degli atti conseguenti, sia la giurisdizione sugli atti medesimi, in quanto presuppongano l'applicazione delle norme poste dall'organo stesso in regime di autonomia.

Non mi soffermerò sull'articolo 62, lo ha già fatto il collega Armaroli. Svolgerò soltanto due osservazioni, la prima sull'articolo 12 e la seconda per motivare la presentazione da parte mia di una proposta emendativa su un aspetto che mi sembra ancora carente.

Desidero anzitutto sottolineare, in senso positivo, la proposta di modifica dell'articolo 12, comma 3, lettera c). Leggo testualmente: « L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti: ... c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, determinando altresì le attività il cui svolgimento può essere affidato a soggetti estranei alla Camera, in quanto non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari ».

Si tratta di una formulazione molto importante e valida: si è fatta una distinzione, che desidero risulti sui resoconti, fra i compiti degli uffici, che come tali sono direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, e le attività. L'Ufficio di Presidenza potrà valutare se talune attività possano eventualmente essere svolte e affidate a soggetti estranei alla Camera, in quanto non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari.

Signor Presidente, la Giunta ha discusso a lungo sulla lettera c) citata e credo che tale formulazione — lo ripeto —

sia la migliore possibile. In relazione a ciò, a mio avviso, sorge però un problema, perché facciamo riferimento alla possibilità di affidare alcune attività a soggetti estranei alla Camera; si tratta del problema della testimonianza, che gli articoli 12 e 62 nel testo attuale non risolvono.

Mi spiego con degli esempi: se vengono affidate in appalto a ditte esterne le funzioni di revisione dei computer dei deputati, oppure le pulizie, può evidentemente capitare che gli addetti vengano in contatto con materiali e documentazioni che attengono alle attività dei parlamentari. Si tratta di una questione molto delicata, perché questo personale, che non è dipendente dalla Camera, potrebbe essere chiamato a testimoniare dalla magistratura: ritengo quindi che vada prevista una tutela in relazione a quanto notavo, per cui deve essere inserita — non so se nell'articolo 62 oppure nell'articolo 12 — una norma al riguardo. Personalmente, ho presentato una proposta emendativa riferita all'articolo 62, comma 4, anche se probabilmente il riferimento più adeguato è invece all'articolo 12. Non si tratta, comunque, di una questione di collocazione; mi auguro piuttosto che la Giunta voglia approfondire questo aspetto, perché, ripeto, credo vada considerata l'inclusione fra gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera che non possono essere in alcun modo eseguiti, se non previa autorizzazione del Presidente, anche di quelli che siano, in qualunque modo, connessi con l'esercizio delle funzioni parlamentari.

Crede dunque che questa lacuna vada colmata, perché tra gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera che non possono essere eseguiti se non previa autorizzazione del Presidente vanno inseriti non solo i provvedimenti la cui esecuzione debba avere luogo all'interno di sedi o locali della Camera medesima, o che comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali, ma anche i documenti sull'attività della stessa. Mi riferisco, per esempio, al caso di un funzionario che abbia portato documentazione della Camera presso il suo domi-

cilio: credo che giustamente lo stesso venga tutelato; mi sembra, però, che l'aspetto mancante riguardi la copertura dell'ambito che indicavo, relativo al personale estraneo alla Camera, che evidentemente può essere chiamato a testimoniare. Dobbiamo dunque preoccuparci di tale ipotesi, perché il personale addetto alla pulizia o alla revisione dei computer od ancora i tappezzieri...

MARIO TASSONE, *Relatore f.f.* Non svolgono, però, un'attività strumentale.

GIUSEPPE CALDERISI. Sì, svolgono attività non strumentali ma, pure in questo ambito, possono venire a conoscenza dei documenti e dei *file* che si trovano sulle scrivanie e nei computer dei parlamentari. Pertanto, si deve prevedere una norma di cautela, come l'osservanza del dovere di riservatezza; va previsto, per esempio, che, quando si stipula un contratto, la ditta incaricata sia tenuta all'osservanza della riservatezza. Questo va anzi previsto per tutti i contratti e saranno necessarie norme specifiche che l'Ufficio di Presidenza dovrà definire affinché vi siano garanzie a tale riguardo.

Si tratta, come vedete, di aspetti molto delicati: personalmente, ne ho affrontato uno, anche perché credo che gli altri siano stati felicemente risolti nel documento della Giunta. Tuttavia, visto che vi sono stati esempi recenti, o anche meno recenti, di tentativi della magistratura di avere accesso senza autorizzazione nei locali della Camera oppure di avere accesso a documenti, si pongono questioni molto delicate ed affrontarle nel contesto che i presenti possono constatare non credo corrisponda ad un livello adeguato all'importanza dei problemi.

Ho dunque presentato la proposta emendativa cui ho fatto riferimento e, ripeto, non sono affezionato a dove la si debba collocare: credo, comunque, che anche questo aspetto debba trovare una soluzione e mi auguro che la Giunta possa individuare quella più idonea.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, anch'io concordo sul fatto che temi come

questi dovrebbero avere ospitalità in tempi e modi diversi, tra l'altro perché, alla fine di una seduta come questa, anche i più resistenti non hanno la possibilità di prestare tutta l'attenzione necessaria, mentre altri provvedono diversamente ad essere disattenti! Tuttavia, una volta che è stato stabilito un calendario, siamo tenuti a rispettarlo e, semmai, sarà cura della Presidenza fare in modo che la delicatezza dei temi trovi ascolti coerenti.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARIO TASSONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, l'onorevole Calderisi ha fatto un ragionamento interessante, che avremo modo di riprendere anche con i relatori, che stasera sono assenti, e di approfondire in tutti i suoi risvolti. Tutti abbiamo colto il significato di questa proposta di modifica. Voglio ricordare che vi è stato un incendio drammatico a palazzo Theodoli.

PRESIDENTE. Ha coinvolto anche il mio studio.

MARIO TASSONE. Anche durante quella vicenda ci siamo posti il problema della presenza di estranei, del magistrato...

PRESIDENTE. ...della polizia.

MARIO TASSONE. Abbiamo anche accelerato i nostri lavori in seno alla Giunta per il regolamento, proponendo alcune importanti modifiche. Alcune situazioni erano tutelate in base a consuetudini: vi era una prassi, ma non vi era una regolamentazione specifica. Le nostre proposte disciplinano, quindi, un aspetto che era acquisito sul terreno della consuetudine e credo che ciò sia molto importante e significativo.

Quello dei rapporti con persone esterne è un argomento molto delicato, come ricordava l'onorevole Calderisi, di cui abbiamo discusso a lungo. Se nel corso del dibattito in Assemblea si apporterà un miglioramento al testo, ben venga. Nella Giunta per il regolamento abbiamo esaminato tutti i casi, o per lo meno eravamo convinti di averli previsti tutti, ma se ve ne sono ulteriori da affrontare, credo che i relatori saranno d'accordo e che l'Assemblea dimostrerà attenzione nei confronti del nostro lavoro e delle proposte che ci siamo permessi di formulare.

PRESIDENTE. La ringrazio per l'integrazione e per la disponibilità all'esame di una tematica così importante.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### **Modifica nella composizione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera, in data 12 dicembre 1998, ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato il deputato Enrico Cavaliere, in sostituzione del deputato Domenico Comino, dimissionario.

#### **Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 20,40).**

MARIO TASSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, qualche giorno fa ho presentato un'interpellanza per conoscere dal Governo lo stato di avanzamento dello studio per una modifica dei servizi segreti del nostro paese. Ricordo che in precedenza l'Assemblea aveva approvato un atto di indirizzo

per sollecitare il Governo ad adottare immediatamente gli strumenti per una modifica dei servizi segreti.

Le ultime vicende di Ocalan e dei panettoni hanno confermato un'assenza dei servizi segreti. Ritengo che in questi termini mantenere una struttura che pesa moltissimo sul contribuente, anche sul piano economico, non serva a nessuno.

Chiedo quindi, signor Presidente, che il Governo sia sollecitato a dare tempestiva risposta alla mia interpellanza. Il Governo dovrebbe venire in aula anche perché è inadempiente rispetto all'atto di indirizzo che ho ricordato, che fu approvato con il suo consenso. A questo punto mi sembra sia trascorso molto tempo ed una situazione del genere non è più sostenibile.

**PRESIDENTE.** La Presidenza conviene sull'importanza del tema trattato, la cui attualità è stata negli ultimi tempi ancora più accentuata. In considerazione del periodo già trascorso la Presidenza interesserà senz'altro il Governo al fine di ottenere una rapida risposta.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 15 dicembre 1998, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

(ore 15).

2. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Parenti (Doc. IV-ter, n. 54/A).

— *Relatore:* Abbate.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 932 — Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (*Approvato dal Senato*) (4754);

GAMBALE: Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, concernente i docenti supplenti nei conservatori di musica (1366);

GARRA: Istituzioni di graduatorie nazionali ad esaurimento dei concorrenti idonei nei concorsi per la scuola (1545);

FERRARI: Norme in materia di espletamento dei concorsi a cattedra negli istituti di istruzione secondaria (1906);

DE MURTAS ed altri: Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (2414);

BONO e NAPOLI: Modifica al comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di requisiti per la partecipazione ai corsi di abilitazione all'insegnamento (2502);

PISCITELLO ed altri: Istituzione di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado (2505);

POLI BORTONE: Istituzione di corsi speciali per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria (2626);

VIGNALI: Nuove norme in materia di arruolamento del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado (2755);

BONO ed altri: Istituzione di corsi provinciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado (3047);

NAPOLI ed altri: Istituzione di corsi di formazione per il conseguimento del-

l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado (3059);

GAZZARA ed altri: Istituzione di corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento riservati al personale della scuola non di ruolo (3124);

SAONARA: Nuove norme in materia di reclutamento del personale docente delle scuole statali di primo e secondo grado (3277);

GNAGA ed altri: Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria (3450);

LUCCHESI ed altri: Disposizioni in materia di reclutamento del personale dei conservatori di musica (4082);

APREA ed altri: Disposizioni in materia di organici funzionari e di reclutamento del personale della scuola (4983).

— *Relatori*: Ricci, per la maggioranza; Gazzara, di minoranza.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 130-160-445-1697-2545 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la

tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (*Approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato*) (4626-B).

— *Relatori*: Serafini, per la II Commissione, e Leccese, per la III Commissione.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 2969 — Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei marchi e del Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994 (4881).

— *Relatore*: Niccolini.

**La seduta termina alle 20,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

---

Licenziato per la stampa alle 23.